

Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 24 (1905)

Rubrik: Rechtsquellen von Bormio [Schluss]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Rechtsquellen.

Rechtsquellen von Bormio

herausgegeben

von

Dr. PAUL SIEGFRIED.

(Schluss.)

Del legname non messo in opera. Cap. 225.

Ancora è ordinato, che ogn' anno nel santo Gallone s'ellegino due buoni uomini Deputati a provvedere, e procurare se tutti li legnami, de quali fù detta Licenza dal Consiglio ad alcune persone sijno posti in opera, ò vero di tutto quell' anno passato, come in quella licenza si contenirà, e che in caso, che quei legnami non fossero posti in opera, come in quelle licenze si farà menzione, che all' ora si condanni come nel statuto de Boschi si contiene, e quelli Deputati si paghino à spese del Comune, e quelli, i quali saranno eletti, e non vorranno essere paghino per pena al Comune soldi quaranta Impli per ciascuno.

Che non si piglino gl' altrui legni. Cap. 226.

Ancora è ordinato, che niuna persona di Bormio prenda alcun legname, ò alcuna legna, ne Capoli, quale, ò quali non sijno suoj in alcun bosco, ò in alcune parti di Bormio, quali sijno fatti, ò apparecchianti, ò segnati per alcune persone sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia legno, bosco, ò Capolo e per qualsivoglia persona, alla quale saranno prese esse legna, e quella possa prendere dette legna ovunque le troverà con licenza de SSⁱ dell' Offizio senz' alcuna pena, e se alcuno contro ragione proibisce paghi per pena al Comune soldi cinque Impli per qualsivoglia brozzo, persona, e volta, e quelli, i quali prendono legna d'altri con Asini, ò Cavalli paghino per pena al Comune soldi due per volta, e restituisca dette legne.

È aggiunto nell' anno 1634 nel mese di Giugno, che per l'avenire sij la pena de soldi venti Impli compresa la contenuta pena nel soprascritto Capitolo à qualsivoglia persona, che prenderà legname d'altri in tutto il Territorio di Bormio, come in detto Capitolo si contiene, qual pena pervenghi alle

persone de quali furono le soprascritte legne, e possino essere personalmente costretti à restituire le soprascritte legne, ed à pagarli li soprascritti soldi venti, nel resto resti in suo vigore il soprascritto Capitolo.

Delle Legne, Delle Lavine, e Ruine. Cap. 227.

Ancora vien deliberato, che se alcuna Lavina, ò Ruina conducesse alcune legne in alcune possessioni, che all' ora detti Legni sijno di quello, del quale sarà la possessione, e se alcune legne si conducessero per esse rovine, ò Lavine sopra il Comune, che essi legni sijno del Comune, e che niuna persona debba perdere d'esse legna, che si conducessero per le Lavine, ò rovine sopra il Comune sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia persona e volta, e due persone possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e che niuna persona debba prendere alcuni legni esistenti ne restelli dell' Aqualari, se non quelli, de quali saranno dette legne, e ciò s'intendi sopra tutto il territorio di Bormio, ne ancora alcuni legnami del Comune sotto pena di soldi due per qualsivoglia bue, e soldi dieci per qualsivoglia legne del Comune, e di più sijno obligati restituire detti legnami.

Di non condurre Legne per li Prati nevati. Cap. 228.

Ancora è statuito, che ovunque possino esser condotti legnami per li Prati, quali sono oppresso alli Boschi, mentre essi Prati fossero nevati, e coperti di neve senz' alcuna pena, salvo che se quella persona conducesse legname, e facesse alcun danno ad alcuna persona, ò se li Prati non fossero nevati, che restituisca il danno, che averà dato alli prati, e paghi la pena per qualsivoglia legno, e qualsivoglia brozzo soldi 3 Impli, e possi esser accusato da due persone insieme, ed abbino la mettà dell' accusa.

Delle Calchere della Calcina, e sua misura, e della Vena, e suo prezzo. Cap. 229.

Ancora vien statuito, che niuna persona sopra tutto il territorio di Bormio debbi fare alcune Calchere senza licenza del Consiglio sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia persona, e Calchera, e con licenza del Consiglio non debba ricevere d'alcuna benna di Calcina, oltre quel prezzo che sopra-bonderà ad essa Calchera sij obligato consegnare alli Officiali del Comune sotto pena di soldi due per qualsivoglia pozzo di Calcina, e per qualsivoglia benna di Calcina, e debba essere della misura di stara 27 al Combolo della biava sotto pena

di soldi cinque per qualsivoglia benna, e per qualsivoglia persona, ed ognuno possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e che qualsivoglia quartaro di vena sij largo due spaude alla spauda del passo sij la sesta parte della somma alla somma de sedeci stara sotto la medema pena, e che la vena cotta, e lavata si misuri à rasena, e la vena cruda si misuri a Combolo.

L'anno 1515 li 6 del mese di Giugno è aggiunto, che per l'avenire qualsivoglia quartaro di vena di Ferro sij di quarte due, e mezza alla quarta del panno, e nel resto secondo il statuto. Mà questo per li SSⁱ à richiesta delli Agenti del Comune di Bormio è aggiunto che non si possino fare alcune Calchere senza licenza del Consiglio sotto pena di L. 25 Impli per pozzo di Calchera, qual pena pervenghi al Comune, ed il Comune possi quella conseguire da quelli, li quali fanno, e cocciono la Calcina, e di qualsivoglia di loro, e niune calcine si possino condurre fuori del Comune di Bormio sotto pena della perdita della Calcina, e qualsivoglia persona possa ricevere, ed oltre la perdita sij la pena di L. 3 alle persone, che conducono fuori di Bormio per plaustro, ò strada d'alcuni.

Dell' Assegumare le misure, e che li Pesaroli sijno aggiustati. Cap. 230.

Ancora è statuito, che ogn' anno circa la Festa di S. Pietro si elleggi, e si metti un buon uomo il quale debba aggiustare, scottare, e bollare ogn' anno tutte le misure, e li pesaroli, quali di raggione dovranno aggiustarsi, qual' aggiustatore e scottatore giuri di far il suo Offizio giustamente, e legalmente e non debba bollare alcun vaso verde se non quando sarà secco, e non debba bollare alcun Cattino di tre Minali ne scottare, ne permettere alcuna persona, se non quella persona, che averà giurato sotto pena di soldi dieci per persona, et volta, e niente di meno detta scottatura, ò bollatura non vagli niente, il qual aggiustatore debbi avere per ogni misura un Imple, e per aggiustatura, e bollatura, e per qualsivoglia pesarolo statera, e staro doverà aver il pagamento in comanda de buoni uomini come sopra, e che niuna persona in tutto il territorio di Bormio debba servirsi d'alcuni pesaroli, stadere, stari, e Brenti, e Brente di Calcina, quartari della vena, e del carbone, pertica, passo, e qualsivoglia altre misure, quali non sijno bollate, e bollati col bollo nuovo d'esso Bollatore, et aggiustatore qual sarà in quel tempo sotto pena di soldi cinque Impli, per qualsivoglia misura, e peso, e qualsivoglia volta che non si ritroverà aggiustati, e bollati, non ostante che sij bollata, e giusta, e soldi cinque Impli se non sarà giusta, non

ostante, che sij bollata, ed esso bollatore, e qualsivoglia altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e qualsivoglia aggiustatore, e bollatore sij obligato ogn' anno in fine del suo Offizio, à dar buona sigurtà di rendere, e retrodare al Comune in fine del suo Offizio un Bronzino d'un staro, e le infrascritte undeci pietre dell' infrascritto peso. Il primo una pietra di ₰ cento, la seconda di ₰ duecento, la terza di ₰ 50, la 4^{ta} di 40, la quinta di 30, la 6^{ta} di ₰ 20, la 7^{ma} di Lib. 15, l'8^a di ₰ 10, la 9^a di lib. 5, la 10^{ma} di ₰ 3, la 11 di lib. una, e similmente sij obbligato aggiustare, e bollare tutte le stadere del Comune, delle quali abbi il pagamento in lode delli Officiali del Comune, e s'intendi che dal staro in sù paghi la mettà della soprascritta pena solamente, e che tutte le persone, che hanno le stadere, pesaroli, Brente, stari, pessi, e pertiche, e alcun' altre misure debba quelli, ò quelle, circa il soprascritto termine far aggiustare, e bollare dall' aggiustatore, e bollatore sopra quelli Deputato, cosicche sijno giuste, e ben accomodate, e della giusta misura, e pesa, e se non giusta, e non bollata farle aggiustare, e bollare, ed il sig. Podestà, e gl' Officiali del Comune sijno obligati ogn' anno, e li Zalapoterij, e gl' altri accusatori possino accusare, ed abbinò la mettà dell' accusa.

È aggiunto secondo un Consiglio fatto l'anno 1427 li 12 del mese d'Aprile nella Caniparia di Dorich Ferrari, che le soprascritte misure, cioè il passo del panno, e del lino, e d'altri panni debba essere di quarte otto, il passo del fieno, e della legna di quarte undeci, e la pertica del Terreno sia di quarte venti otto, e mezza, quali misure ogn' anno debbansi aggiustare, e bollare per l'assegumatore del Comune di Bormio sotto pena di soldi quaranta Impli per qualsivoglia persona contra faciente, e che si servi di dette misure non bollate, e per qualsivoglia volta, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune.

Delle Marche, ed Oncie. Cap. 231.

Ancora vien ordinato, che tutte le spese, e Marchi, con li quali alcuni vendono in Bormio sijno, ed esser debbino giuste, ed uguali, secondo che esser devono di ragione sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia pesa, Marco, persona, e volta, e qualsivoglia accusatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, sopra quali pese, e marchi ogn' anno per il Comune si procuri.

Del Feudo delli servidori del Comune. Cap. 232.

Ancora vien stabilito, che li servidori del Comune di Bormio abbino l'infrascritto salario per le loro fatiche dell'infrascritte opere, oltre il salario, ch' hanno del Comune, cioè un Imple per ogni veguerza, precetto, denunziamento, e contestamento, e per dimandar pegno nelle piazze del Comune di Bormio, et Impli due per qualsivoglia d'essi Processi, che si faranno nella Terra Maestra fuori delle piazze del Comune, e di più otto nell'infrascritte Contrade, cioè à Piatta, Piazza, Ozza, Terregua, Molina, Premaj, Oga, Fumarogo, e dalli sudetti confini oltre per tutto il Territorio di Bormio, e fuori del Territorio Impli otto per qualsivoglia miglio, e li preconizatori del Comune abbino Imple uno per qualsivoglia preconizamento, che faranno indiviso, e ciò sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia preconamento che ricuserà di fare.

È aggiunto l'anno 1534 nel mese di Giugno, che per l'avenire li servidori del Comune abbino denari sei per qualsivoglia costretta, reguerza, denunziamento, precetto, e qualsivoglia altra citazione, ò atto, che faranno nelli confini delle Piazze, Palazzo, Cortivo, ed in essi luoghi, mà fuori d'essi confini possino ricevere un soldo per qualsivoglia citazione in tutto il Territorio di Bormio, ed ancora che li sudetti servidori non possino prendere se non dinari dodeci per qualsivoglia miglio, che faranno solo per causa di fare le soprascritte citazioni, oltre dinari dodeci per quella citazione portando la relazione al Notaro, e ciò s'osservi per tutto il Territorio di Bormio tanto per li Terrieri, quanto per li Forastieri, e similmente non possino ricevere, se non soldi trè per il Corporale, qual riceveranno se si traduce con li seguenti Processi, oltre la mercede del viaggio se andassero fuori della Terra Maestra, e ciò computato il salario secondo il soprascritto Capitolo, e sijno obligati andare per quel prezzo, e se riceveranno di più di quello, che è ordinato, che à quelli, ed à qualsivoglia di loro sij la pena di soldi venti Impli per qualsivoglia volta, qual pena, cioè la metta pervenghi al Comune, e l'altra mettà nella persone, dalla quale riceveranno di più, et che sijno tenuti restituire ciò che averanno tolto di più alla persona, dalla quale riceveranno; nel resto s'osservi conforme il Capitolo.

Del Salario delli Famegli, e servidori, che anderanno à levare. Cap. 233.

Ancora vien deliberato, che li servidori del sig. Podestà, e del Comune quali anderanno à levare à forza separatamente

solamente nella Terra Maestra, ed alcune parti di Bormio abbino, ed aver debbino l'infrascritto prezzo, cioè li servidori del sig. Podestà abbino per qualsivoglia di loro soldi tre, ed il servidore di detto Imperiali dieciotto per qualsivoglia volta e dal Ponte di Cipina, e li soprascritti servidori abbino soldi quattro ad Uzza, Terregua, Piatta, Piazza, Gotrosio, e dal Ponte di Cipina in sù, ed ad Oga, Premaj, Turipiano, Molina, ed abbino trà detti Confini Impli Trenta per qualsivoglia volta à Fodraglio, à Forba, à Zort, à Pedenosso, à Schien, e li servidori habbino ne soprascritti confini soldi 3 Impli, e indi di più li servidori abbino Impli dodeci per qualsivoglia miglio, e li servidori del Comune habbino Impli otto per ogni miglio.

Delli pegni levati, e non stimati. Cap. 234.

Ancora vien decretato secondo un Consiglio fatto sotto li 19 di novembre 1390, che qualsivoglia persona, che fa levare ad alcune persone alcuni pegni, debbi, e sij tenuto far stimare detti pegni frà giorni trè doppo il levato fatto salvo se si concordassero insieme, e ciò sotto pena di soldi quaranta per qualsivoglia persona controfacente, e volta, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa ed in caso non si farà stimare, che allora sij tenuto retrodare detti pegni alla persona, alla quale saranno stati levati senz' alcune spese da farsi.

Della stadera del Ferro, e dell' altre cose. Cap. 235.

Ancora è statuito, che per il Comune ogn' anno s'affitti il datio della statera, della vittovaglie, cioè del pane, del formaggio, delle Carni, ed altre vittovaglie, e del ferro che si pesarà alla meglio, che si potrà con buona fede, e senza frode, e quello, il quale prenderà quelle stadere all' Incanto sij obligato pesare giustamente, e legalmente, e giurare in publico Consiglio come sopra di voler pesare à tutte le persone, e qualsivoglia farà di bisogno tutte quelle cose, che si pesano con dette stadere, qual pesatore possi prendere per detta pesatura di tutte quelle cose, che peserà quali siano di libre venti, e da libre venti in sù sino à lib. cinquanta un Imple, e da Libre cinquanta sino à libre Cento due Impli e così s'intendi successivamente di Centenaro in Centenaro à ragione d'Impli 2 per qualsivoglia Centenaro, salvo che della lana, buttiro, sevo, oglio, lino, cera, ed altre mercanzie possa riceversi da Lib. 20 in sù sino à lib. 50 Impli 4 e da lib. 50 in sù sin' à lib. 100 Impli 8, e così s'intendi di Centenaro in Centenaro,

e che niuna persona debbi pesare alcune cose che si contengono come sopra, mentre sarà di lib. 20, e da lib. 20 in sù con alcun' altra stadera, ò pesa, se non con la stadera del Comune sotto pena di soldi trè Impli per qualsivoglia pesa, e persona, e similmente si prendi per qualsivoglia Centenaro di ferro crudo, che si venderà, ò comprerà, ò si riceverà in pagamento per la pesatura un Imple da quello, che comprerà, ò riceverà tanto ferro pesato, quanto nò, mentre quello si venderà come sopra, e di più due Impli per qualsivoglia Centenaro di ferro lavorato, ed indi in giù sin' à lib. 20, e così s'intendi di qualsivoglia alienazione d'esso ferro fatto di mano in mano, e che niuna pesa si prendi d'alcune cose, che si pesano ad istanza del Comune di Bormio, e niente di meno detto pesatore sij obligato pesare la robba del Comune senz' alcun salario, ò premio, e li accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Della stadera del sale. Cap. 236.

Ancora è ordinato, che ogn' anno per il Comune s'affitti il Dato per la stadera della sale, come si conduce oltre de Monti in Bormio, e da Bormio altrove, per qual dato si paghi come di sotto si contenirà, cioè primo, che qualsivoglia persona, che oltre da Monti conducesse, ò facesse condurre alcuna sale in Bormio debba pagare al Comune, ò a quello, il quale averà detto dato dal Comune per qualsivoglia staro di sale di L. 20 un Imple, ed altre tanto si paghi a detto Comune, ò à quello, il quale averà detto dato dal Comune per li compratori d'essa sale, tutta volta che detta sale si vendesse, ò si alienasse di mano in mano, e per qualsivoglia staro di sale, che si condurrà fuori di Bormio si paghino Impli due per il Compratore ò per quello conduce essa sale per l'esito d'essa sale, salvo se quella persona che conducesse essa sale fuori del territorio di Bormio prima paghi la pesatura, ò compra d'essa sale, che all' ora si paghi solamente un Imple per qualsivoglia staro ed esito d'essa sale, che all' ora si conducesse fuori di Bormio abbi il pesatore nel tempo si conduce fuori non ostante, che la sale pesata fosse in tempo d'un altro pesatore di detto esito di sale, che sij costretto à retrodare al nuovo pesatore à pagarsi della mercede d'essa pesatura, eccetto che il Comune non sij obligato, ne debba pagare alcuna pesatura d'alcun' altra sale, che detto Comune ricevesse ò dasse fuori di Bormio, ne fuori di Bormio, ne il sale comprato per il Comune non sij obligato pagar niente, eccettuati li uomini

dimoranti in Nodrio in sù, quali non sijno obligati à veruna arivatura. E più che niuna persona debba pesare, ne vendere alcuna sale d'un peso in sù, ò sij staro, che non sij pesato per quello il quale hà detto dato dal Comune sotto pena d'Impli dodeci per qualsivoglia staro, e che quelli ch' hanno detta stadera possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune, qual pesatore debbi, e sij tenuto giurare in publico Consiglio di pesare giustamente, e legalmente. È aggiunto, che niuna persona tanto estranea, quanto terriera debbi condurre alcuna sale fuori del Territorio di Bormio se non sarà prima pesata dal pesatore del Comune, e pagherà essa pesatura, e sarà convenuto con esso pesatore della pesatura, ed esito d'essa sale, ò chi averà il Dato della stadera del Comune, possi trattenerne essa sale, che si conducesse con li cavalli, bovi, ò altre bestie se passerà per la Terra di Bormio con essa sale, à pagare detta pesatura, Dazio, e pena, come sopra, e pagare altre spese, che indi si faranno col trattener essa sale, e che niuna persona debba condurre alcuna sale in Bormio, che prima non si notifici al pesatore d'essa sale frà trè giorni doppo la condotta d'essa sale sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia somma di sale, ed il pesatore, et alcun' altra persona in luogo del pesatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa. Il qual capo per li SSⁱ come sopra è stato confermato, salvo però le persone delle Trè Leghe, le quali in questo non sijno obligate, e salvo la superiorità delle Trè Leghe, e salvo, che niun forastiere sij obligato pagare alcuna pesatura passando mà solamente il Dazio secondo il tenore del Capitolo 38. Si vedi la revisione per gl' Ill^{mi} SSⁱ dell' eccelse Trè Leghe in pubblica Dieta fatta in Illans l'anno 1563, cioè dove dice, che li forastieri possino mercantare, ed avere il libero transito impunemente per il Territorio di Bormio, e per il Monte di Mombraglio con cavalli, ed altre bestie caricate, e non caricate, e con qualsivoglia mercanzia come sopra in detto Capitolo si contiene, mà ora in vigore della già sopra citata ordinazione, e revisione dell' Ill^{mi} SSⁱ come sopra è ordinato, che non abbino transito, se non come avevano per avanti, e che li privilegi e statuti vecchi d'essa Comunità sopra ciò disponenti s'osservino.

Del Pedaggio delle Somme. Cap. 237.

Ancora è ordinato, che il Dato del Pedaggio delle somme che vanno in Val Venosta, cioè per la strada del bagno, e per le scale di Frele così si contiene, cioè per qualsivoglia

persona tanto forastiera, quanto Terriera, che passerà per esse strade del bagno, ò per esse scale di Frele, e passerà per il Territorio di Bormio sopra il Territorio de Forastieri, e dal Territorio de forastieri sopra quelli di Bormio andando e venendo per esse scale di Frele, ò per la strada del bagno con somme ò piccole, ò grandi paghi per pedaggio al Comune di Bormio, ò a quella persona, ch'averà esso dato dal Comune Impli 12 per qualsivoglia somma tanto grande, quanto piccola, che si condurà con Cavalli, ò Cavalle, Mulli, ò Mulle, Asini, ò Asine, salvo, e risservate quelle persone abitanti da Laz in sù, ò do Nodrio in quà non paghi verun pedaggio tanto conducendo con Cavalli Forastieri, quanto con Terrieri, e qualsivoglia persona tanta forastiera quanto Terriera, che abita in Valtellina, Valcamonica, e Bergamasca, ed in Bormio, che vendesse alcun vino sopra il Territorio di Bormio ad alcuna persona abitante ne soprascritti confini, e che il vino, che si conducesse per le soprascritte scale di Frele, e strada di Bagni, paghi per qualsivoglia somma tanto grande, quando piccola per esso pedaggio Impli dodeci, salvo, che alcun sommaro non paghi alcun pedaggio, se non il pedaggio consueto, e che se alcuna persona conducesse alcune balle per esse strade paghi solamente il pedaggio delle balle, e da questo presente pedaggio sij assoluta, e che il sig. Podestà, ò sig. L. T. sij obbligato costringere alcuna persona, che deve dare per esso pedaggio nel Palazzo del Comune à richiesta di quella persona, che averà il dato del Comune. Di più, che qualsivoglia persona, che ricevesse detto pedaggio dal Comune sij obligata scodere dalle persone, che devono per esso Pedaggio frà trè mesi doppo finito il termine della locazione d'esso Pedaggio, e passato il termine di trè mesi, che il sig. Podestà, ò suo L. T. non sij obbligato tenere a quello ragione d'esso Pedaggio ne in tutto, ne in parte, salvo alla Banca ben possa tenersi ragione. Di più che se alcuna persona ricusasse ò in tutto, ò in parte da pagar esso pedaggio al Comune, ò à quella persona, ch'averà esso Dato dal Comune paghi per pena al Comune soldi venti Impli per qualsivoglia somma, e quello, il quale averà esso dato dal Comune in testimonio d'un altra persona, e di due persone insieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e niente di meno detta persona condannata sij tenuta di nuovo pagare il pedaggio, che per il Comune di Bormio per alcune somme che passano per esse strade ad istanza di detto Comune di Bormio per esso pedaggio non sij obbligato pagar niente, e che niuna persona della valle d'Agnedina inferiore, e superiore ne di Tavò sij obligata pagare

alcun pedaggio delle somme al Comune, ne à quelli, che hanno esso dato, pagando esse l'erbatico, e pontatico, come nel statuto dell' Erbatico, e Pontatico si contiene, ne ancora quelli, che vendono vino ad alcuni de soprascritti d'Agnedina inferiore, e superiore, e Tavò sijno obligati pagare qualche cosa per esso pedaggio di detto vino. È aggiunto l'anno 1393 li 30. dicembre, che qualsivoglia persona della Valle d'Agnedina superiore, ed inferiore, e di Tavò che conduce alcune somme di vino per Livigno, e la valle di Frele ne per Giouplan non sij obligata pagare alcun pedaggio delle somme, e se si conducesse per quelli, ò in loro nome per la Valle Venosta sij obligata pagare esso pedaggio, come nel Dato del Pedaggio delle somme si contiene nel presente Capitolo. Qual Capitolo per li Magnifici SSⁱ è stato confermato con questa condizione, che le persone delle Trè Leghe non sijno obligate pagar niente, e con l'aggiunta fatta ad istanza delli Agenti del Comune di Bormio da Laz in sù, e da Nodrio di là, ed essi sijno obligati pagare esso pedaggio in esecuzione della sentenza fatta per li SSⁱ delle Tre Leghe nel mese di Marzo 1561.

Dell' Erbatico de Somarini, e del Pontatico delle Scale. Cap. 238.

Ancora è ordinato, che ogn' anno s'affitti dal Comune il Dato dell' Erbatico delli Somarini, e del Pontatico delle scale sotto questa forma, cioè che qualsivoglia somaro, e qualsivoglia altra persona, che dimorasse, ò abitasse da Nodrio in quà, e da Livigno, e da Cazabella verso Agnedina, e che venissero in Bormio con alcuni cavalli, ò cavalle, ò altre bestie caricate per le scale di Frele, e de Bagni non paghino niente, ne pagar debbino nell' avvenire in Bormio con le sue mercanzie, mentre quella mercanzia resti in Bormio, cioè doppo nel ritornare con essi cavalli, ò cavalle ed altre bestie come sopra tanto cariche, come vuote paghino, e pagar debbino Impli nove per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, per l'erbatico, e pontatico, eccettuati li Cavalli, e le Cavalle, che si cavalcassero per li quali non si paghi verun erbatico ò pontatico, e li suddetti sommari, ò persone che passassero ò conducessero dette mercanzie fuori di Bormio, che all' ora paghino, e pagar debbino Impli Dieci otto per qualsivoglia persona, cavallo, ò cavalla oltre la pesatura della sale, e che quelli d'Agnedina, e Tavò non sijno obligati pagare alcun Erbatico, e Pontatico, ne Pedaggio, se non dalle parti di Val Venosta.

Similmente quello è stato confermato dalli SSⁱ salvo le persone delle Trè Leghe quali non debbino pagar niente.

Dell' Alpe di Mombraglio. Cap. 239.

Ancora è deliberato, che qualsivoglia persona di Bormio, ò abitante in Bormio, che anderà per la strada di Mombraglio dal mese di Maggio sino à S. Miche con cavalli, ò cavalle, Mulli, ò Mulle, asini, ò bovi, ò manzi per una volta in andare e rittornare tanto albergando, quanto non albergando sopra essa Alpe non paghino niente; e se anderà d'essa la prima volta oltre tanto albergando quanto non albergando tanto di giorno, quanto di notte sin' à otto giorni, e notti, e paghi al Comune soldi due Impli per qualsivoglia Cavallo, ò Cavalla, Mullo, ò Mulla, asino, ò asina, bue, ò manzo, e se anderà, e starà da detti giorni otto, e notti in sù paghi soldi cinque Impli per qualsivoglia di questi, e possino puoi stare sopra essa alpe tutta l'estate. Di più che qualsivoglia persona forastiera, e terriera, che tenirà qualsivoglia d'esse bestie nominate nel predetto tempo per andare, e rittornare per una strada, tanto albergando, quanto non albergando con essi paghi niente, e se staranno d'essa prima notte una volta in sù sino à otto giorni, ò notti paghi soldi cinque Impli per qualsivoglia capo come sopra, e se staranno da detti giorni otto, ò notti in sù paghino soldi otto Impli per qualsivoglia capo come sopra, e di poi possino andare, e stare per tutta l'estate come sopra, eccettuati quelli di Teglio di Valtellina quali non sijno obligati pagare se non come pagano quelli di Bormio, ed eccettuati i cavalli, e cavalle quali si cavalcassero per li quali non si paga niente. Ancora che niuna persona tanto foresta, quanto terriera vagli, ne possi sopra dette Alpi tenere alcuni Moltoni, ò peccore, ò capre, ne caproni sotto pena d'Impli due per qualsivoglia capo de moltoni, di pecore, capre, e caproni, e due persone insieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune; mà le persone che vogliono condurre detta mobilia per essa Alpe non abbino il spazio se non d'andare, e rittornare, e non dimorando, e che li Forastieri possino esser sequestrati à pagare detta pena, e quelli ch' hanno esso dato dal Comune non debbino, ne possino accordarsi, ne far alcun patto, ne accordo con alcuni, e volendo tener sopra dette alpi alcuni moltoni, peccore, capre, ò caproni sotto pena di soldi cento Impli per qualsivoglia volta, patto, ed accordo, e niente di meno nulla vagli, e qualsivoglia persona degna di fede possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà vadi al Comune, e quelli che hanno essa Alpe possino affittare, e che nell' andare, e rittornare, tanto albergando, quanto non albergando passino sopra quelle Alpe s'intende solamente per una volta.

Del Pedaggio delli Castroni, e d'altro Bestiame. Cap. 240.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona Forastiera, ò terriera, che conducesse dalle parti della Montagna in Bormio alcuna Mobilia, ed essa mobilia si conducesse fuori di Bormio ò dal suo Territorio per alcune altre parti paghi per pedaggio cioè Impli due per qualsivoglia capo di Mobilia minuta, cioè de castroni, pecore, capre, e caproni, ed Impli dodeci per qualsivoglia capo di mobilia grossa, cioè de bovi, vacche, manzi, e manze, e ciò tanto s'intendi nelle fiere di Bormio, quanto in altri giorni, e che s'intendi, che non paghino esso pedaggio se ritornassero indietro per esse strade oltre le parti di Montagne e che detto pedaggio si paghi tanto per li vicini della Terra, ed abitatori, quanto per li forastieri, e qualsivoglia persona che condurrà alcuna mobilia in Bormio, per la quale averà pagato l'Erbatico non sij obligato pagare il pedaggio per tutto l' anno della medesima mobilia, rresservati tutti quelli, che hanno passo nel Comune, e non pagano detto pedaggio, e se alcuna persona conducesse fuori del Territorio di Bormio detta mobilia, e non pagherà detto pedaggio paghi per pena al Comune soldi dieci Impli per qualsivoglia capo d'armenta, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e s'intendi ancora dell' armenta tanto di Bormio, quanto de forastieri per li quali si paghi detto pedaggio.

È aggiunto che se alcuna persona tanto terriera, quanto forastiera conducesse, ò facesse condurre alcune d'esse mobilie per il Territorio di Bormio non pagando detto pedaggio, e passasse oltre gl' infrascritti termini, cioè il Ponte d'Osteglio, il Ponte d'Uzza incorri, e s'abbi per totalmente incorso nella pena d'Impli due per qualsivoglia capo di mobilia minuta e la mettà di qual pena pervenghi al Comune, e l'altra mettà à quello, che ha detto pedaggio, e d'Impli dodeci per qualsivoglia Capo di Mobilia grossa, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e della pena.

È aggiunto l' anno 1407 in giorno di lunedì alli 26 del mese di Luglio in vigor d'un Consiglio oggi fatto, ed ordinato, che l'antescritto Pedaggio si paghi tanto per qualsivoglia persona terriera, quanto abitatrice in Bormio, quanto per persona forastiera, e la mobilia grossa, e minuta terriera, e forastiera, non ostante, che per essa mobilia sij pagato l'erbatico, niente di meno sij obligata per essi conducenti, ò quelli che fanno condurre di nuovo si paghi il pedaggio, salvo però che la mobilia di latte, che si dà in Alpe in Bormio per le persone estranee non si paghi niente. Di più è stato decretato

secondo un Consiglio fatto l' anno 1406 in giorno di Martedì alli sette del mese di settembre essere ordinato, che per l'avenire qualsivoglia persona tanto terriera, quanto forastiera che conduce, ò fà condurre alcuna mobilia fuori del Territorio di Bormio paghi per pedaggio Impli due per qualsivoglia capo tanto di mobilia terriera, come forestiera. Qual statuto ora per li prefati Ill^{mi} SSⁱ è confermato con questa condizione, e salvo che le persone delle Trè Leghe non paghino niente così però che dette persone delle Trè Leghe sijno sue proprie, e non faccino frode à detto statuto, cioè che li bovi, che si conducessero per qualche persona delle Trè Leghe sijno suoi proprij, e così si facesse qualche frode come sopra, che in caso dette persone sijno obligate pagare detto pedaggio, e più oltre si condanino.

Del Pedaggio delli cavalli forastieri, e terrieri. Cap. 241.

Ancora vien ordinato, che qualsivoglia forastiere, che conduce di fuori delle montagne alcun cavallo, ò cavalla, Mullo, ò Mulla, asino, ò asina, e con essi passasse fuori del Territorio di Bormio paghi, e pagar debba soldi due Impli per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla, asino, ò asina per pedaggio, salvo per li cavalli, ò cavalle sopra quali si cavalcase non si paghi niente, ed eccettuati quelli di Nodrio, e di Laz in quà, e quelli di Teglio, e quelli di Bormio, ò abitanti in Bormio, quali non sijno obligati pagar verun pedaggio, e se essi forastieri conducessero alcuni cavalli, ò altre mobilie, come sopra si contiene di quelli di Bormio, e quelli di Bormio se conducessero fuori di Bormio per giorni trè doppo la compra fatta, e che quelli di Bormio paghino similmente il pedaggio, e detto dato s'affitti quando s'affitta il detto dato del pedaggio de castroni.

È aggiunto, che niuna persona debba passare con detti cavalli ò altre mobilie come sopra fuori della Terra Maestra di Bormio, che prima non paghi detto pedaggio à quelli che hanno detto Dato, e se si ritrovasse persona, che non avesse pagato, che sij incorso nella pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla, asino, ò asina, e la mettà di quella pena vadi alle persone accusanti, e qualsivoglia possa accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e della pena.

È aggiunto l' anno 1407 in giorno di lunedì alli 26. del mese di Luglio, che detto pedaggio de cavalli si paghi tanto per li terrieri, quanto per li forastieri tanto de cavalli, ò cavalle, mulli, ò mulle, asini, ò asine.

Di più viene aggiunto, che non vi sij alcuna persona, ne esservi debba tanto estranea, quanto terriera, ed abitatrice in Bormio, quale in modo veruno ardisca fraudare il Dato, e Pedaggio di tutta la mobilia tanto grossa, quanto minuta, ò con cavalli, ò senza che si comperi in Bormio sotto pena di soldi cinque per qualsivoglia capo di mobilia minuta, e di soldi venti per qualsivoglia capo di mobilia grossa, cioè bovi, vacche, vitelli non latenti, e manzetti, e di soldi quaranta per qualsivoglia cavallo, ò cavalla come sopra, della qual pena ne pervenghi la mettà al Comune, e l'altra mettà all' accusatore di dette robbe che si conducessero contro la forma, e confini posti nelli statuti della Terra di Bormio. Qual statuto parimenti per li SSⁱ è confermato, salvo le persone delle Trè Leghe, quali non paghino niente, così però, che non fraudino come sopra nel precedente Capitolo.

Del Pedaggio della Lana. Cap. 242.

Ancora vien stabilito, che ogn' anno s'affitti il pedaggio delle lane, che si conducono fuori di Bormio, la forma del qual pedaggio è tale, che di qualsivoglia lane, che si conducono fuori della Terra di Bormio si paghi, e pagar si debba un' Imple per qualsivoglia libra di lana al Comune, ò à quello, che hà il Dato dal Comune per il pedaggio d'essa lana, e che niuna persona tanto terriera, come forastiera debba condurre fuori di Bormio alcuna lana senza pagar il pedaggio di detta lana al Comune, ò à quello il quale hà il Dato del Comune sotto pena della perdita d'esse lane. E se alcuna persona vendesse alcuna lana in Bormio ad alcun forastiere, che non passasse alla stadera del Comune, ò à quello, che hà esso Dato del Comune non pagasse il pedaggio al Comune, che all' ora il venditore d'essa lana sij obligato pagare esso pedaggio à quello, che hà il dato del Comune salvo le persone delle Trè Leghe, quali non paghino niente.

Del Pedaggio delle Balle. Cap. 243.

Ancora vien ordinato, che ogn' anno s'affitti il dato del pedaggio delle Balle in questa forma, cioè che quelli, che hanno il Dato dal Comune possino scodere da qualsivoglia persone, tanto terriere, quanto forastiere, che conducono, ò passano con qualche balle di panno per le scale del bagno, o per quelle di Frele verso l'Alemagna, ò Agnedina soldi cinque Impli per qualsivoglia somma, e qualsivoglia balla, e d' Impli quattro per qualsivoglia staro di lib. 20 à raggione d'oncie 16^{1/2} per libra secondo che pesarà quella balla, e ciò in arbi-

trio del mercante, ò della persona, che conduce quelle balle, e se qualcheduno conducesse d'una mezza pezza in giù solamente, niente di meno sij obligato pagare, e similmente quelli, che hanno detto pedaggio dal Comune possino scodere per qualsivoglia balle di bignolato, e li mercanti paghino al detto modo. È aggiunto, che quelli che conduranno, ò faranno condurre esse balle debbino pagare il pedaggio al Comune, ò à quello, che averà detto Dato dal Comune avanti passino fuori della Terra di Bormio, e se si ritrovasse fossero passati, e non avessero pagato, che sijno incorsi nella pena di soldi cinque per qualsivoglia balla, la mettà della qual pena pervenghi al Comune, e l'altra mettà in qualsivoglia accusatore, e qualsivoglia persona possi accusare.

Dell' Erbatico maggiore. Cap. 244.

Ancora viene statuito, che qualsivoglia persona che condurrà in Bormio alcuna mobilia, tanto grossa, quanto minuta dalle parti estranee, cioè dalle kalende di Marzo sino à mezzo il mese di Settembre paghi, e pagar debba al Comune, ò à quelli, che averanno, ò riceveranno detto Erbatico dal Comune conforme di sotto si contiene, cioè per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla Impli quindici, per qualsivoglia asino, ò asina, bue, ò vacca, et armenti Impli dieci, salvo de vitelli latenti niente si paghi, e per qualsivoglia peccora, moltone, ò capra, e caprone Impli cinque, salvo per li capretti lattenti, ed agnelli, quali non sijno mai stati tosati non si paghi niente, e se detta mobilia fosse stata in Bormio per due giorni, e trè notti, non computando in detti giorni, e notti li giorni, ne quali si conducesse detta mobilia in Bormio, e ne quali si sono partiti da Bormio, che saranno stati, oltre il soprascritto termine si paghi secondo l'Erbatico soprascritto, e come sopra si legge, salvo, e risservato che qualsivoglia della soprascritta mobilia, che si averà datta ad inverno fuori di Bormio, per la quale si mostrassero alcune carte, ò consigli non si paghi niente, e per tutti quelli cavalli, ò cavalle, mulli, ò mulle, quali averanno datto all' Erba non si paghi niente se potrà provare, che detti cavalli, e come sopra invernati, ò invernate saranno in Bormio sino alle kalende di Marzo, salvo delle persone, che conducono un cavallo, ò cavalla per cavalcare non si paghi niente, e similmente delli vitturini non si paghi niente, cioè di quelli, che conducono alcuna mobilia per causa di lavorare, mentre essa mobilia averà tenuto à fieno, ed eccetto le persone estranee, che fugono in Bormio con la sua mobilia per causa di guerra per li quali non si prendi niente,

se non fossero stati in Bormio oltre un mese con la detta mobilia, mentre vatenghi in se detta mobilia, e se fossero stati oltre il soprascritto mese paghino il soprascritto ErbatICO in alcun tempo dell' anno della mobilia, che conducessero in Bormio e se li Beccari alle Beccarie di Bormio esse mobilie non ammazassero paghino per pena al Comune per qualsivoglia capo di mobilia, tanto grossa, quanto minuta soldi cinque, e pagata detta pena, niente di meno sijno obligati pagare detto ErbatICO, e se avessero condotto detta mobilia nel tenere dell' ErbatICO, e quelli, che hanno detto ErbatICO dal Comune, e due persone insieme possino accusare, qual accusa pervenghi al Comune, ò à quelli, che fanno esse beccarie che avessero per noto esso ErbatICO dal Comune frà giorni quattro doppo averanno condotto detta mobilia sotto la predetta pena.

Item per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla, asino, ò asina, bue, ò vacca, armento, moltone, peccora, capra, ò caprone, che si conducessero dalle parti estranee in Bormio, da mezzo il mese di Settembre sino à S. Gallone paghi al Comune, ò à quelli, ch' averanno esso ErbatICO dal Comune per qualsivoglia cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla, asino, ò asina, bue, ò vacca, armento Impli quattro, e per qualsivoglia moltone, peccora, capra, ò caprone Impli due per quattro giorni avanti la Festa, e non paghino niente per essa mobilia come sopra, e quelle persone, ch' averanno pagato una volta esso ErbatICO non possino più esser costretti à pagar detto ErbatICO in detto termine, e qualsivoglia persona, che averà condotto detta mobilia sij obligata essa dare in iscritto, e manifestare a quelli, che hanno l'ErbatICO dal Comune frà giorni cinque doppo averanno condotto essa mobilia sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia persona, e per qualsivoglia volta, e niente di meno paghi esso ErbatICO al Comune, e quello che hà detto ErbatICO, ò due persone assieme possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e l'accusa pervenghi per l'altra mettà al Comune, e debbino, e sijno tenuti giurare, che non faranno alcun patto con alcuna persona d'esso ErbatICO sotto pena di soldi cento Impli per qualsivoglia persona, che averà esso ErbatICO dal Comune, e per qualsivoglia patto, e volta, qual pena pervenghi al Comune, e se alcuna persona di Bormio, ò abitante in Bormio pagherà l'ErbatICO non sij obligato pagare in tutto l'anno alcun pedaggio, e se alcune persone forestieri non abitanti in Bormio averanno pagato l'ErbatICO non sijno obligate pagare il pedaggio se staranno sopra il Territorio di Bormio oltre il detto termine di sopra ordinato salvo che alcuna mobilia minuta non possi fare alcuna

dimora sopra l'Alpe di Mombraglio, se non per andare, e ritornare, e non dimorare, come nel dato di essa alpe si contiene. È aggiunto che le predette pene ordinate sopra le persone, che fanno patto come sopra due parti pervenghino al Comune, e la terza parte pervenghi in qualsivoglia persone, che danno esse accuse. L'anno 1515 li 6 di Giugno è aggiunto che per l'avenire qualsivoglia persona di Bormio con suoi danari comprando alcuni bestiami minuti, come le peccore, moltoni, capre, o caproni, e quelli che averanno condotto ad istadiare nello Territorio di Bormio non sijno tenuti pagare al Comune, o alli Agenti per quello se non Impli trè per qualsivoglia capo di peccora, e moltoni, e nel resto nel Capitolo attinenti s'osservi secondo l'uso dell' Alpe di Mombraglio si devono pagare soldi quattro per qualsivoglia capo di Bestiame grosso secondo l'ordinazione delle lettere dell' Ill^{mi} SSⁱ delle Trè Leghe nel medemo luogo, dove si dice, che la persona, che condurrà, o averà condotto paghi. È aggiunto, e dichiarato, che se alcuna persona forastiera, che condurrà come sopra non tenesse detta mobilia nel spazio contenuto nel statuto, e conducesse essa mobilia fuori, o la vendesse sij obbligato pagare esso Erbatico, e quelli, che comprano essa mobilia sijno obbligati pagare detto Erbatico, come se essi avessero condotto essa mobilia, e nel resto s'osservi in tutto come in quello capitolo, nel qual statuto per li prefati SSⁱ delle Trè Leghe è ordinato, che salve siano le persone delle Trè Leghe.

Che non si debban condurre Pecore Tesine ad istadiare. Cap. 245.

Ancora vien ordinato, che per l'avenire non sij alcuna persona tanto Forastiera, quanto Terriera, che ardisca ne presumi condurre in alcune parti del Territorio di Bormio ad istadiare alcune peccore Tesine sotto pena di L. 10 d'applicarsi al Comune per qualsivoglia persona contro faciente, e per qualsivoglia Centenaro di peccora tesine condotte per il modo come sopra, oltre se per alcuna persona in testimonio di due persone degne di fede sarà data l'accusa, che all' ora sij partecipe del guadagno di quella condanna, e l'altra mettà pervenghi al Comune.

Di non stadiar Vache da venticinque capi in sù. Cap. 246.

Ancora è ordinato, che per l'avenire non sij alcuna persona di Bormio, o in quello abitante, che volendo tener in alpe nelle Alpi di Bormio, o del suo Territorio, qual ardisca, ne presumi tenere oltre venticinque armenti, cioè capi per

qualsivoglia stalla, ò Alpe, e ciò sotto pena di soldi 20 per qualsivoglia capo d'Armento da pertocarsi nel Comune, salvo se qualche persona avesse portato l'accusa, che abbi la mettà di quella condanna, e l'altra mettà s'aspetti al Comune.

Che non si orini, ne si faccino altre sporchizie in Canonica. Cap. 247.

Ancora vien stabilito, che niuna persona non debba ne possa mandare, sporcare, ne orinare nella Canonica di Bormio sotto pena di soldi cinque Impli per qualsivoglia persona, et volta, e qualsivoglia persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune, eccetto nel necessario, nel qual ben possa farsi il suo bisogno, e negozio.

Delle spese da farsi agl' incarcerati. Cap. 248.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che metti, ò farà mettere nelle priggioni del Comune alcune persone del Comune solamente, ò divisamente, sij obligato à questi dare ogni giorno Impli dodeci se fosse solamente una persona, che si detenesse, e che sij obligato il detenuto tanto per le spese quanto per la sorte de danari. Più per li prefati SSⁱ à richiesta delli Agenti del Comune è aggiunto che si dijno soldi trè Impli di spese computato il primo soldo di statuto, e seguita la condanna dal sig. Podestà della prima costretta, che il sig. Podestà con l'ajutto de SSⁱ Reggenti se faranno di bisogno faccino condurre tal costretto nel Palazzo nelle carceri, e qui quello detenere sinche si concorderà con la parte, e con quello, che fà esso dettenere, qual sij obligato dare al detenuto soldi trè Impli per le spese per qualsivoglia giorno, ed esso molestante non sij tenuto più oltre constringere, mà sempre abbi vigore la prima affermazione.

Del pagamento della stadera del ferro lavorato, e crudo. Cap. 249.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, che conduce fuori del Territorio di Bormio, o farà condurre alcun ferro lavorato, ò crudo, paghi al Comune, ò à quello, che hà la stadera dal Comune all' incanto Impli due per qualsivoglia Centenaro di ferro crudo, e ciò tanto pesato, quanto non pesato.

Similmente per li prefati SSⁱ à riquisizione delli Agenti del Comune è aggiunto, che li Forastieri, che conducono, ò fanno condurre il ferro lavorato, ò crudo fuori del Territorio di Bormio sij obligato pagare al Comune di Bormio Impli sei per qualsivoglia peso di ferro lavorato, ò crudo, e similmente

sij obligato pagare il Condottiere delli acciali fuori del Territorio di Bormio, e ciò tanto pesati, quanto non pesati, ed il Daziario sij obligato pesare se vogliono quelli che conducono, e li Terrieri sijno obligati secondo il statuto.

Del buttiro da non condursi fuori di Bormio. Cap. 250.

Ancora è statuito, e ordinato, che li Officiali del Comune, che per li tempi saranno abbino arbitrio di mettere li Zalapoterij privati sopra le persone, che conducono buttiro fuori di Bormio sotto pena di soldi venti per qualsivoglia staro, persona, et volta, quali Officiali non possino far grazia ad alcune persone, che conducono buttiro fuori di Bormio, salvo, che bene possino far grazia alle persone di Valvenosta, che conducono buttiro in Valvenosta d'un staro solamente per qualsivoglia persona, e li Zalapoterij, che daranno essa accusa, ò vero una persona in testimonio d'un'altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenghi al Comune. Nota che li prefati SSⁱ delle Trè Leghe il presente statuto in quanto alli Forastieri hanno risservato, acciò li Forastieri possino condurre, e ricondurre il buttiro, ed altre cose, e liberamente condurre, e mercantare in Bormio, ed in tutto il suo Territorio in tutto, e per tutto come si contiene di sopra nel statuto da farsi mercato frà forastieri e del libero transito, come al Capitolo 38, al quale il presente statuto si riferisce. Si veda la revisione fatta per l' Ill^{mi} SSⁱ delle Trè Leghe in publica dieta fatta in Ilans 1583, cioè dove si dice, che li Forestieri possino mercantare, ed avere il libero transito impune per il Territorio di Bormio, e Mombraglio con cavalli, e con altre bestie cariche, e non cariche, e con qualsivoglia mercanzia come sopra in detto Capitolo si contiene, mà ora in vigore della prenominata ordinanza come sopra, e revisione per gl' Ill^{mi} SSⁱ come sopra è ordinato, che non abbino transito, se non come hanno avuto per avanti, e che li privilegi, e statuti vecchi di detta Communità sopra di ciò disponenti s'osservino sempre.

Delli Custodi, ò sian Pastori delli Cavalli nella villa. Cap. 251.

Ancora vien statuito, che ogni Custode de Cavalli nella Terra Maestra per l'avenire debbi chiudere, e tener dentro di notte sotto pena di soldi due per qualsivoglia cavallo, e volta, e che una persona in testimonio d'un'altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Della pena delli Esatori dell' Ellemosine, e del Caniparo del Comune di Bormio. Cap. 252.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia persona, la quale si elleggerà per esattore delli Fitti dell' Ellemosine, e non vorranno essere paghino per pena al Comune L. 3 Impli, e quello, il quale sarà eletto per caniparo delle robbe del Comune e non vorrà essere paghi per pena al Comune L. 5 Impli.

Delli Esattori delli Fitti dell' Ellemosine. Cap. 253.

Ancora è statuito, che per l'avenire d'anno in anno si elleggi l'esattore de fitti dell' Ellemosine, e quell' Esattore sij tenuto dar sigurtà nel quaderno delle sigurtà del Comune per la summa de detti fitti, e sij obligato pagare al Caniparo maggiore del Comune à S. Andrea Apostolo ogn' anno sotto pena del quarto.

Delli Officiali del Comune, quali sijno obligati di far muovere la biada, o sia grano del Comune. Cap. 254.

Ancora è ordinato, che per l'avenire qualsivoglia sorte delli Officiali del Comune, qual sarà al mezzo del mese di Giugno sino à mezzo il mese d'Ottobre debbino, e sijno obligati far muovere tutta la biada, che sarà nel Comune, e ciò sotto pena di L. 5 per qualsivoglia sorte esistente in quel tempo, se delle predette cose saranno negligenti.

Delli sovrastanti à tener le Chiavi delli solari del Grano del Comune. Cap. 255.

Ancora è ordinato, che per l'avenire gl' Officiali del Comune abbino arbitrio d'elleggere un uomo sufficiente, qual sij obligato, e debba tenere le chiavi del Comune appresso di se assieme con il Caniparo della Biada del Comune sudetto, e delli solari, e quello, che si metterà di Caniparia in Caniparia alle spese Communi.

Del Salario delli misuratori del Vino del Comune. Cap. 256.

Ancora è statuito, che per l'avenire qualsivoglia misuratore del vino del Comune abbi di salario del Comune ogn' anno soldi venti Impli per qualsivoglia di loro.

Di non mettere Cavalli intieri nelli infrascritti pascoli. Cap. 257.

Ancora vien decretato, che niuna persona forastiera, ò terriera debba mettere alcun cavallo intiero, e non castrato in Mombraglio, nell' Areit, in Rovinazza, ed in alcuni altri pas-

coli nella Terra di Bormio sotto pena di soldi dieci Impli per qualsivoglia cavallo, persona, e volta, e qualsivoglia persona in testimonio d'un altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e li accusatori del Comune possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa come sopra.

È aggiunto l'anno 1534 nel mese di Giugno, che se per l'avenire si metteranno in alcuni altri pascoli alcuni cavalli intieri, che dassero alcun danno ad alcuni altri cavalli, ò cavalle, che non sijno di quelle persone, delle quali sarà il cavallo sij la pena di L. 5 Impli, computata la prima pena nel soprascritto capitolo contenente di più, che tal persona, della quale fosse quel cavallo, che avesse dato esso danno possi esser personalmente costretto à pagare il danno, che sarà tassato, e che tal cavallo non castrato avesse dato ad altri cavalli come sopra.

Della parte dell' accuse de sentiti, e Prati delle Alpi. Cap. 258.

Ancora è ordinato, che per l'avenire qualsivoglia aggiustatore delle strade di Bormio, de Prati, dell' Alpi, quali per l'avenire per gl' Officiali del Comune di Bormio si transmetteressero abbino la terza parte dell' accusa, quale per quelli si daranno.

Delli Accusatori della Coltura, Alute, ed Areite. Cap. 259.

Ancora è ordinato, che qualsivoglia accusatore possi accusare qualsivoglia persona per mobilia nella Coltura, nell' Alute, nell' Areite, e mettere nel quaderno delle Condanne del Comune, ed in caso detti condannati non avessero à pagare detta condanna al Comune, che all' ora per il Comune sijno costretti detti accusatori personalmente à pagare detta condanna; e di più è aggiunto, che mentre la persona fosse condannata partisse da Bormio, e non potesse pagare la condanna fattagli, che li accusatori d'essa condanna sijno obligati retrodare al Comune la sua parte contingente à quelli, che averanno ricevuto dal Comune. È aggiunto l'anno 1534 nel mese di Giugno che per l'avenire qualsivoglia accusatori sijno obligati avisare le persone che tengono le possessioni, nelle quali fosse fatto il danno, e in se trattenere tal mobilia sinche sarà fatto tal aviso, e fatto detto aviso, che la persona, che averà sostenuto il Danno, possi far stimare, e tassare il danno fatto nel termine di giorni trè prossimi avenire doppo l'aviso fatto, e la stimazione, ò tasseda, qual persona, che averà dato il danno, ò di quello saranno le mobillie, quali avessero dato il danno possi essere personalmente costretta à pagar tutto ciò sarà

stimato, ò tassato, e che li servidori del Comune, ò procuradori delle Colture, e li salterij abbino fede di tal mobilia ritrovata come sopra, ed altre persone possino accusare, ed in testimonio d'un altra persona, e che li servidori, procuradori, e salterij non possino dare quella mobilia del quale è sotto pena di L. 5 Impli per qualsivoglia volta, servidore, e saltero, che contrafarà sinche sarà fatto tale avisamento.

Delle strade d'accomodarsi dalle persone, che hanno le possessioni appresso dette strade. Cap. 260.

Ancora è ordinato, che quelle strade, che si ritrovassero rovinate per il diluvio dell' aque s'accomodino per quelle persone che hanno possessioni appresso le strade e gl' Officiali del Comune abbino arbitrio d'accomodare dette strade come stavano per avanti per li possessori delle possessioni di quelle à spese loro, e se così saranno quelle strade delle vicinanze, che sijno rotte, che detta vicinanza sij obligata aggiustare, e che quelle persone che averanno le possessioni appresso le strade rotte, che detta vicinanza sij obligata ad accomodare dette strade rotte per esse possessioni al men danno, e che quelle persone, ch' averanno possessioni appresso dette strade rotte, ò la vicinanza sijno costretti ad accomodare dette strade, come sopra si contiene.

Della via del q^m Confortaccino de Bonazzi à Cepina. Cap. 261.

Ancora è statuito, che gl' Officiali del Comune abbino arbitrio d'elleggere un sovrastante, qual debba ricercare d'aggiustare la strada di Cipina per mezzo il Campo di Confortaccio de Bonazzi, e prendere d'esso campo, secondo, che à quello parerà di ricevere d'esso campo per meglio accomodare detta strada, che quando detta strada sarà accomodata, che indi per avanti detto Confortaccio, ò quello del quale sarà il campo sij tenuto sostenere detta strada ad ogni loro spese, salvo se essa strada si rovinasse per l'Ada, che all' ora s'accomodi per il Comune, e che non si pascoli con veruna sorte di mobilia sotto di essa strada sotto pena, come nelle proibizioni delle Colture. Di più è ritrovato secondo un Consiglio fatto l'anno 1397 alli 5. di Giugno, che un certo Gio. de Lorenzo Pasqual, che ora hà detta Possessione hà ricevuto dal Comune L. 10 Impli à quello numerate da Bonett Janzon Caniparo del Comune per la mettà di L. 11 Impli per quelle spese in far trè Arche appresso l'Ada in difesa di detta strada, e niente di meno il soprascritta Consiglio resti in suo essere.

Di mantenere la strada di Magliavacca. Cap. 262.

Ancora è ordinato, che li vicini del Doss della Croce in sù debbino, e sijno tenuti accomodare le strade del Doss della Croce in sù sino à Magliavacca concordevolmente, e talmente che possa andar un Carro, con un paro de Bovi à loro spese sopra il suo, e sopra il Terreno del Comune.

Delli Conti di Turriplano in dentro da mantenersi dalli Vicini. Cap. 263.

Ancora vien statuito, che li vicini del ponte di Turriplano in dentro sijno obligati far il ponte d'Isolaccia, e quel ponte mantenere, e che possino prendere legnami dà per tutto per far detto ponte, ed abbino dal Comune una somma di vino per qualsivoglia volta, che faranno quel ponte di novo.

Delli Prati di Livigno tensi sino al Forno. Cap. 264.

Ancora vien statuito, che tutti li prati esistenti, e giacenti in Livigno dal Campaz in giù, cioè bigera, sonvera, e di quelle contrade sin' al Forno di Livigno intanto sijno proibiti sotto pena di soldi dieci per qualsivoglia cavallo, o cavalla, e per qualsivoglia capo di mobilia, tanto di giorno, quanto di notte, e che una persona per il suo giuramento possi accusare, e di detta pena la mettà pervenghi al Comune, e l'altra mettà nell' accusatore, qual' accusatore abbi spazio di giorni 15 di portare l'accusa, e che sij costretto, e che s'apponi nel statuto del Comune.

Della Via di Piatta d'accomodarsi. Cap. 265.

Ancora vien statuito, che qualsivoglia persona, che tiene possessione appresso la strada di Piatta, che abbi la strada roversevole, ed immonda sino al Dosso di Piatta possi esser accusata di soldi trè Impli per qualsivoglia persona, e possessione roversevola, e d'Impli dodeci per la strada mal' aggiustata, e si cerchino, e s'aggiustino 4 volte all' anno, ed ogni volta si costrui, e s'aggiusti.

Di procurarsi la Via di Poirà. Cap. 266.

Ancora vien statuito, che gl' Officiali del Comune, che per li tempi saranno sijno obligati aggiustare la strada di Poirà ogni anno nel mese di Luglio, e che si condanino tutte le persone, che non hanno buona strada alle loro possessioni di soldi trè Impli per qualsivoglia persona, et volta.

Delli ponti delle Contrade d'accomodarsi dalli Anziani. Cap. 267.

Ancora vien ordinato, che qualsivoglia Anziani di qualsivoglia contrada di Bormio per l'avenire sijno personalmente costretti tutta volta che farà di bisogno ad accomodare li ponti delle Contrade, e similmente detti Anziani possino personalmente costringere qualsivoglia suoj vicini, come à quelli si farà Taglia per essi ponti, e spese fatte in quelle occasioni.

Di Ruinazza tensa dalle peccore, e Moltoni per pascolare. Cap. 268.

Ancora vien decretato, che tutta Ruinazza sij prohibita alli Moltoni, e peccore solamente, cioè dalle Calende di Maggio sin che li bestiami vengono dall' Alpi sotto la contenuta pena nel statuto de sentiti, e che s'aggioghi nel statuto del Comune di Bormio, salvo nell' andare, e rittornare, e non fermarsi.

Delli Ronchi fatti Coltura. Cap. 269.

Ancora è ordinato, che tutti li Ronchi della Terra, dal Fredolfo in quà verso la Terra, e ancora li Ronchi, e campi appresso Tresenda siano, ed esser debbano Coltura, e che si procurino ogni mese, e si accusino nella giusa dell' altre Colture della Terra, e si possino pascolare siccome si pascola nell' Alute.

Di procurare, ed accomodare la foce delli Prati di Cogoluzzo. Cap. 270.

Ancora è ordinato, che li Anziani della Contrada di Fumarogo debbano, e sijno obligati procurare, e commodare la foce di Cogoluzzo, sotto à Cogoluzzo andando di sopra li prati d'Osteglio ogn' anno, e che si possino condannare li vicini de detti prati d'Osteglio di soldi cinque Impli all' anno, siccome si condaneranno nell' Alute se saranno negligenti à fare dette foci.

Delli Prati d'Osteglio fatti Coltura. Cap. 271.

Ancora è ordinato, che tutti li prati d'Osteglio dalla Valle Cadolena in dentro siano, ed esser debbano Coltura, e si procurino li Ronchi fatti Coltura in tutti li modi siccome sono li Ronchi che sono fatti Coltura, e questo in vigor d'una supplica fatta dalli vicini di detti prati, e mostrata in Consiglio.

Della via d'Anglarre, e di Feleito. Cap. 272.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona, che averà possessioni in Anglarre, ed à Sapello sia obligato far buona via

sopra il suo, in modo che detta via sia larga mezza pertica che si possi carreggiare, ed ogn' anno nell' estate si comodi almeno una volta, e si possi accusare almeno di soldi cinque per ciascuna persona, e volta.

**Di procurare, ed accomodare la via di S. Spirito sino à Santa Lucia.
Cap. 273.**

Ancorà è ordinato, che da qui in avanti si commodi, e si procuri la strada di Tresenda, dalla Chiesa di S. Spirito sino alla chiesa di Santa Lucia della via Sporca, e della strada rotta nel tempo che si accomodano le strade da Santa Lucia sin' à S. Brizio nel mese d'ottobre, ò vero novembre, et questo sotto pena di soldi 3 Impli per la strada sporca, e rotta, e per ciascuna persona, possessione, e volta.

Di non pigliar pietre sotto il ponte di Combo. Cap. 274.

Ancora è ordinato, che niuna persona in alcun modo, ò ingegno debba pigliare, ne mettere alcuna pietra dal principio dell' arca, che è per mezzo l'orto del q^m Gio. Campana sino al ponte di Combo sotto pena di soldi venti Impli d'applicarsi al Comune.

Di non pigliar legname del Comune in alcune parti. Cap. 275.

Ancora è ordinato, che non sia alcuna persona, qual pigli legname nelle arche, e restelli del Comune, ne in altri luoghi, ove sia legname del Comune, e questo sotto pena di soldi venti Impli per ciascuna persona, e volta, e li Officiali del Comune possino mettere raportatori, ed abbino la mettà dell' accusa.

Di non folare, ne vangare Coiri nel Cortivo del Comune. Cap. 276.

Ancora è ordinato, che nell' avvenire non sij alcuna persona, che foli, ne gramoli alcun Corame nel Cortivo del Comune, ne faccia vangare sotto pena di soldi cinque Impli per ciascun Coiro, e che li Officiali, che saranno in quel tempo siano obligati procurare sotto pena di soldi 40 Impli per ciascun' Offiziale, e che non debba permettere vangare sotto la pena sudetta.

**Delle peccore, ed altre mobilie, che non possino pascolare nell'
Areite. Cap. 277.**

Ancora è ordinato, che da S^{to} Gallone in là sino alle kalende di Maggio le peccore possino pascolare nell' Areit senz' alcuna pena, e l'altra mobilia possi pascolare da S. Gal-

lone sino à mezzo il mese di Maggio senz' alcuna pena, e passato detto termine, li servidori del Comune possino accusare, e condannare secondo l'uso.

Di non mettere Cavalli, ne Bovi, ne altro Bestiame sotto li Coperti del Comune. Cap. 278.

Ancora è ordinato secondo un Consiglio fatto l'anno 1402 in giorno di Sabato alli due del mese di Settembre, che non sia alcuna persona di Bormio, ne abitante, ne straniera, la quale ardisca, ne presuma mettere alcuni cavalli, ne bovi sotto li coperti del Comune, e delle volte, ne sotto il coperto novo del Comune in occasione di guastare detti Coperti sotto pena, e banno di soldi cinque Impli per ciascun cavallo, ò cavalla, mullo, ò mulla, bue, ò vacca, ed asini, e la Famiglia del sig. Podestà, ed i servidori del Comune possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Della guardia delli Cavalli. Cap. 279.

Ancora è ordinato, che s'incanti ogn' anno il dato delle guardie delli cavalli forastieri, e terrieri da mettersi nei pascoli e che quelli, che hanno detto dato possino pigliare dalle stesse persone Impli sei per qualsivoglia cavallo, cavalla, mullo, ò mulla nel giorno, e nella notte, e ciò dalle persone forastieri solamente, e Impli trè per ciascun capo come sopra dalli terrieri.

Di non muovere li rampini nelle scale del Comune senza licenza. Cap. 280.

Ancora è ordinato, che non sia alcuna persona, la quale metta mano sopra le scale, e rampini del Comune per portare in alcuna parte senza licenza, e parola delli Officiali del Comune sotto pena di soldi quaranta Impli per ciascun rampino, scala, e persona, oltre la restituzione delle predette cose, salvo in caso giusto.

Della pena, e salario delli Avocati delle Chiese. Cap. 281.

Ancora è ordinato, che li Avocati delle Chiese presenti, e futuri siano obligati, e debbano esiggere, ò vero ridurre à sigurtà del Comune tutte quelle cose, che gli s'imponeranno, e notificheranno da ciascun Anziano delle Contrade, ò Esecutori delle Esaminazioni delli beni, e cose delle Chiese di Bormio, e ciò sotto pena, e banno di soldi venti Impli per ambidue li Avocati, e per ciascuno delli altri Capitoli quali non ridu-

cessero ad esecuzione, e ne quali ritrovasse fossero stati negligenzi, avuta la notizia dalli stessi Anziani, ò vero esatori, come sopra, avendo quelli di Salario dal Comune soldi quindici Impli per ciascheduno all' anno.

Di non pigliar in se dell' entrate del Comune. Cap. 282.

Ancora è ordinato, che ciascun sovrastante sopra tutti li negozij del Comune, il quale piglierà, ò riceverà in se dell' entrate del Comune oltre, ò di più di ciò che sarà necessario per i negozij del Comune à se deputati sia incorso nel quarto di tutto quello, che si ritroverà avere in se non ostante che debba avere per il suo salario doppo fatta la sua esaminazione.

Delli danari del Consorzio di Santa Maria Vergine. Cap. 283.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona, la quale sarà eletta, ò vero costituita al consorzio di S. Maria Vergine non debba distribuire li danari, quali detto Consorzio hà di fitto, cioè piutosto faccia elemosina della biada, che esigge per supplire quell' elemosina de danari, quali scodono, e li danari, che avanzaranno si dijno, e si consegnino al Comune, ò alli Officiali quali all' ora saranno, i quali distribuischino quelle, come di ragione sono obligati.

Da mettersi un Constituto sopra li danari di Zucco, ed altre entrate di S. Martino del Bagno. Cap. 284.

Ancora è ordinato, che dal Comune s'ellegga un probo uomo, il quale sia costituito sopra li danari de Zucco, della chiesa di S. Martino del Bagno, ed altre entrate di detta chiesa di S. Martino, il quale sia obligato procurare di pigliar fuori di detto Zucco i danari, i quali si ritrovassero in presenza delli officiali del Comune, ò uno di quelli, e di due vicini di Molina, e detti danari mettere in miglioramenti di detta chiesa con consiglio di detti officiali del Comune, ò di due di detti vicini di Molina, che saranno eletti da detti officiali una volta, ò due, ò più nell' anno, siccome al detto costituito parerà necessario, e far scrivere la spesa, e li ricevuti, e render conto al Comune ed à vicini di detta chiesa ò più presto, ò almeno in fine di due anni siccome piacerà al Comune, ed il quale costituito duri per due anni, e sia sforzato giurare detta costituzione sotto pena di soldi quaranta per ciascuno, che ricuserà detto officio, ed il suo sallario renduto che averà il conto sia tassato dalli officiali che all' ora saranno, ò da due vicini di Molina, quali piaceranno à detti officiali.

Della parte delle accuse delli Reportatori, che daranno l'accuse sopra li Giocatori. Cap. 285.

Ancora è ordinato, che quelli Reportatori privati, i quali daranno alcune accuse sopra alcune persone, che giocaranno de Svito, e permetteranno giocare de Svito, Taglio, Bassetta, et simili giochi dannosi in casa sua abbino la terza parte dell'accusa, e condanna.

Di non farsi li fassi corti di Ferro di minor peso. Cap. 286.

Ancora è ordinato, che si tenghi tal modo dalli Maestri delle Fusine di Bormio in far li fassi corti di ferro, ed il Padrone di dette Fusine da quì avanti sia obligato, e debba far detti fassi di pesi sette, ò più per ciascun fasso, ò di una libra almeno manco, e non più, e bollare detti fassi corti con due bolli, cioè un bollo del Maestro, che farà detto ferro, e l'altro della fuscina, ò del Padrone della fusina, ed in caso si ritrovassero detti fassi corti di meno del soprascritto peso, che all'ora sia pena à detti Maestri, che averanno fatto detti fassi, ed al Padrone della fusina di soldi venticinque Impli per ciascun di loro, e ciascun fasso, e che qualonque persona possi accusare, ed abbi la terza parte dell'accusa, e che li Officiali del Comune possino mettere rapportatori sopra di ciò, e qualonque sorta d'Officiali sia obligata ricercare, dando à sudetti Maestri il giuramento se averanno fatto nel loro Ufficio alcun fasso meno del soprascritto peso. E di più che li Officiali del Comune siano obligati dare il giuramento à ciascun pesatore che averà la stadera del Comune per ciascuna sorte d'Officiali se ne averà pesato, e che pesarà alcun fasso di ferro di minor peso, e che detti Officiali debbano notificare ciò al pesatore sudetto, ed il pesatore alli Officiali.

Che la Moglie possi pigliar fuori la Dote a sè fatta mentre che il Marito sia bandito della vita. Cap. 287.

Ancora è ordinato, che da quì avanti se alcun uomo di Bormio, ò abitante in Bormio incorresse in qualche bando della vita per omicidio, ò per furto, ò in qualonque altro modo, per il qual bando li suoj beni pervenissero nel Comune, che la moglie di detto bandito (se avesse moglie) vaglia, e possa pigliar fuori di detti beni di detto suo marito la dote, ò vero parte, come se detto marito fosse morto.

**Che non si facciano alcuni Instrumenti di Dote in frode de Creditori.
Cap. 288.**

Ancora è ordinato, che per l'avenire non si facciano alcuni Instrumenti di dote nel Comune di Bormio in danno de Creditori Forestieri, e di Bormio, ch' avessero d'avere per causa di mercanzie, ò altri debiti, ch' avesse il marito, che fà la Dote alla moglie.

Delli Beni delle Donne. Cap. 289.

Ancora è ordinato, che li beni delle Donne siano validi, e fermi, se però saranno Dotate per Instrumento publico con le solennità à ciò pertinenti fatto avanti che il marito avesse fatto li debiti ad alcuni, e che ciascun veda quello, che fà, e che darà alli uomini, che hanno moglie. Di più che niuna Donna possa vendere dei suoj Beni proprij senza parola di due suoj più prossimi parenti, e del Consiglio della Comunità di Bormio.

Delle Donne, che si maritano à parte. Cap. 290.

Ancora è ordinato, che se da qui avanti in tutto il Territorio di Bormio si mariteranno alcune Donne con alcuni uomini à parte, che intervenendo caso della Disoluzione del matrimonio, sia che vi sian figlioli, ò figliole, ò che non vengano, che dette Donne ò suoj eredi non abbino, ne possino avere se non la Terza parte de Beni mobili, ed immobili acquistati in Compagnia solamente, e non più, e similmente se alcuno averà avuto più mogli, che ciascuna d'esse, ò suoj eredi abbino solamente la terza parte de beni acquistati in Compagnia, cioè che mentre si siano congiunti in Matrimonio, ed in quello vivuti, e così singolarmente di moglie in moglie, cioè, che ciascuna Donna, che si mariterà in avvenire à parte abbi solo la terza parte de beni acquistati dal Marito in Compagnia di detta Donna, e così di Donna in Donna.

È aggiunto dalli prefati SSⁱ delle Trè Leghe, che la moglie stia alla terza parte delli acquisti, e discapiti, cioè alla terza parte dell' utile, e Danno.

Delli Forastieri che possino esser convenuti realmente dalli Terrieri nelle Strade, e fuori di Strada. Cap. 291.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona di Bormio, et habitante, che averà d'avere da qualche Forastiere di qualsivoglia condizione vaglia, e possa convenirlo realmente, e metter

mano, ò far metter mano sopra li beni di detto Forastiero debitore nella strada, e fuori di strada niun luogo eccettuato con il servitore del Comune, ò Fanti del sig. Podestà di Bormio senz' alcuna pena, quali robbe levate in pegno si consegnino alla ragione sinchè sarà conosciuta la ragione, e niente di meno la persona che farà levare detto pegno, e s'intenderà esser creditore sia obligata dare buona sigurtà, ò deponere il pegno delle spese, che si faranno in detta occasione se non potesse ottenere la causa, e se il Forastiere debitore non fosse presente, che il sig. Podestà ò Regenti del Comune debba mandare à far sapere à detto Forastiere alle spese di quello che perderà la causa, che venga à fare le sue difese, ò pagare frà giorni otto prossimi avvenire. Così intendendo, che il terriere, che farà levare il pegno sia obligato deporre li danari, ò il pegno delle spese, e non dar sigurtà, sopra di che si procedi secondo la forma delli statuti. Per li SSⁱ come sopra è moderato, cioè che li uomini del Comune di Bormio non possino convenire, ne sequestrare gli uomini delle Trè Leghe, ò à loro suditi, se di questi non averanno patto speciale, mà siano obligati seguire il foro della cosa, come è di ragione, mà li altri Forastieri si possino, come è in detto statuto, e come si contiene, e Forastiere si dice quello, che è fuori del Dominio delle Trè Leghe, salvo ancora per le spese cibarie fatte nelle ostarie per le quali si possino ancora sequestrare li uomini delle Trè Leghe, e loro sudditi.

Del Dazio delle strade del Bagno, Frele, e Livigno. Cap. 292.

Ancora è ordinato, che nell' avvenire ciascuna persona tanto forastiera, quanto terriera, la quale passerà per le strade del Bagno, e per le scale di Frele, ò altre dal Territorio di Bormio sopra il Territorio Forastiero, ò dal Territorio Forastiero sopra quello di Bormio andando, e venendo per detta via del Bagno, e per dette scale di Frele con somme tanto grandi, quando picciole paghi di pedaggio al Comune, ò à quelli, che faranno per lui danari dodeci per qualsivoglia somma tanto grande, quanto piccola, quale si conducesse con cavalli, ò cavalle, mulli, ò mulle, asini, ò asine, e ciascuna volta, che veniranno, anderanno, e passeranno nel modo come sopra, mà risservato il pedaggio delle Balle, e ciascuna persona di Bormio, ò in esso abitante, che passerà per la Valle di Livigno debba pagare Impli dodeci per ciascuna somma di sale tanto piccola, quanto grande, la quale si conduce per dette parti da Livigno per la pesatura di quel sale, eccettuati li Forastieri, che passeranno per quelle parti, e condurranno nel

modo, come sopra debbano pagare secondo l'uso, quest' ancora risservato quanto alla Stadera de Forastieri, che il sale de Forastieri si pesi, e si paghi per la pesatura al Comune, come al statuto, salvo, che se alcun Bormino vendesse, ò dasse sale ad alcuni Forastieri nelle contrade de monti del Territorio di Bormio che quella tale persona, che sarà ò venderà tal sale à detti forastieri in detti monti sia obligata à pesare detto sale, e farsi pagare detta pesatura del sale à ragione d'Impli due per ciascun peso di sale venduto, e sia obligata portar quelli danari al pesatore, ò al postero del Comune in termine di trè giorni prossimi avvenire doppo detta pesatura sotto pena di danari dodeci per ciascun peso di sale venduto, e sia obligata portar quelli danari, cioè del pedaggio, e della stadera siano assegnati nel salario del sig. Podestà, e quelli che saranno di più siano assegnati nel salario del sig. Medico, Phisico, ò del sig. Maestro delle scuole, nel qual statuto non siano comprese le persone delle Trè Leghe, le quali nelle premesse cose non siano obligati à cosa veruna, siccome dalli SSⁱ delle Trè Leghe è ordinato, ed ancora che niun Forastiere che passerà per il Comune paghi la pesatura, mà solo il Dazio, siccome nel statuto 38.

Si veda la revisione fatta dall' Ill^mi SSⁱ delle Tre Leghe in Dieta publica avuta in Ilanz l'anno 1563, che li Forastieri possino mercantare, ed avere libero transito impunemente per il Territorio di Bormio, e Mombraglio con cavalli, ed altre bestie caricate, e non caricate, e con qualonque mercanzia, come in detto Capitolo 38 si contiene, Ora però in vigore di detta revisione dalli prefati Ill^mi SSⁱ è ordinato, che li predetti Forastieri non abbino il transito se non come l'hanno avuto anticamente, e che si osservino li statuti vecchi, e privilegi della Comunità sopra dicio disponenti.

**Di non condurre Bestiame ad istadiare avanti che si faccia il
Consiglio di Popolo. Cap. 293.**

Ancora è ordinato, che non sia alcuna persona di qualsivoglia condizione si sia, la quale ardisca condurre alcun Bestiame Forastiero, ne far condurre, tanto minuto quanto grosso à stadiare in Bormio avanti il Consiglio di Popolo da farsi annualmente in Bormio sotto pena di soldi venti Impli per ciascun capo di bestiame grosso, e soldi cinque di minuto, e quello, che lo conduce debba pagare risservati li bestiami delle persone Bormine per far mercanzia, quali si possino condurre senza pena alcuna, e che li Officiali, che saranno di tempo in tempo non debbano, ne possino incantare il Dazio

dell' erbatico maggiore sinche non sarà fatto consiglio di Popolo annualmente, e che s'incanterà che tale incanto sia di niun valore.

Che non si tenga Bestiame Forastiero à stadiera in Bormio per fare mercanzia. Cap. 294.

Ancora è ordinato, che in avvenire non sia alcuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio, la quale in alcun modo, arte, ò ingegno ardisca, ne presumi di tenere, ne far tenere alcuna sorte di Bestiame grosso, ne minuto ad istanza d'alcun Forastiero per farne mercanzia solamente sopra alpi, monti, e pascoli di tutto il Territorio di Bormio sotto pena di soldi venti Impli per ciascun capo di Bestiame grosso, e di soldi cinque Impli per ciascun capo di minuto da pagarsi detta pena dalle persone, che piglieranno detti bestiami nelle Alpi, Monti, ò pascoli come sopra, e per ciascuna volta salvo nell' Alpe di Mombraglio, nella quale ben si possa condurre bestiame grosso solamente à stadiare secondo il statuto. E di più tali bestiami come sopra possino esser scacciati dal Territorio di Bormio, e chi porterà l'accusa abbi la mettà di quella, e l'altra mettà pervenghi al Comune.

Delle Bolette del Vino, e Dazio delle Corarie. Cap. 295.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona di Bormio, che condurrà, ò farà condurre vino in Bormio da qui avanti sia obligata, e debba pigliare le bolette per condurre detto vino dal Postero delle bolette del Comune di Bormio, ò vero dalle persone, che faranno à nome di detto Comune, e pagare soldi sette per ciascun carro di vino, che si conduce, ò vero Impli quattordecim per ciascuna somma di vino nel modo come sopra, da condurre, computato in quelli il Dazio delle corarie, qual Dazio non s'incanti, se non per li Forastieri in tutti li modi secondo l'uso delle corarie de Terrieri, e quelli che condurranno vino senza dette bolette in Bormio incorrino nella pena di L. 5 Impli per qualonque controficiente, e per qualonque somma, e volta, e chi porterà l'accusa abbi la mettà di quella, e l'altra mettà pervenga al Comune, la qual pena si debba pagare di mano in mano, e che il Deputato delle bolette del vino di detto Comune sia obligato, e debba diligentemente procurare, che non si conduca alcun vino senza dette bolette, e che ancora detto Deputato sia obligato andar à far conti, e saldare con li Daziari di Valtellina. Qual statuto, ed addizione fù fatta l'anno 1515.

Aggiunta alle bolette del Vino. Cap. 296.

Ancora s'aggiunge all' aggiunta fatta l'anno 1515 delle bolette del vino, che sia pena di soldi venti Impli per ciascuna persona, e volta, che condurà vino da Valtellina, e Valcamonica, se non darà notizia all' incantatore, ò verò à quelli, che averanno dette bolette dal Comune di tal vino condotto in termine di giorni dieci doppo tal condotta fatta, la qual pervenga all' incantatore, ò à quello, che averà detto Dato, il qual incantatore ò chi averà detto Dato non possi condannare se non per una condotta per volta, e non più computando ancora tutte l'altre pene, ancora computando nelli soprascritti giorni dieci, altri dieci giorni tanto in vigor de partiti de Consigli, quanto del statuto, e sue addizioni, e nel resto s'osservi secondo il tenore di detta addizione fatta l'anno 1515 salvi li Forastieri, quali non paghino alcuna boletta di vino.

Che li Consiglieri non abbino più d'un Offizio appresso l'Offizio di Consiglieri. Cap. 297.

Ancora è ordinato, che ciascun Consigliero del Comune di Bormio possi avere solamente un Offizio di sorte, e non più appresso quell' officio di Consigliero.

Di non incantare più d'una Decima. Cap. 298.

Ancora è ordinato, che niuna persona di qualsia grado, e condizione si sia possi incantare, ne far à suo nome incantare più che una Decima del Comune sotto pena di fiorini 10, e che tal' incantatore sia obligato giurare d'incantare tal decima à suo nome, e che non tenghi mano per alcun arte, in qualche Decima, ed ancorche averà incantata una Decima, possi ancora incantare in altro Dazio delli Dazij, risservati, e pagata, ò non pagata detta pena, che tale incanto nulla vaglia ne tenghi. Ancora per li prefati SSⁱ, e di volontà delli Agenti per il Comune tanto per la Terra di Bormio, quanto per le vallate del Comune di Bormio, se alcune persone particolari d'alcuna vicinanza si volessero investire di Decime nella loro vicinanza, che à quelli si diano, e s'investino per anni cinque prossimi, dando sigurtà di pagare al Comune il corso, che si ritrovasse alla ratha parte d'anni quattro.

Di non incantare gl' infrascritti Dazij d'un Dazio in sù. Cap. 299.

Ancora è ordinato, che niuna persona di qualsivoglia grado si sia possi, ne vaglia incantare, ne far à suo nome incantare alcuno delli infrascritti Dazij del Comune, cioè il Dazio del

Pedaggio, delle somme, e stadera del sale, e dell' erbatico maggiore del Comune dell' Alpe di Mombraglio, e il Dazio della Taverna maggiore del Comune da un Dazio in sù sotto pena di fiorini dieci, ed ancorche avesse incantata una Decima del Comune, e che possi ancora incantare uno delli Dazij del Comune eccettuati, se così li piacerà, ma delli altri Dazij, chi vuole possi incantare.

Di accompagnare la Santa Croce. Cap. 300.

Ancora è ordinato, che quando si porta la S^{ta} Croce fuori della Terra Maestra à qualche Chiesa delle ville, ò monti del Territorio di Bormio, che li Anziani di quella vicinanza dove si porta la santa croce siano obligati mandare trè uomini che accompagnino la S^{ta} Croce dalla Chiesa maggiore plebana di Bormio alla chiesa dove si porta, e doppo siano obligati quella accompagnare alla detta plebana de santi Gervasio, e Protasio di Bormio sotto pena di soldi venti per ciascun Anzianato, e similmente detti Anziani possino comandare à trè de suoj uomini sotto l'istessa pena, eccetto quando si porta à S^{ta} Maria di Livigno, che li Anziani di Livigno siano obligati sotto l'istessa pena mandare cinque uomini, quali accompagnino detta S^{ta} Croce nel modo come sopra, e che un Reverendo Prete, che sia in settimana ancora accompagni la S^{ta} Croce sotto l'istessa pena, e che il sig. Podestà ò suo L. T. possi ascendere al banco della raggione abbenche la S^{ta} Croce si porti fuori della Terra Maestra risservato quando si porta da S^{ta} Maria ò dalla Chiesa di Cippina in giù, e dalla chiesa di S. Martino di Pedenosso in dentro, e da S. Lorenzo d'Oga in sù, e dalla Chiesa di S. Gottardo di Forba in dentro, quando si fanno le processioni ordinate da Santa Madre Chiesa, che allora quando si porta la Santa Croce di là dalli luoghi soprascritti, e quando si fanno dette processioni come sopra ordinate, che il detto sig. Podestà, ò sia suo L. T. non possi ascendere al Banco della ragione generale.

Di deputare uno sopra le pese, e misure. Cap. 301.

Ancora è ordinato, che dal Consiglio assentato del Comune di Bormio si ellegga un probo uomo, qual sia Deputato sopra le pese e misure, il quale sia obligato pesare, e misurare à ciascuna persona tanto Forastiera, quanto Terriera, alla quale piacerà, e che la Comunità sia obligata mantenere trè brente del vino d'un istessa misura, ed una pesa espediente, qui non computata la pesa del sale.

Che li Chirografi non vaglino passati 10 anni. Cap. 302.

Ancora è ordinato, che se nell' avvenire vi saranno alcune persone che faccino alcun scritto di loro propria mano nelle mani d'alcuna terza persona, ò d'altre persone d'alcuna quantità di danari, ò di qualsivoglia altra robba, che tali scritti passati dieci anni, oltre il termine in detto scritto inserto siano, et esser debbano, e totalmente s'intendino di niun valore; questo risservato che se detti scritti fossero affirmati, come si affermano gl' Instrumenti d'obligi, che all' ora detti scritti debbano durare, come durano l'affirmazioni delli obligi, e che ancora passati li soprascritti termini che si possi stare alla fede della persona debitrice.

Di non cedere li Dazij. Cap. 303.

Ancora è ordinato, ed aggiunto, che niuna persona, che averà Dazij ad incanto dal Comune secondo il statuto possa dare azione in tutto, ne in parte ad alcun' altra persona, senza licenza del consiglio sotto pena di L. 10 Impli per ciascuna persona, e volta, tanto chi darà, quanto piglierà azione, e di più, che tale azione così datta come sopra contro questo statuto niente vaglia, mà sia cassa, e di niun valore.

Che li Consiglieri non si possino deputare ad essigere crediti del Comune. Cap. 304.

Ancora è ordinato, che niun Consigliere possi essere deputato ad essigere crediti del Comune, e che accetta simile Deputazione, paghi di pena al Comune L. 5 Impli per ciascuna volta, e nulla di meno tal deputazione nulla vaglia pagata, ò non pagata detta pena.

Delle Alpi del Comune d'affittare. Cap. 305.

Ancora è ordinato, e statuito, che nell' avvenire dal Comune di Bormio, ò li Agenti à suo nome possino affittare alli Tesini, ò ad altre persone l'infrascritte Alpi ogn' anno, cioè primo il Prato del Gallo con tutta la sua Alpe, ò vero Monte, ed edifizij. Tutta l'alpe di Forcola. Tutta l'alpe di Gavia. Item le alpi di Plaghera, dal Rino del soterato in dentro. L'alpe d'Albiola, e l'alpe di Valaccia, quale si dice spondaccia, e l'alpe del Forno siccome si terminerà, cioè le soprascritte alpi del Gallo, Forcola, e Gavia si possino affittare tutti li anni, mà l'alpe di Plaghera, e del Forno in un' anno, e l'altra nell' altro anno, e così perpetualmente, e così similmente dell' Alpi d'Albiola, e Valaccia ò spondaccia, Valaccia s'affitti in un' anno,

e l'altra nell' altro anno, e così perpetualmente s'osservi, si faccia, e si eseguisca. . Mà delle Alpi, e monti di Livigno s'osservi come sin' ora si è osservato, e se detti Tesini, ò altri che averanno detti monti con le sue gregi pascoleranno fuori delli termini à loro assegnati, che gli sia pena di L. 3 Impli per ciascun Centenarò di peccore, e castroni, e per qualunque volta, e li vicini di dette Alpi, ò vero uno in Testimonio d'un' altra persona POSSINO accusare, mediante il giuramento di quello, che porta l'accusa, ed abbi la mettà di quella, e l'altra mettà pervenga nel Comune. Ancora, che li soprascritti Tesini che averanno le soprascritte Alpi POSSINO stare per trè giorni, e due notti in viaggio con le lor peccore, computato il giorno, nel quale entrano sopra il Territorio di Bormio per causa d'arrivare in detta Alpe, la quale averanno dal Comune, salvo che quelli, i quali averanno l'alpi di Forcola non POSSINO stare in viaggio, se non per due giorni, ed una notte, e similmente s'intenda delli Tesini, che passeranno da Bormio nelle parti d'altri, e ciò sotto pena di soldi venti Impli per ciascun Centenaro, e volta. Li quali Tesini si POSSINO pignorare se averanno contrafatto per la soprascritta pena. Salvo, e risservato delli Tesini, che conducono peccore tesine nelli monti di Forba, li quali nel termine d'un giorno siano obligati d'aver condotte dette peccore nelli monti à loro affittati sotto l'istessa pena, e ciascuna persona di Bormio, ed in esso abitante POSSI accusare in testimonio d'un' altra persona, ed abbi la mettà dell' accusa, e l'altra mettà pervenga al Comune, e pure in niuna maniera si conduchino peccore tesine per il monte di Mombraglio, ne per passare, ne per altro modo sotto pena di L. 3 Impli per ciascun Centenaro e volta, la mettà della qual pena pervenga al Comune, e l'altra mettà all' accusatore, e si POSSINO pignorare.

Ancora dell' Alpi d'affittare. Cap. 306.

Ancora è ordinato, che le Alpi del Comune di Bormio si POSSINO affittare per il Comune di Bormio à chionque, secondo il solito, sicchè l'utilità, che pervenirà da dette Alpi pervenghi in tutto nel Comune, così però che s'affittino talmente che li uomini delle vallate, et altri di tutto il Comune di Bormio abbino Alpi, e pascoli per le loro bestie proprie invernate sufficientemente ad ogni loro uso, e quello, che averanno di bisogno non si affitti in lode de buoni uomini. E questo statuto è fatto dalli prefati Magf^{ci} SSⁱ à richiesta delli Agenti del Comune di Bormio, tanto per la Terra, quanto per le Vallate di Bormio.

Che le Vicinanze siano obligate far Boschi Tensi. Cap. 307.

Ancora è ordinato, che tutte le vicinanze del Territorio di Bormio sian obligate fare un bosco tenso per ciascuna vicinanza, se non averanno Boschi tensi, e ciò sotto pena di L. 10 Impli per ciascuna vicinanza, quali vicinanze siano obligate dare la notta di detti boschi tensi da mettersi nel presente statuto, e che niuno possi tagliare in detti boschi tensi se non con licenza del Consiglio, e delli Anziani della contrada di detto bosco.

Che li Forastieri non possino tagliar legname nel Territorio di Bormio, ne condurlo fuori. Cap. 308.

Ancora è ordinato, che niuna persona forastiera possi, ne vaglia tagliare, ne far tagliare in tutto il Territorio di Bormio senza licenza del Consiglio alcuna pianta di legni grandi, ne piccioli sotto pena di L. 10 Impli per ciascuna persona, e volta, la qual pena si possa conseguire contro la persona, che controfarà in ogni tempo quando piacerà al Comune, quando la notizia pervenirà al Comune, e se alcuno porterà l'accusa in testimonio d'un'altra persona abbi la terza parte dell'accusa, ed il resto pervenghi nel Comune quanto prima, che il Comune può conseguire detta accusa, e di più che niuna persona Forastiera, ne Terriera, ne abitante in Bormio ardisca, ne presuma condurre, ne far condurre fuori del Territorio di Bormio alcuni legnami senza licenza del Consiglio sotto pena di soldi venti per ciascun Centenaro di scandole, e di soldi cinque per ciascun Asse rasigata, e di soldi venti per ciascun legno grosso, qual pena si possa conseguire contro quelli, che vendono detti legnami, e si possono convenire per la fede di detti, che venderanno, salvo, se alcuno porterà l'accusa in testimonio d'un'altra persona, ed abbi la metà dell'accusa; e se alcuni legnami si conducessero fuori del Territorio di Bormio li Terrieri, ed abitatori di Bormio possino pigliare tali legni senza alcun impedimento.

Aggiunta fatta dalli SSⁱ al statuto antescritto che le Vicinanze sian obligate fare Boschi tensi. Cap. 309.

Ancora è aggiunto, ed ordinato circa i Boschi Tensi, e quali Boschi Tensi nominare si debbano, e qui scrivere per ciascuna Vicinanza, e Terra, ma circa i Boschi non Tensi, che à ciascuno sia lecito pigliar legni à suo beneplacito, ed uso e per uso di tutto detto Comune di Bormio liberamente, e senza alcun pagamento, e questo tanto nella Terra Maestra, quanto

altrove nelle vicinanze, è questo se i legnami non saranno condotti fuori del Comune di Bormio, e che il Comune, e Consiglio di Popolo possi sopra li tensi nominati ordinare, e conservare siccome gli parerà. Ancora di più, che niuno possi condurre alcun legname fuori del Comune di Bormio senza licenza del Consiglio, il qual Consiglio possi statuire la pena, ed ordinare sopra le premesse cose, e castigare siccome li piacerà, e ciò si tanto contro li Terrieri, quanto contro li Forestieri, e se alcuni Forastieri prendessero alcuni legnami senza licenza del Consiglio di Bormio, che il detto Consiglio possi castigare realmente, e personalmente detti Forastieri quando si troveranno aver avuto notizia, e questo tanto per li Forastieri, che guasteranno, e piglieranno, quanto per quelli, che condurranno detti legnami.

Della sponda di S. Brizio. Cap. 310.

Ancora è ordinato, che tutta quella sponda di S. Brizio cioè la sponda poiritia sia in tutto tesa, cominciando dal Rino di S. Martino Seravalle in sino giù alli Confini del Territorio di Bormio, ed il Comune di Sondalo, e così sino al filo, ò Cima di tutta quella sponda sotto pena di soldi venti Impli per ciascuna pianta grande, e di soldi dieci Impli per ciascuna pianta piccola, e si possa dar licenza dal Consiglio, ed in tutto secondo il statuto de Boschi.

Che le persone costituite in minorità non possino contraere, e neanche senza parola del Padre. Cap. 311.

Ancora è ordinato, che niuna persona esistente in minorità, cioè minore d'anni 25 possi ne vaglia contraere alcuni Instrumenti d'alienazioni con giuramento, ne senza giuramento, mà sij obligata à far detti Instrumenti con parole, ed autorità de Curatori costituiti, ò Deputati, e se alcuni se ne faranno senza parola come sopra, che siano cassi, e di niun valore, ed il Notaro, che rogherà, e traderà detti Instrumenti incorri nella pena di L. 5 Impli, la qual pena pervenghi nel Comune, e che niuna persona esistente in potere del Padre possi fare Instrumenti d'alienazione del Padre, risservato però li figlioli emancipati, e che averanno licenza dalli loro padri.

De Beni Rovinati. Cap. 312.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona nel Territorio di Bormio sarà che abbia, e tenghi alcuni beni immobili, ò edefizij, ò locazione perpetuale d'alcune altre persone, e che

detti beni per caso fortuito rovinassero in tutto, ò in parte, mentre che non sia espressa negligenza, ò malizia, frode, ò inganno delle persone, che hanno, e tengono detti beni, che all' ora il Sig. Podestà, e Deputati di sentenza possino de detti Beni, e fitti sentenziare, e pronunziare di raggione, e loro coscienza, come vedranno essere il caso, e se in detto fitto, ò locazione fossero più beni, ò fosse un sol bene, ò che da detti beni, ò di detto bene restasse tanto, che portasse la mettà del fitto contenuto nella locazione de beni rovinati nel modo come sopra, che all' ora se così sarà, che il Massaro, ò Massara, ò chi tenirà detti beni come sono sia obligato pagare tutto il fitto in detta locazione contenuto, e se detti beni rovinassero come sopra, e che si dichiarasse per sentenza, che il Massaro, ò persona, che averà detti beni non sia obligata à detto fitto, che all' ora detta persona, ò Massaro sia obligato rimettere le ragioni di detta locazione al Padrone de detti beni senza alcun strepito di lite.

Di quelli, che comprano fitti à robbe. Cap. 313.

Ancora è ordinato, che se avvenire sarà alcuna persona che comprerà alcuni beni d'altre persone di Bormio, e detti beni darà per locazione à fitto, ò à ragione d'altri beni, e robbe quanto à danari, che il Massaro, ò Massara abbi l'autorità ò sia arbitrio di pagare il fitto contenuto nella soprascritta locazione al Padrone, ò locatore, ò pagare detto fitto à danari e non le soprascritte robbe contenute in detta locazione à conto di L. 5 Impli per ciascuna L. 100 Impli di vera sorte, ò come il volgo dice à ragione di L. 5 per Centenaro, e così à rata per rata, e che il Locatore, ò Padrone possi conseguire il fitto per via di reguerza. Questo salvo, e riservando, che se i beni che s'affittano fossero proprij della persona, che gl' affitta, ò da quelli à locazione, che all' ora in tal caso il locatore ò locatrice possi affittare detti suoij beni, à robbe, ò à denari, ò parte à denari, e parte à robbe siccome gli piacerà, e si accorderà, e se altrimenti si farà, che tali Instrumenti che si faranno contro il tenore del presente statuto siano cassi, e quello, che si dice d'uno s'intenda di più.

È aggiunto dalli prefati SSⁱ che sia il censo, ò fitto à rata di sette per C°, e come si contiene nel Consiglio di Popolo fatto l'anno 1557 aggiungendo che se il Massaro vorrà nella festa di S. Michele pagare il fitto con danari, altrimenti non tanto di robbe, quanto di denari.

**Che li Terreni nuovi non si debbano vendere se non in Consiglio.
Cap. 314.**

Ancora è ordinato, che se in avvenire s'incantassero alcuni Terreni nuovi, ò vero guastivi, che li Canipari, e gl' altri Offiziali, che saranno di tempo in tempo non possino fare Instrumenti di vendita di detti Terreni, se non si faranno detti Instrumenti di vendita in Consiglio, e di partecipazione di tutto il Consiglio, e quello che misura detti Terreni sia obbligato giurare, che tal misura sia giusta. Nelle altre cose si faccia secondo il statuto, ò per dire secondo l'uso.

Di piantare li Termini. Cap. 315.

Ancora è ordinato, che nell' avvenire dal Consiglio assentato si deputino sei uomini, cioè trè nella Terra Maestra, ed uno per ciascuna valle, quali abbino autorità di piantare, e mettere termini alle possessioni trà quelle persone, che vorranno far terminare, se detti Deputati, ò due di loro saranno dimandati dalle parti, ò d'una di dette parti, i quali siano obligati à mettere detti termini otto giorni doppo che saranno avisati loro, e la parte contraria, e se la parte contraria non volesse essere presente al mettere detti termini non possino rimuovere detti termini passato un mese nel qual mese ben possa rimoverli, se di ragione in qualche cosa si sentirà aggravato pagando le spese fatte dall' altra parte, che fece terminare nel modo come sopra. Il tutto secondo il tenore del partito di Consiglio di Popolo fatto l'anno 1557, ò vero come sin adesso si è osservato dalli presenti Deputati in vigore di detto partito di Consiglio, ed in caso, che detti Deputati fossero levati da detto Offizio, ò alcun di loro morisse, che il Consiglio assentato ellegga altri in luogo loro, ò di lui con la medesima authorità.

**Che il Debitore si possi convenire realmente, e personalmente.
Cap. 316.**

Ancora è ordinato, che se alcun Terriere del Comune di Bormio averà dato ad imprestito ad alcun' altra persona Terriera del Comune di Bormio à qualche termine alcuni pronti danari, e che passato detto termine, se il Debitore non averà dato, e restituito, che il Creditore possi convenire il Debitore realmente, e personalmente.

Che niuno si possa convenire sotto li Giudici Ecclesiastici. Cap. 317.

Ancora questo capitolo è stato cassato siccome è contro la libertà ecclesiastica.

Delli Possessori di mala fede. Cap. 318.

Ancora è ordinato, che dove occorrerà trattare delli Possessori di mala fede, che sia arbitrio delli Deputati di sentenza, quali abbino ogni autorità di dichiarare, come à loro piacerà circa li possessori di mala fede ancorche fosse la prescrizione di vent' anni.

Di non aver comunione con Valtellina. Cap. 319.

Ancora è ordinato dalli SSⁱ viste le lettere dalli prefatti Ill^{mi} SSⁱ delle Trè Leghe concesse alla Comunità di Bormio che dove occorrerà che li SSⁱ delle Trè Leghe vorranno qualche Taglia, ò qualche spese imporre à loro sudditi, ò altre cose, che la Comunità di Bormio non sia arctata, ne si possi sforzare ad avere alcuna cosa comune con Valtellina, ne à contribuire alcuna rata con detta valle; mà se li prefati SSⁱ vorranno imporre qualche cosa à detta Comunità separatamente imponghino.

Che li Forastieri non possino dimandar spese, se non alla rata. Cap. 320.

Ancora è ordinato dalli SSⁱ, che si stia al giudizio del sig. Podestà, e delli Giusdicenti di Bormio, accioche questi abbino da giudicare, che le persone Forastieri per causa di spese, ed interesse s'aspetti, ed aspettar si possa, e per conseguenza qualonque cosa, ciascun Debitore per la sua rata sia obligato portare, e contribuire.

Ordinazione per le Liti, e Cause fatte da Deputati a questo per il Comune di Bormio. Cap. 321.

È ordinato che l'attore in qualonque causa debba esser preparato con le sue ragioni al primo termine della sua aggravatoria con le copie, ò vero abbia solo termine un giorno di dare le copie delle sue ragioni, e la parte contraria sia obligata ricercare tutte le copie in una volta se vuole le copie. Ancora che il termine di considerare in ciascun cosa si dij per trè giorni tanto all' attore quanto al reo, ancorche fossero diversi Instrumenti, e più scritte, ed il diffensore non abbia termine se non otto giorni in tutte le liti da produrre qualonque sue raggioni, tanto senza pregiudizio delle raggioni di denunziare à tutte, ed alli Dattori risservato che si dia termine competente di citar Testimonij per le prove, ed altre cose, ancorche non si dia alcun termine per elleggere li Procuratori, ò di aver li due Procuratori, che saranno nella Terra Maestra, salvo giusto impedimento.

Ancora, che niuna delle parti littiganti possi rimuovere li causidici, e Procuratori nella medema causa, ne in altre cause, che averanno dipendenza dall' istessa prima causa, ne in altre cause, mà sempre li Procuratori siano obligati servire secondo la prima loro costretta in dette cause, con questo intendimento. Ancora se una persona, ò parte si occomberà per contumaccia, ò in altro modo, e tal causa si citerà, che li procuratori non si possino rimuovere.

Ancora che la Comunità di Bormio abbia l'ellectione delli Procuratori in tutte le sue cause, tanto perchè è il Comune, come ancora perchè dà il Salario à detti Procuratori.

Ancora che li littiganti siano obligati d'aver concluso in causa, cioè l'attore in trè termini, ed il diffensore in quattro termini salvo giusto impedimento.

Ancora se una parte de littiganti per contumaccia, ò per negligenza della parte, ò in altro modo ottenirà l'affermazione, ò presentazione d'alcuna causa, mentre che non sia sentenza deffinitiva, che la parte occomberà pagando le spese possi seguire detta causa mentre che quella parte, che la causa perdesse compari, ed avisi l'altra parte in termine di trè giorni doppo dette ragioni concesse, ò vero occorse pagando come sopra.

Ancora che li attori di qualonque causa se non compariranno al primo termine gravatorio, che li Diffensori possino conseguire ò personalmente, ò realmente contro quelli, che non compariranno come sopra soldi dieci Impli, oltre le spese secondo il statuto, salvo se il Diffensore fosse, ò venisse da Levigno per causa di detta Citazione, che lui possa conseguire contro il suo Attore soldi venti Impli per causa, e modo, come sopra, oltre come sopra.

Ancora è ordinato, e statuito, che ciascuna persona, che volesse ò intendesse provar qualche cosa non possi pigliare, ne far interrogare se non cinque Testimonij per ciascun Capitolo, e se più ne vorrà pigliare, che li possi far interrogare à suo costo, e spese, mà non si possi tassare alla parte contraria, se non li sudetti cinque per capitolo come sopra, e li Notarij siano obligati esaminare nelle cause di vera scienza, e li Testimonij non siano admessi se non deporanno di vera scienza, e quelli che piglieranno li Testimonij siano obligati pagarli della strada se veniranno à testimoniare in questo modo, cioè siano obligati pagare quelli, che veniranno da Livigno soldi venti Impli per ciascun Testimonio, e volta, ed à quelli che veniranno d'altre parti siano obligati pagare soldi due per ciascun testimonio, e per ogni miglia à ciascuno per

sua mercede d'andare, e rittornare, e le soprascritte cose si possino tassare se si farà prova secondo il termine provatorio, e se li Notari saranno mandati in alcune parti ad esaminare Testimonij à loro, ed à ciascun di loro siano tassati soldi due per ciascuna miglia per sua mercede d'andare, e rittornare.

Ancora che in qualunque cause, e liti, data una copia tanto d'Instrumenti, e processi, e Testimonij, e di qualsivoglia altra scrittura in una medesima causa, ò nelle cause, che averanno dipendenza da dette prime liti, che quella parte che darà tali non sia più obligata più dare le copie di tali Instrumenti, scritture, e Testimonij se detta altra parte vorrà tali copie avere à sue spese, e costo.

Ancora che qualonque parte, che vincerà la causa, ò lite, volendo conseguire le spese di dette cause, che sia obligata portare il processo, e la parte, che perderà la causa sia obligata pagare secondo l'atto, ò Processo, e che non faccino alcune tasse, mà le parti possino conseguire tanto per le spese, quanto per il Capitolo, e similmente li Diffensori possino conseguire le spese delle Liti se veniranno senza tassa, nel modo come sopra.

Ancora se si faranno alcune stime, che li stimatori possino stimare, tanto per qualsivoglia spesa, come per il capitolo in loro discrezione, coscienza, e buona fede. Quali cose tutte dalli prefati Signori sono confirmate che alli forastieri si rendi, e render si debba raggione summaria di giorno in giorno, non ostante le cose soprascritte.

Di Abbreviare le Cause. Cap. 322.

Ancora s'aggiunge, che non si diano copie d'alcune parole, ne d'affermazioni d'alcuni processi, salvo le copie de preceffi, contestamenti, e denunciamenti, ed intimazioni, e datte le copie, che la parte ch'averà avuto le copie d'alcune scritture sia obligata giurare subito se hà avute le dette copie, e se le hà per suo giuramento.

Ancora è ordinato, che mossa qualunque causa tanto il reo, quanto l'attore sia obligato procedere nella lite, altrimenti il sig. Podestà sia obligato à quello, che obbedirà subito concedere le sue ragioni senza alcuna dilazione, e così si faccia ancora posti li pegni di Consiglio.

E che il sig. Podestà, e Deputati di sentenza, che prorogheranno alcuna sentenza siano obligati esser presenti à tale prorogazione sotto pena di L. 40 Impli per ciascuno, qual condanna il signor Podestà sia obligato subito conseguire, mentre che la prorogazione non sia più che di due giorni.

Ancora che li servidori siano obligati, e possino cittare li Deputati di sentenza ancora nel giorno avanti sotto detta pena ed esecuzione, e li citati siano obligati obbedire sotto l'istessa. Quale pena sia obligato il sig. Podestà conseguire, e far conseguire.

Che tutti li statuti che si contengono in questo libro s'osservino, e non s'adoprino altri. Cap. 323.

Ancora li prefati SSⁱ Commissarii Deputati à riformare, e confirmare tutti li statuti, e capitoli contenuti in questo Libro hanno statuito, ed ordinato, che quelli nell'avenire s'osservino, e si usino, e da qui in avanti tutti li altri statuti e consigli fatti per modo di statuti siano cassi, e non si possino usare se non in quelle cose furono fatte; ed ordinate in tempo di detti statuti da qui indietro. Salvo però che se alcuni statuti ò capitoli, che fossero necessarii usare, e che si ritroveranno in alcuni altri statuti da qui indietro fatti, ed ordinati, e che in questi statuti non si ritroverassero in tutto nè in parte che all'ora detti statuti, e capitoli che così si ritroveranno si possino usare, ed adoprare, avuta prima la licenza e confirmazione di nuovo dopo questa confirmazione dalli magnifici SSⁱ delle Trè Leghe. Similmente è ordinato che se alcuni statuti fossero fatti di nuovo da detto Comune di Bormio ò da lui Deputati, che quelli usar si possino così, e quando saranno confirmati dalli prefati SSⁱ delle Trè Leghe, e non in alcun modo avanti la confirmazione.

Cap. 324.

Di più quanto alli statuti, ed ordinazioni de Boschi siccome nel statuto vecchio sotto la loro Rubrica si contiene.

Ancora le ordinazioni de Monti.

Ancora del Gioco.

Ancora per le Bettole, ed Ostarie.

Ancora di tener cavalli, ed altre cose concernenti solo al Comune di Bormio, e simili cose per il prefato Comune ordinate.

Li Prefati Mage^{ei} SSⁱ Commissarij hanno promesso, e lasciato alla disposizione, ed arbitrio del Comune, ò Concilio di Popolo di Bormio senza pregiudizio però delli prefati SSⁱ delle Trè Leghe, e loro sudditi, e salva sempre l'autorità delli prefati SSⁱ delle Trè Leghe, alli quali non sia abbreviata la mano di statuire, ordinare, alzare, e sminuire, confirmare, e derogare siccome à loro piacerà.

Ordinazioni per le Bettole, ed Ostarie. Cap. 325.

Essendo che nelli tempi passati sia stato, e sia mal uso, ed un certo abuso in tutta la Comunità di Bormio di far ostarie, e bettole al piacere delle persone. Il che è molto dannoso, e pernizioso alla predetta Università di Bormio e conoscendo tal abuso detta Università dal Consiglio generale di Popolo fatto l'ultimo di Maggio 1558 fù ordinato, e si ordina nel modo seguente.

Cioè, che nell' avvenire non sia alcuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che ardisca in niuna maniera in niuna parte in tutto il Territorio di Bormio fare osteria, ne Bettola, ne dare da mangiare, ne da bere per pagamento, ne in credenza nelle sue case, ne fuori sotto pena, e banno di L. 10 Impli per ciascuna volta, e persona tanto chi darà, quanto chi riceverà, la mettà della qual pena pervenghi al Comune, e l'altra mettà nell' accusatore, salvo li Livignaschi, ed abitante in Trepalle continuamente, che non averanno abitazioni fuori di Trepalle, e risservate le ragioni della valle di Livigno, secondo quello, che hanno concesso li Mag^{ci} SSⁱ Commissarij dell' Ill^{me} Trè Leghe, e risservata l'osteria del Cortivo, ò Taverna del prefato Comune di Bormio, tanto se detta taverna si farà da particolari, come per il Comune, qual oste del Cortivo possi dare da mangiare, e da bere à ciascuna persona in detta ostaria secondo però il suo dato senza alcuna frode di questa ordinazione, nella qual ostaria niuna persona possi giocare in niun tempo, ne in niuna ora, sotto pena di L. 5 Impli per volta, e persona, e l'istessa pena sia all' oste, che permetterà giocare.

Risservata l'osteria de bagni, di Mombraglio, e di Magliavacca. Quali osti possino far ostaria secondo il lor Dato, e l'oste di Magliavacca non possi far osteria se non nell' istessa di Magliavacca, nella quale non possi entrare avanti la Festa di S. Gian Battista, salvo che possi Tavernare nella Contrada di Fodraglio nella Festa di S. Giorgio solamente secondo il suo Dato, e secondo l'uso per quel giorno solamente.

Ancora risservate le ragioni del partito di Consiglio concesso alla chiesa di S. Giacomo di Frele, et questo in detta Osteria, che giace in Frele solamente.

Ancora risservato, che ciascuna persona del Territorio di Bormio solamente possi far osteria alli Forastieri pagando il Dazio al Comune, ò à chi averà detto Dazio dal Comune.

Risservando ancora le lettere delli Ill^{mi} SSⁱ nostri delle Trè Leghe, tenore le quali, cioè di poter dar vino per gl' infermi, Pajolente, e per lavoranti, à quali si possi dare à minuto, secondo il tenore di dette lettere.

Ancora, che niuna persona come sopra possi comprare vino, ne à minuto, ne in altro modo nell' ostaria del Cortivo per rivenderlo ad altre persone sotto la medema pena.

Ancora che tutte le persone del Territorio di Bormio solamente possino Daziar vini, e vendere a tutte le persone fuori delle sue case, e non nelle case ne possino dare proibendo in niun arte, ò ingegno sotto la medema pena di L. cinque Impli per ciascuna persona, et volta, e ciò tanto alle persone che piglieranno, quanto à quelle che daranno pagando però il Dazio al Comune, ò chi l'averà dal Comune, e che niuna persona possi dare cose mangiative ne in pagamento ne in credenza come si suole qualche volta, salvo se alcuno pigliasse per necessità della casa, ò della famiglia sua solamente, che à questi si possa dare fuori di casa per portare a casa sua, e similmente, che niuna persona, che farà pane da vendere possi dare da mangiare, ne da bere in niun modo nelle sue case sotto la medema pena, e modo come sopra, risservati però quivi cinque giorni, cioè la Festa di Santa Maria di Marzo, l'Ascensione di N. S. G. C., il SS^{imo} Corpo di nostro S. G. C., SS^{ti} Gervasio, e Protasio, la dedicazione della chiesa di detti Santi della nostra Pieve, nelli quali ciascuna persona possi dar da mangiare, e da bere per pagamento, e senza pagamento sino al suono dell' Ave Maria nella sua osteria solamente.

E delle sopradette cose, e de soprascritti tutti ciascuna persona di Bormio possi accusare in Testimonio d'un' altra persona ed habbi la mettà dell' accusa, e l'altra pervenghi al Comune, salvo se delle soprascritte cose, ò alcune di loro gl' Officiali, e Canipari, che saranno di tempo in tempo averanno notizia, ò alle loro pervenirà, che siano obligati per il loro giuramento contro tali inosservanti subito eseguire le sudette cose, e dette condanne far conseguire, e levare per le condanne, e spese sotto l'istessa pena à loro Officiali, e canipari da pigliarsi, à quali Officiali, e Canipari non si possi fare alcuna remissione, e li soprascritti esaminatori sijno obligati per il giuramento del loro officio mettere in chiaro le ragioni de loro officiali, e caniparo, e niente si possi à loro estrarre. Li quali SSⁱ Officiali assieme con il Caniparo siano obligati non datta l'accusa, tutta, e ciascuna cose, come sopra eseguire; ed ancora li Consiglieri tanto delle Vallate, quanto della Terra Maestra di Bormio siano obligati per il suo giuramento, avuta notizia de contravenienti subito far sapere alli SSⁱ Officiali, e dove delle soprascritte cose de soprascritti ordini si comprenderà dolo, ò frode, ò alcuna simulazione, che senza

alcuna dilazione contro tali inosservanti si proceda à ragione summaria.

Ancora che dal Consiglio si faccia elezione d'una, ò più persone nella Terra Maestra, ed ancora nelle vallate quali procurino, e debbano invigilare sopra tutte le predette cose.

In nome della Sacrosancta, ed individua Trinità.

Queste sono le ordinazioni, Provisioni, e Leggi municipali della magnifica Comunità di Bormio dalli SSⁱ Officiali proposte, e da tutto il popolo approvate, e per la confirmazione delli Ill^{mi} SSⁱ concordemente mandate acciochè in questo libro de statuti s'inseriscano, e sono le seguenti.

Giorni proibiti nelle cause de precetti d'essiggere per raggione di Parentela. Cap. 326.

È ordinato, e statuito, che nell' avvenire non si renda alcuna raggione nelle cause de Precetti di scodere beni stabili per raggione di Parentela nelli giorni giù sotto nominati, quali giorni in niun modo si possino computare, ne mettere nel numero di quelli trenta giorni concessi dal Statuto, quali per levar li dubij qui si specificace ad onore di Dio, e de suoi santi, cioè li giorni di Domenica per tutto l'anno, il giorno della Natività di N. S. G. C. con trè giorni seguenti solamente, la circoncisione, l'Epifania, la Risurrezione del signore con due giorni seguenti, l'Ascensione, le Pentecoste con due giorni doppo, il SS^{mo} Corpo di Christo, SSⁱ Gervasio e Protasio, la Natività di S. Gio. Battista, le quattro Feste principali della B. V. M^a, e la concezione di Maria Vergine, li dodeci Apostoli, S. Lorenzo Martire, tutti li Santi. Qual Festa si celebra alle Calende di novembre, dichiarando, che li giorni delle sudette Feste principali consumati restaurar si debbano, perche non sono consumati, ne computati per giorni utili.

Delle Ferie dell' Ottava della Natività, e Rissurrezione del Signore. Cap. 327.

È ordinato e stabilito ancora, che quella antica consuetudine sin' ora usata, ed osservata per il presente statuto si osservi ancora nell' avvenire, ed à tutti sia palese, che nel Tribunale di Bormio non si renda alcuna raggione à veruna persona Forastiera, ne Terriera ne giorni delle Ottave, cioè della Natività, e Ressurrezione di N. S. G. C., cioè per otto giorni avanti, ed otto giorni doppo sino al giorno ottavo di dette Feste inclusive, nel quale ancora cessino tutte l'esecuzioni,

quali se si faranno siano invalide, salvo le raggioni de pre-cetti d'esiggere per ragione di Parentela, frà quali Ottave si possi rendere ragione, mentre che non sia in giorno Festivo del Statuto superiore proibito.

Delli Precetti di misurare, e terminare le Possessioni. Cap. 328.

Ancora è ordinato, e statuito, che nell'avenire ciascuna persona, che vorrà far misurare, e terminare possessioni in tutto il Territorio di Bormio sia obligata far avisare la parte giuridicamente, statuendosi l'aggravatoria di comparire ad ora summaria, e similmente contro li coherenti, ove siano d'avvisare, e l'istesso giorno mandare al misuratore un precetto di misurare, e terminare, avendo le raggioni pronte per eseguire le premesse cose. Nel resto secondo il Statuto Civile, Cap. 315.

Delli giorni di Banca, ò da rendere raggione generale. Cap. 329.

Ancora è ordinato, che nell'avenire il sig. Podestà di Bormio, ò suo L. T. non ostante qualsivoglia impedimento sia obligato render ragione sedendo nel Banco, ò al publico Tribunale della ragione due volte in ciascuna settimana, cioè in giorno di Martedì, e Giovedì; mà se in tali giorni ordinati occorrerà Festa, ò stazione, ò giorno frà l'ottava e del statuto disposto, che proibisce tener raggione, che l'altro giorno subito seguente si rendi raggione, ed oltre li predetti due giorni, che un giorno per settimana il sig. Podestà ò suo L. T. possi ascendere in banco, e subito discendere per seguire solamente l'esecuzioni, che nelli predetti due giorni saranno restate d'eseguire.

Di non conferire Offizij à Forastieri. Cap. 330.

Ancora fu ordinato, che niun Forastiere, che non sarà ascritto, ed accettato per Terriere non possi ne lui, ne suoi Figlioli, ne da loro discendenti avere, ne esser elletto ad alcun officio, ò genere d'offizio nella Comunità di Bormio sotto pena della nullità di tale elezione, ed ancorche li figlioli di Forastieri non accettati come sopra siano nati, ò per nascere in Bormio, che non possino ne meno loro essere elletti à detti Offizij, ne per Anziani d'uomini delle Contrade di tutto il Territorio di Bormio, e se alcuni si elleggeranno nell'avenire, che l'elezione sia invalida.

Dell' acceptazione de Foresti, come si dice à Comune. Cap. 331.

Ancora se occorrerà in avenire accettare qualche Forastiere per Terriere è ordinato che niun Consiglio di Popolo accetti quelli se non abiteranno, e in tutto adempiranno tutte

le cose, che nelle ordinazioni sopra di ciò fatte, e statuite si contiene, tanto circa il tempo, quanto circa il modo d'accettarli sotto pena della nullità di tale accettazione, e nulla di meno detti d'accettarsi non possano avere alcun Offizio come sopra se non come dispongono le ordinazioni sopra di ciò. — Si veda l'ordinazione delli 5 Mag^o 1580.

E così ancora ordinando, che per anni 25 prossimi venturi non si accetti verun Forastiere à Comune, cioè per Terriero ne dall' Offizio, ne dal Consiglio si possa far proposta, e se sarà fatta, non sia sentita in niun modo.

Che à ragione summaria si faccia per li Danni dati. Cap. 332.

Ancora è ordinato, che tutte le cause de Danni dati dalli Animalì, e per causa delli animalì, e sopra le possessioni ed edifizij che si decidano à ragione summaria, e non à raggion generale, altrimenti non siano sentiti, e tutti li atti altrimenti fatti siano invalidi.

Quali ordinazioni tutte furono concluse in Consiglio di Popolo congregato nel Cortivo del Comune in giorni di Martedì li 9 Giug^o 1612 sotto il governo del Mag^o sig. Leonardo Cameno de Rozzumo Honorando Podestà, e sotto l'Offizio del Nob. sig. Rodomonte Alberti, e di sig. Filippo Nesina ambidue Officiali di detta Mag^{ca} Comunità, scritte da Romerio Grosino.

Confermazione dominicale. Cap. 333.

Noi Ambasciatori dell' Eccelse Trè Leghe nella dieta pubblica in Coira congregati dalla authorità, commissione, ò mandato dalle Eccelse Trè Leghe, e Mag^{che} Comunità à noi data. In virtù della presente nostra ordinazione ed Ambasciaria confessiamo, che gli Agenti della Magnif^a Comunità di Bormio, dilette, e fedeli sudditi nostri hanno prodotto a noi li sopra descritti fonti, ed articoli non solo in scritto, ma ancora viva vocis oraculo prodotti ed allegati, supplicando che quelli da noi fossero confirmati. E perciò essendo da noi detti articoli, fonti, ed ordinazioni con sommo studio, e diligenza considerate, e da noi viste convenienti, e giuridiche per l'autorità e potestà nostra approviamo, e confermiamo, e corroboriamo, comandando perciò, che quelle s'inserischino, e si facciano scrivere nel volume de statuti di dette Comunità. In verificazione delle quali cose le presenti con il sigillo solito della nostra città di Coira, ed à nome di tutti noi abbiamo fatto corroborare adi 2. Lug^o 1612 (L. S.)

Decreto Dominicale delle Appelazioni. Cap. 334.

Noi Ambasciatori dell' Eccelse Trè Leghe in questo tempo in Tavasio alla publica Dieta congregati, sentita l'esposizione per il diletto nostro Sig^r Bernardo de Marioli, messo della Communità di Bormio alla longa avanti di noi fatta circa le spese inutili, e in pregiudizio della giustizia, che già molto tempo fa, sono accadute, causate dalle persone, che litigano, nella Communità di Bormio, quali nelle liti, e cause, che muovono contro le persone dell' istessa Communità di Bormio, non pigliato prima sopra di ciò il giudizio di Bormio, ma fuori dell' ordine della ragione, e de statuti, ricorrono alli Illⁱ SSⁱ delle Trè Leghe nelle Diete, e Bittagii, ottenendo, e ricercando rescritti supreptitii molte volte ancora non sentita la parte contraria. Di più alle volte vi sono persone, le quali ancorche nelle cause mosse pigliano il giudizio sotto il giudice di Bormio, ma subito data la sentenza non si appellano, avvisando la parte, il che è contro il tenore delli statuti di Bormio, ma passando con silenzio ricorrono alli SSⁱ delle Trè Leghe, non avendo legitimamente citata la parte, ed ottengono rescritti subreptitii, dalle quali confusioni, ed abusi le spese crescono, e temerariamente pregiudicano alle buone ragioni delle parti absentì e travagliano molto li SSⁱ Giudici. Essendo dunque li rescritti di questa maniera ottenuti, contro la forma delli statuti, che quelli non tenghino, ne alcun effetto sortir debbano. E qual Sig^r Bernardo à nome della Communità di Bormio ha noi umilmente supplicato acciò vogliamo à queste confusioni ed abusi prevenire, e provvedere con qualche Decreto, acciò nell' avvenire da queste cose s'astenghino, e gl' ordini della ragione, e de statuti di Bormio s'osservino generalmente. Qual dimanda à noi è parsa onesta, e giusta, e perciò abbiamo decretato, e decerniamo con il presente nostro Decreto, che vaglia perpetualmente.

Primo che niuna privata persona della Communità di Bormio ardisca, ne possi per qualunque causa, ò lite ricorrere nelle Diete ò Bittaggi alli SSⁱ nostri delle Trè Leghe ed impetrare alcuni rescritti, ò vero ordinazioni avanti che sopra quella causa ò lite si sia giudicato, e data la sentenza definitiva dalli SSⁱ giudici di Bormio in pena della nullità dell' ottenuto rescritto ed ordinazione quale ancora nulla, ed invalida pronunziamo, e quando occorrerà tra alcune parti sotto li Giudici di Bormio dare e pronunziare qualche sentenza, all' ora quella parte, che sopra quella sentenza s'intenderà esser aggravata, e si vorrà appellare debba subito dopo che è pronunziata la sentenza appellarsi, e dimandare l'appellazione,

e seguire la forma delli statuti in tutto, e per tutto. Che se quella parte che s'intende aggravata doppo prononziata la sentenza non interponerà l'appellazione, e non procederà secondo la forma delli statuti, e niente di meno ricorrerà ò vorrà ricorrere alli SSⁱ nostri delle Trè Leghe per rompere detta sentenza, all' ora la parte contraria di detta sentenza vincitrice non sia obbligata sopra il semplice avviso della parte, che gravata s'intende à lei fatto in Bormio à bocca, ò in scritto, obbedire ne comparire al nominato termine avanti l' Ill^{mi} SSⁱ delle Trè Leghe in Dieta ò Bittaggi Congregati, non volendo che tal monizione abbi forza di legitima citazione, ma se la parte che s'intende aggravata fuori della forma de statuti à tutto insiste di procedere ancora sotto gl' Ill^{mi} SSⁱ delle Trè Leghe tal sentenza oppugnare all' ora debba almeno pretermettere alla parte vincitrice della prima istanza legitima citazione emmanata dalli Ill^{mi} SSⁱ nostri delle Trè Leghe, continente sigurtà abile, la quale in luogo della comparizione si possa convenire à questo, che le ragioni di tutte le parti tanto circa le spese, quanto circa la sostanza della causa sijno riservate intiere, acciochè la parte che cavilla contro la forma de statuti di Bormio paghi la pena della temerità, ed inique contenzioni. Volendo onninamente che in tutte le premesse cose li statuti della comunità di Bormio s'osservino, e passino in effetto, e tutte quelle cose, che si presumeranno, e si agiteranno contro la loro forma non tenghino, ne vaglino come se non fossero fatte. Commettendo, e commandando à tutti li Podestà presenti e futuri, Officiali e Giusdicenti, che questo nostro Decreto in tutte le occorrenze l'osservino loro, e faccino da altri strettamente ed immediatamente osservare, in pena della nostra indignazione, e di tutti li danni, d'esiggere da quelli, i quali in qualche modo preteriranno questo nostro Decreto. In fede delle quali cose tutte abbiamo fatte fare le presenti, e con il sigillo de nostri Confederati della Lega delle Dieci Dritture à nome di tutti noi abbiamo comandato corroborare. Dato, e fatto in Tavasio in Venerdi li 12 ottobre 1582.

(L. S.)

Joës Gullerus Cancell^{us} Tavosianus

Subscript.

Decreto sopra le taglie de Forastieri. Cap. 335.

Noi Ambasciatori e mandatarij delle Ill^{mo} Comunità delle Eccelse Trè Leghe, nelle pubbliche, e generali Comitie in Ilanz congregati. Sentito il Mag^o Sign. Giacomo Planta nostro diletto confederato, e li Agenti della Comunità di Bormio fedeli sudditi nostri esponenti à nome di detta Comunità, come

che siano molti forastieri, specialmente de confederati, e sudditi nostri, che hanno beni siti in detta comunità, à quali incombe il carico di pagar Taglie ordinarie solite imposte à detti Beni, secondo l'esigenza del tempo ed occasioni, quali dette Taglie riccusano pagare, cioè indebitamente. Perciò à nome di detta Comunità di Bormio dimandando, ed umilmente supplicando, che vogliamo à dettà Comunità prevedere di opportuno, ed efficace rimedio, che detti Forastieri possedenti beni in detta Comunità siano obbligati pagare le Taglie à detti beni incumbenti, e questo per più ragioni avanti di noi adotte. Alli quali volendo aderire, ed alla loro giusta, ed onesta dimanda acconsentire, visto ancora nel presente nostro Rescritto concesso alli Agenti di Valtellina circa il pagare delle taglie, che s'incombono alli beni de forastieri tutte queste cose pensate maturamente e diligentemente considerate, e per tenore delle presenti, che vaglino in vigor di perpetuo Decreto, della pienezza della potestà, che noi abbiamo, e certa scienza dell'animo nostro decerniamo, diciamo ed ordiniamo, che tutti, e qualonque possessori di beni in detta Comunità siti, tanto de Forastieri, quanto de Terrieri confederati, e sudditi, e di qualsivoglia qualità, e condizione si siano, siano tenuti ed obbligati in ogni tempo soggiacere alle taglie ordinarie à detti Beni incumbenti secondo l'occasione, ed esigenze de tempi à quelli solite d'imporsi secondo la limitazione, quale secondo la porzione de ciascun de detti Beni, ed alla rata parte si suole prescrivere, e quelle à qualsivoglia requisizione alli Deputati di dette Taglie debbano pagare senz'alcuna contradizione, non ostante qualsivoglia prerogativa, privilegi, ò immunità, ed altre cose, che in contrario in qualsivoglia modo facessero, quali nel presente caso deroghiamo, ed abbiamo derogato; ed in caso di renitenza di loro possessori, ò d'alcuni di Loro di pagare dette Taglie come sopra, concediamo, e permettiamo, che li Beni di detti Renitenti, come sopra spettanti li frutti, e li fitti li uomini di detta Comunità di Bormio possino sequestrare, e così per mezzo del sequestro à detto pagamento ricusato, e negletto sforzarsi. Commandando perciò al sig. Podestà di Bormio, ed à quelli, à quali si aspetterà in ciascun tempo, e ciò sotto pena della nostra indignazione contro li renitenti, e negligenti come sopra, e per l'esazione de sequestri si concedi à ragione summaria, e per più efficace rimedio alli esattori di dette Taglie siano suffragate, e chè questo nostro Decreto osservino, ed osservare e mandare in esecuzione facino. In fede delle quali cose le presenti per l'infrascritto nostro Cancelliere della Lega su-

periore soprastante e con il sigillo della medema Lega à nome di noi tutti abbiamo munite.

Data in Ilanz in Martedì li 10. del mese di Gen^o 1587.

(L. S.)

Gulielmo Schmid

Cancelliere.

Decreto dell' Eredità nel statuto civile. Cap. 336.

Noi Ambasciatori e messi delle Communi Trè Leghe in Ilanz nella pubblica Dieta congregati, tenore delle presenti à tutti, ed à ciascuno facciamo noto, ed attestiamo come à noi à nome della Communità di Bormio fu esposto come detta Communità in pubblico, e general Consiglio sotto li 8. Giug^o 1610 ha fatto, e stabilito ordine e Legge del tenor seguente. Cioè se alcuna persona sia maschio ò femina morirà senza legittimi eredi della sua persona lasciando doppo di se il padre vivente, che il padre possi ereditare tali suoi figlioli sinchè viverà e non più in questo modo, che tutti li loro beni abbandonati tanto stabili come mobili per tutta la sua vita senz' impedimento possi godere, usare, e fruire. Mà se la madre solamente alli suoi figlioli come sopra rimarrà viva, che la metà di detti beni da Loro abbandonati tocchino sinchè viverà. Siano però obbligati il padre, e la madre di tutti tali beni il compito Inventario solamente fare à questo, che doppo la loro morte tali beni alli Eredi legittimi, e successori di detti figlioli secondo la disposizione di detti Statuti sopra l'eredità cap. 81 devolvere, e prevenir possino. Risservato però nelle premesse cose se detti figlioli avessero fatto solenne testamento secondo la forma, e disposizione delli statuti 74, e 75 sopra di che fu dimandato che volessimo tale ordinanza delle predette cose approvare, e confirmare. La predetta ordinazione della suddetta Communità di Bormio, ò statuto come sopra fatto, e quella d'equità, e di ragione di natura fu da noi ritrovato. Perciò con il presente nostro rescritto, ordinazione, e statuto predetto abbiamo approvato, e confermato in tutte le cose, e vogliamo, e confermiamo, e comandiamo che detto statuto dell' antescritto tempo, qual fu ordinato, e fatto in ogni parte si eseguisca, e si osservi. In fede delle quali cose le presenti con il sigillo nostro, e de diletti confederati della Lega Grisa, ed à nome di noi tutti abbiamo munito.

Date in Ilanz adi 4 Guig^o 1610.

(L. S.)

Gaspere Schmit de Gruncke

Cancell^e delle Legha Grisa.

Seguono li statuti criminali della Comunità di Bormio.

Del sig. Podestà di Bormio. Qual statuto è posto ancora nelli statuti civili nel principio. Cap. 1.

È ordinato che in qualonque causa nella quale s'ingerisce pena di sangue, ò infamia, ò disonore, che il sig. Podestà possi deputare un Cancelliere, il quale sia Notaro publico di Bormio, e del Comune di Bormio, e che detto Notaro col sig. Podestà, e due Officiali possino ricevere qualonque causa, e sopra di quelle le informazioni contro qualonque persona accusata, e formar processo con l'indizij, ed altre cose à ciò aspettanti sino alla personal Detenzione esclusive, e quali cose tutte fatte all' ora il sig. Podestà proceda con il Consiglio delli Officiali, e de Consiglieri sino alla sentenza deffinitiva inclusive. Et in tutte quelle cose, nelle quali per li presenti statuti qualche cosa pervenirà alla Camera delle Trè Leghe, che il sig. Podestà abbia autorità di scodere dette condanne, e quelle scodi, e qual sig. Podestà delle predette ne debba render conto alli SSⁱ delle Trè Leghe. Di più che si faccia un quaderno, nel quale si scrivino tutti li Processi Criminali, dove si tratta d'interesse di sangue, e d'onore, di furto, ò d'altri malefizij, nel quale il Notaro deputato dal sig. Podestà delle predette cose sia obligato scrivere di sorte in sorte. Qual quaderno si deponga, e si custodisca in un scrigno di due chiavi nelli solari del Comune, sicche una chiave sia appresso il sig. Podestà, ò suo L. T., e l'altra appresso gl' Officiali ed in fine dell' Offizio ciascun Podestà, ed Officiali consegnino le chiavi alli susseguenti.

Di non rimuovere li Termini, ne metterli sopra le possessioni d'altri. Cap. 2.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona moverà alcun termine, ò termini trà Campi, Prati, ed Airali, ò trà qualche terre in tutto il Territorio di Bormio paghi per pena al Comune L. 10 Impli per qualonque volta, e qualonque termine; ed ancora se metterà alcun termine di sua propria volontà, ò authority, che incorri nella medema pena, e niente di meno si sforzi personalmente detta persona à rimettere il termine nel luogo ove era à sua spese; e che niuna persona debba mettere, ne ficcare nelle colture di Bormio appresso le strade alcuni termini oltre la via del Comune, cioè da qualche parte della via verso li suoi campi che siano terminati de detti termini sotto pena di soldi venti Impli per ciascun termine fisso

sopra la parte d'altri come sopra, e se fossero alcuni termini fissi nella coltura in qualunque altra parte verso li Campi, prati, e possessioni d'altri si devono rimuovere, e levare da quel luogo, e mettersi sopra la sua parte della via, da mezzo la via del Comune in là verso li suoi campi, che siano terminati da detti termini.

È aggiunto l'anno 1536 che quella persona, la quale estirparà ò rimoverà alcun termine incorra nella pena di L. 100 Impli computata la prima pena del statuto, e di più detta tale persona sia dichiarata, e s'abbia per infame, e senza fede, mà le altre cose rimangino in vigor del Statuto, mà adesso dalli SSⁱ è ordinato, che detta pena pecuniaria pervengha per la mettà alla Camera Dominicale delle Trè Leghe, e l'altra mettà nel Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta dalli Ill^{mi} SSⁱ nostri delle Trè Leghe nella Dieta publica fatta in Illanz congregata dall' anno 1563, cioè che la mettà delle condanne siano applicate alla Camera Dominicale; mà adesso per detta revisione liberamente s'aspettino alla Comunità di Bormio siccome avanti s'aspettavano, ed appartenevano.

Dell' arbitrio delli Officiali di pigliar sigurtà di tener pace. Cap. 3.

Ancora è ordinato, che tutti li Officiali maggiori del Comune presenti, e futuri abbino arbitrio di pigliar sigurtà da qualunque persona, che farà qualche questione, ò lite di tener pace, e tregua da trecento fiorini in giù, oltre le L. 25 Impli ordinate secondo il statuto, siccome alli Officiali parerà espediente.

Della sigurtà da darsi di tener pace, e tregua. Cap. 4.

Ancora è ordinato, che se all' orecchie del sig. Podestà, ed Officiali del Comune pervenirà qualche notizia, ò querela di qualche risse, ò offese fatte, ò da farsi, ò di volersi fare da qualche persona tanto Forastiera, quanto Terriera, che li detti SSⁱ Podestà, ed officiali del Comune siano obligati pigliare detta persona, e personalmente sforzarla à giurare, e dar sigurtà di L. 200 Impli di tener pace, e Tregua da li ad un' anno doppo la sigurtà fatta, ed in caso che detta persona fuggisse, che all' ora gli sia statuito un termine perentorio di trè giorni di comparire avanti li prefati SSⁱ Podestà, ed Officiali del Comune à dare detta sigurtà di tener pace come sopra, e pagare tutte le condanne da farsi sopra detta persona, e stare, ed obbedire à tutti li mandati di detti SSⁱ Podestà, ed officiali del Comune, e questo sotto pena di L. 200 Impli irre-

misibilmente da pigliarsi passato detto termine di trè giorni, e di più s'avrà per confesso di tutte quelle cose, che contro di lui si procederà per inquisizione, e questo s'intenda che tutte le predette cose si eseguiscono contro le persone ed abitatori di Bormio tanto fuori del Territorio di Bormio, quanto sopra il Territorio di Bormio, tanto trà forestieri, come terrieri, ed abitatori, e che detta sigurtà di tener pace, e Tregua si pigli di maggior quantità siccome parerà al Consiglio, e secondo porterà il caso della questione, e rissa per causa d'oviare dette questioni.

Ancora è aggiunto, che nell' avvenire il sig. Podestà, ed ufficiali ò L. T. quali saranno di tempo in tempo siano obbligati, e debbano pigliare sigurtà di non offendere, e di mantenere la pace, e tregua, dette le infrascritte parole: ladro, boia, assassino, traditore, becco, bravo, ed altre parole ingiuriose sotto pena di L. 50 Impli, e più, e meno, come parerà à detti Officiali essere expediente, ò come sarà dimandato dalla parte, ò dalle parti, e siano privati d'onore, e di fede per anni cinque doppo la sigurtà fatta, eccetto che se non saranno di quelle parole ingiuriose nominate nel Statuto, che all' ora non vi sia pena se non di L. 25 Impli per la sigurtà rotta con quelle parole.

Ancora s'aggiunge, che se alcuna persona detenuta nelle carceri per detta causa non ritroverà sigurtà per suo giuramento, che il sig. Podestà, e Consiglio abbino arbitrio di ordinare sopra queste cose ò interlassare tali persone nel modo, e forma come li parerà per il loro giuramento essere il caso, riguardata la qualità del fatto, e delle persone.

Ancora s'aggiunge, che questa tale sicurezza sia obliterata, e cassa se quelli, che l'averanno contratta insieme trà di loro beberanno, e faranno pace; siccome ancora è usanza in ogni luogo nelle nostre Trè Leghe, e non ostante il statuto disponente che quella duri sin' alli cinque anni, quali due addizioni sono poste dalli prefati signori.

Di dimandare il Frid. Cap. 5.

Ancora è ordinato, che da qui avanti in tutto il Territorio di Bormio se occorrerà fare questione, ò rumore, che il sig. Podestà, Officiali, e Consiglieri, ò alcun' altra persona che abbi officio nel Comune, ò se nell' assenza delli detti ciascun' altra persona, che ivi s'imatterà dimanderà Frid ò pace da detti questionanti, e non daranno ascolto, ò non desisteranno di far questione siano castigati nella pena di fiorini cinque per la prima volta, che dalli SSⁱ sarà dimandato il Frid. Ma

nella seconda volta, che sarà dimandato pace, o Frid nel modo come sopra incorrano nella pena di fiorini dieci, e nella terza volta come sopra incorrino nella pena di fiorini venticinque, e tutte le soprascritte condanne d'applicarsi al Comune, e questo oltre la pena delle risse, e siano condotti nelle carceri del Comune di Bormio. Ma se si farà qualche ferita, o percossa notevole si metti alla Tortura, o alla corda. e si diano squassi quattro.

Ancora che tali Delinquenti non siano lasciati fuori delle carceri del Comune sinchè non averanno pagata detta pena o condanna, e non gli sia somministrato di spesa se non denari, o Impli dodeci per mangiare, e per bere, ciascun giorno, come ancora al costretto dal Creditore viene somministrato, e questo sinche essi staranno nelle priggioni per la causa soprascritta. Qual pena per la metà pervenga alla Camera Domenicale, e l'altra metà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra al Cap. 2.

Di quelli, che romperanno la pace, Tregua, o Frid. Cap. 6.

Ancora è ordinato, che se da qui avanti alcuna persona di qualsivoglia condizione, e stato si sia, essendo sigurtà di mantenere pace, e tregua romperà detta sigurtà, cioè con quelle parole in dette addizioni contenute solamente paghi di pena al Comune L. 50 Imp. Questo risservato, che se alcuno romperà la pace, cioè non dette parole ingiuriose contenute in queste addizioni non paghi, ne sia castigata se non in L. 25 Impli d'applicarsi al Comune, se romperà la pace, in facendosi tenere, o vibrando, o gettando qualche cosa come sono sassi, crocci di ferro, balle di ferro, di piombo, o acciaio, sigurette, o altre sorti d'armi di offesa, o sfodierà spada, coltelli, pugnali, o altre cose d'offesa, o dando de pugni, e de piedi senz' alcun sangue, o notevole percossa con efusione di sangue, o senza paghi l'istessa pena, et questa oltre la pena contenuta nel statuto delle risse, ed oltre detta pena sia punito nella pena dell' ultimo supplizio, cioè che gli sia tagliato il Capo sicche muoia, e più e meno in arbitrio del sig. Podestà, Consiglieri, ed Officiali riguardata la qualità del fatto, e delle persone. Di più sia obbligato à tutte le spese fatte, e patite dalla persona paziente in Medico, e medicine, quali condanne si debbano subito eseguire dalli Canipari maggiori del Comune nel modo, che si è detto; mà se getterà o taglierà qualche membro notevole, come sono le gambe, braccia, mano, piedi, occhi, o farà altre ferite, o percosse, per le quali detta persona resterà stropiata, che oltre detta pena da pagarsi da lui

come sopra sia decapitato, e che detto delinquente sia obbligato dare, e pagare à detta persona paziente L. 50 Imp. oltre li danni soprascritti patiti. Ma se il tale ammazerà detta persona, con la quale era in sigurtà, che tale delinquente sia posto alla ruota, come siccario, ò publico ladrone, li beni del quale la mettà siano confiscati al Comune, e l'altra mettà alli Eredi del Defonto pervenghino; ma se tale delinquente fuggirà, che si proceda contro di lui in tutti li modi, come nel Capitolo del statuto degl' Omicidij, ò come contra li Omicidij si procede, e questo oltre la detta condanna, ò pena di sopra contenuta ancora che sia obbligato dar tal sigurtà senz' alcuna eccezione, ò vero sia tenuto chiuso nelle carceri, sinche averà datta sigurtà in tutto come sopra.

È aggiunto dalli SSⁱ à petizione delli Agenti à nome del Comune che se alcuna persona detenuta nelle carceri per detta causa, e non troverà sigurtà per suo giuramento, che il sig. Podestà, e Consiglieri abbino arbitrio di ordinare sopra questi, ò d'intralasciare tali persone, nel modo, e forma, che per loro giuramento parerà e porterà il caso risguardata la qualità della persona, e del fatto. Quali pene pecuniarie pervenghino per la mettà alla Camera Dominicale, e l'altra mettà pervenghi al Comune, e per l'altra mettà alli Eredi del Delinquente.

Si veda la revisione fatta come al Cap. 2.

Di non portar Armi. Cap. 7.

Ancora è ordinato che nell' avvenire non sia alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio, che in alcun modo, arte ò ingegno ardisca, ne presuma portare alcuna spada, Pistolese, Coltelli, Pugnali sfodrati, ò senza li suoij fodri, ne crocci di Ferro, Coltelli da pare senza vagina, e con vagina, ne pallone di ferro, di piombo, ò d'azale, e questo sotto pena di L. 5 Impli per ciascuna persona, et volta, che controfarà, ne ancora altre armi inastate sotto detta pena, ed ancora sia pena di L. 10 Impli per ciascuna persona che porterà schiopeti senza fuoco, e di L. 25 Impli con fuoco, e quelli che porteranno sigurette sia pena di L. 25 Impli, come ancora delle Manaje, e tal pena per ogni persona et volta, e questo s'intende non intravenendo alcuna offesa, mà solamente il portare, e che si portaranno senza legitima causa, ed in caso di differenza, e se con le sudette, ò con alcuna sorte delle soprascritte armi si farà qualche offesa con effusione di sangue, ò senza, che all' ora si condanni secondo la disposizione de statuti delle risse, oltre la soprascritta pena di sopra contenuta per la dilazione di dette armi. Quali condanne soprascritte tutte si sco-

dino subito. Delle balestre, schiopetti ed altri instrumenti, ò armi d'offesa si stia al statuto à suo luogo disposto.

Delli contravenienti alla Giustizia. Cap. 8.

Ancora è ordinato, che il sig. Podestà, ò suo L. T., ò Procuratori del Comune, ò suoj Nonzìj, teniranno, piglieranno, ò condurranno qualche persone à nome, e veci del Comune, ed all' ora qualch' altra persona contravenirà contro quelli, e li vorrà pigliare, quella persona paghi di pena al Comune soldi cento Impli, et questo per ciascheduna persona, ed oltre il statuto delle risse. Di più che le persone, che daranno ajutto, e favore à detto malfattore come sopra si condannino nella sudetta pena, come si condannerebbe detto malfattore se quello fugisse. E che il sig. Podestà, ò L. T., e la Famiglia sua, Officiali maggiori, Procuratori delle colture e servidori del Comune non paghino, ne pagar debbano al Comune alcuna pena se facessero qualch' offesa, ò ferita à qualche persone, che volessero fare loro violenza, e contravenire à detti Podestà, L. T., Officiali, Canipari, Procuratori, fanti, servidori facendo per negozij del Comune, ed essercitando li loro Offizij solamente, salvo, e risservato di morte, ò d'omicidio.

Si aggiunge che sia pena di L. 25 Impli à ciascuna persona contrafacente, e contraveniente al sig. Podestà, ò Giustizia come sopra in detto Capitolo si contiene, et questo oltre la prima pena di detto statuto tante volte quanto sarà contra fatto.

Dalli prefati SSⁱ è aggiunto che sia pena L. 200 Impli à qualonque contrafacente come sopra, cioè cento d'applicarsi alla Camera Dominicale delle Trè Leghe, e cento al Comune, ed ancora di più con Consiglio del sig. Podestà, e Consiglio siccome à loro piacerà riguardata la qualità del fatto, e della persona.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Ancora delli contravenienti alla Giustizia. Cap. 9.

Ancora è ordinato che se in avvenire il sig. Podestà, ò L. T. ed Officiali del Comune con li servitori volessero sforzare, pigliare, e dettenere qualche persone inhobedienti, e che non volessero obbedire al sig. Podestà, ed alla Giustizia, e che il L. T. coi suoj servidori, ò senza servidori fossero impotenti à fare il suo officio contro tali inhobedienti in sforzare, pigliare, e dettenere detti, che all' ora l'istesso sig. Podestà, ò L. T. possino comandare à qualonque persone, che lo seguino, ed ajuttino à procedere contro detti inobedienti sotto pena di L. 5 Impli per ciascuna persona negligente, e che non

vorrà obbedire à detti commandi di detti sig. Podestà, ò L. T. che farà, ed esercitarà per l'onore della Giustizia, e conservazione del Comune, e Terra di Bormio. Qual pena subito si legga, e letta subito si sforzi tal persona condannata à pagare dal sig. Podestà, ò suo L. T., ed ufficiali, perciochè se tali innobedienti in qualche modo non volessero obbedire alli detti SSⁱ Podestà, L. T. ed Officiali, e Giustizia, ò alcun di loro, ò loro famiglia volessero metter mano sopra detti, e condurli per forza nel Palazzo del Comune, che all' ora sia pena à detti tali innobedienti L. 5 Impli per ciascuna persona, et volta, qual pena immediatamente si scodi. Di più se occorrerà fare al detto sig. Podestà, ò L. T., ò sia Officiali, ò Famiglia l'offizio suo come sopra, chi darà, ò vorrà dare qualche ajutto, ò favore à dette tali persone innobedienti à detto sig. Podestà, e come sopra, che sia incorso, ò siano incorsi nella pena di L. 5 Impli per ciascuna persona, che darà ajutto, e favore come sopra senza armi. E se tali innobedienti, e loro favorevoli piglieranno qualch' arma in mano d'offesa, e che gli sia pena di L. 10 Impli per ciascuna persona innobediente, e favoreggiante, e se li detti con dette armi faranno alcuna ferita, ò offesa ad alcune persone di quelle ricercate, e dimandate dal sig. Podestà, ò suo L. T., Officiali, e loro famiglia, che all' ora incorreranno nella pena di L. 16 Impli per persona, e ferita, e questo oltre la pena nel statuto. E se occorrerà, che detti ricercati, e dimandati dal sig. Podestà, ò L. T., Officiali, e loro famiglia in suo favore, e della Giustizia percuoteranno, ò feriranno alcuno, ò alcuni di detti innobedienti, e favoranti, mentre che detti innobedienti, e favoranti avessero cominciato gettare, e battere, ed offendere quelli ricercati come sopra con armi, ò senz' armi, che per dette persone, e ferite, niuna persona siano tenuti, ne obligati. Similmente se occorrerà il caso, che detti tali requisiti, e dimandati come sopra del sig. Podestà, e come sopra ammazzeranno alcuno, ò alcuni de detti innobedienti, e favoranti, che niuna pena, ne reale, ne personale sopra di ciò siano obligati pagare, se si ritroverà, che detti tali innobedienti, e favoranti abbino cominciato, ed offeso detto, ò detti che danno ajutto alla Giustizia non ostante alcun statuto d'omicidij in contrario disponente.

È aggiunto, che alli contravenienti, al sig. Podestà, ò Officiali sij pena di L. 60 Impli à chiunque ch' offenderà il sig. Podestà, Officiali, ò Consiglieri, Canipari, e servidori e tutti quelli che daranno ajutto, ò favore alli soprascritti essercitando il loro offizio, e contro qualonque persona, mà se sarà fatto, insulto al sig. Podestà sij doppia pena.

Ancora dalli prefati SSⁱ Revisori è aggiunto, ed ordinato, che il sig. Podestà, Officiali, ò Consiglieri abbino autorità sopra le premesse cose à ciascuna persona maggior pena imporre, siccome à loro parerà, riguardata la qualità della persona, e transgressione; niente di meno però ferma l'addizione nel prossimo precedente statuto in fine dall' Ill^{mi} SSⁱ fatta, quale rimanga nel suo vigore, qual pervenga per mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra al Comune.

Si vegga la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Della pena delli innobedienti alli mandati del sig. Podestà, e suo L. T. Cap. 10.

Ancora è ordinato che il sig. Podestà, e suo L. T. di Bormio possino à loro arbitrio condannare qualunque persona innobediente alli loro mandati, ò negligenti facendo l'offizio del loro regimento per negozij del Comune, e ciascun' altra persona, cioè sino alla quantità di soldi 40 Impli per ciascuna persona, e volta, ed ancora qualonque persona, che avanti l'istessi sig. Podestà, ò L. T., ed Officiali dirà qualche parola ingiuriosa sino à quella quantità di soldi 40 Impli per ciascuna persona, e volta.

Delle persone, che offenderanno nel Palazzo, nelle Chiese, e nel Cortivo del Comune. Cap. 11.

Ancora è ordinato, che niuna persona tanto forastiere, come terriere, ed abitante in Bormio debba offendere alcun' altra persona tanto Forastiera, come terriera, assistente nella Chiesa de SS^{ti} Gervasio, e Protasio di Bormio, ed in tutte l'altre Chiese di Bormio, e nel Palazzo del Comune di Bormio, ò sotto il Coperto del Comune, ove si rende raggione sedendo pro tribunali il sig. Podestà di Bormio, ò suo L. T. per rendere raggione, ò proferire sentenza, ò sentenze, ne nel Cortivo, ne che si faccia tenere in voler offendere sotto doppia pena della pena contenuta nel statuto delle risse, ed omicidij; mà se sarà nelle chiese predette, siano obligati à tutte le spese da farsi per la reconciliazione, e consecrazione di detta chiesa, e cimiterij, oltre detta pena, e hanno doppio come sopra; e quella persona, che vorrà offendere nel Palazzo del Comune, ò delle chiese, e sotto il Coperto, ò Cortivo come sopra offenderà, ò percotterà la persona che offenderà, ò vorrà offendere lui, niente perciò sia obligato pagare, salvo se ammazerà, ò percoterà il soprascritto, ò soprascritti offendenti, ò che vorranno offendere detta persona, che si vorrà diffendere, che all'

ora paghi, e sia obbligato pagare solamente secondo la pena consueta, ed omicidij contenuta nel statuto.

Delle Risse, e Rumori. Cap. 12.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona tanto forastiera quanto terriera, ed abitatrice di Bormio, quale verrà à rissa, ò à qualche mala parola ingiuriosa con qualch' altra persona tanto forastiera, come terriera, ed abitante in Bormio, e si farà tenere paghi di pena al Comune 12 Impli tanto il seguace, come l'incittore, e se alcuna persona forastiera, come terriera, ò abitante in Bormio percotterà, ò offenderà alcun' altra persona tanto estranea, e forastiere, come terriera, ed abitatrice di Bormio, con pugni, ò cò piedi, ò in qualsivoglia altro modo con il quale farà qualche ferita, paghi di pena al Comune L. 5 Impli; e se l'incittore farà sangue ad alcuna persona senza armi paghi di pena al Comune L. 6 Impli per detto sangue, e se il seguace farà sangue all' incittore in quella volta senza armi paghi al Comune di pena L. 4 Impli, et questo s'intenda oltre la soprascritta pena di L. 5 Impli per l'incittore, e soldi 30 Impli per il seguace, e se il detto sangue si negherà sopra di ciò, si vedrà qualch' indizio, per il quale altrimenti non si possa ritrovare la verità, che all' ora sia ricercato per il martirio cioè per corda, e se alcuna delle predette persone porterà, ò pigliarà qualche coltello, spada, ò lancia, pietre, bastoni, ed altre armi d'offesa paghi di pena al Comune L. 40 Impli, mentre, che con dette armi non farà alcuna offesa, e dette armi non getterà dalle mani, e li coltelli, e spada non gli sfodrerà paghi di pena al Comune L. 5 Impli tanto il seguace, come l'incittore, mentre che con dette armi non farà alcuna offesa. E se con detti armi farà qualche ferita, ò percossa senza sangue paghi di pena al Comune L. 7 Impli, computata la prima pena del gettare, portare, e sfodrare s'intendi tanto per il seguace come per incittore e se con dette armi farà qualche percossa, ò ferita con efusione di sangue paghi di pena al Comune L. 10 Impli per ciascuna volta, e questa pena tanto si paghi dal seguace, come dall' incittore, e questo oltre la pena del sangue, e ferita, e che dette armi s'intendino sfodrate, e similmente di qualsivoglia altra ferramenta, e di qualsivoglia ferro di qualsivoglia maniera si siano, quali taglieranno, ò pungieranno, ò in qualche altro modo facendo danno, e s'intenda per arma sfodrata, e se alcuna persona Forastiera, come terriera porterà alcuna balestra, ò alcun schioppetto à qualche rumore, paghi di pena L. 10 Impli per ciascuna balestra, ò schioppetto e ciascuna

volta, mentre che con dette armi non saeterà, sbarerà, ne farà alcuna ferita paghi di pena L. 25 Impli al Comune, computata la pena della dilazione di dette armi, e se con dette ballestre, e schiopetti saeterà, sbarerà con ferita, ò vero percossa, paghi al Comune L. 50 Impli computate le predette pene tutte, mentre per detta ferita non morirà, e se morirà si procedi secondo il statuto delli omicidij.

Mà se detti rumori, ò questioni saranno fatte in giorno di Sabato, e nelle altre feste da celebrarsi, ò nelle ferie ordinate, e contenute nel statuto paghi il 4^{to} di più di tutta la summa delle predette condanne, e questo s'intendi tanto per il seguace, come per l'incittore. De quali pene tutte contenute, e nominate si tirerà il Terzo, se sarà fatta la pace frà il terzo giorno doppo la questione, e rumore fatto in presenza delli SS^{ri} Officiali del Comune, e si scrivi nel quaderno dell' inquisizioni del Comune della pace fatta, e passato detto termine non sia retratto niente, ne remesso ancorche sia fatta la pace. Di più si rimetti, e si rilasci il 3^o alle persone che diranno parole ingiuriose contro il statuto, mentre che in scritto appari nel quaderno dell' inquisizioni del Comune, ò per instrumento della pace fatta.

E aggiunto, che qualonque persona, che getterà fuori delle mani sassi, lancia, e bastioni, ò altre armi d'offesa verso qualche altra persona sia posto per incittore tanto senza ferita, come con ferita, mentre che quella persona, contro la quale sarà gettata l'arma non sia incittore.

È aggiunto che se qualche persona farà qualche offesa alli Officiali del Comune, ò alli Canipari maggiori, facendo il loro officio, e stato del Comune per qualche questioni, ò altre occasioni, nelli quali detti Officiali, ò alcun di loro si eserciteranno in qualsivoglia negozij del Comune solamente, secondo l'uso, e secondo il loro debito paghi di pena al Comune di Bormio L. 20 Impli, et questo oltre l'altra pena contenuta nel predetto statuto delle risse.

È aggiunto, che se in tutto il Territorio di Bormio occorerà far qualche rissa, ò questione trà persone di Bormio che non siano in sigurtà di mantener pace, e tregua, che quello, che sarà incittore sia obligato pagare il medico, e tutte le spese di medicine fatte dalla persona paziente, se detta persona paziente non resterà stropiata, e se resterà stropiata paghi il detto delinquente al detto paziente L. 50 Impli oltre le spese di medico, e medicine come sopra, e se manifestamente apparerà per inquisizione pigliata che sij stato incittore, ò causa di detta rissa, che quel tale incittore tanto trà persone, che

saranno in sigurtà, come nò sia obligato pagare al Comune tutta quella condanna fatta sopra il persecutore; ma se non si averanno manifesti indizij, che all' ora si rimetti alla discrezione del Consiglio.

Ancora è aggiunto, che se occorrerà fare qualche questione ò rissa in tutto il Territorio di Bormio tanto da Terrieri, come da forastieri con effusione di sangue, ò notabile percossa, che li Officiali, che saranno per li tempi siano obligati pigliare l'inquisizioni buone, e sigurtà in termine di otto giorni al più tardi, e far citare il Consiglio, e far le condanne di dette risse, e questioni fatte come sopra; mà se le dette risse, ò questioni si faranno senza effusione di sangue, ò notabil percossa, che all' ora sia in arbitrio delli Officiali di far citare il Consiglio, e fare dette condanne, e li Canipari, che saranno per li tempi siano obligati scodere dette condanne in danari solamente senza alcun sallario, e questo di condanne in condanne, e di tutte le risse fatte nella loro sorte, e fatta la condanna, che in niun modo se gli faccia alcuna remissione, e se alcuno batterà alcun servidore paghi di pena al Comune doppia pena secondo la pena delle risse.

Ancora dalli SSⁱ à requisizione delli Agenti per il Comune è aggiunto, che fatta la condanna non si possi fare alcuna remissione, e se li Officiali faranno partito di remissione siano obligati pagare la condanna, e similmente li Notari che scrivino, ne di questa fare alcuna conversione, ò recognizione, e li condannati siano obligati pagare la condanna senza alcuna scusa, ò causa, come sarà fatta; mà solo il Consiglio possi rivedere à costo di quelli, che si lamentaranno, ò averanno torto sentite le parti, e le allegazioni delle parti, e che di queste cose li Deputati di sentenza non possino sentenziare in alcuna cosa, e quali pene pecuniarie pervenghino per la mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà al Comune.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

De membri. Cap. 13.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona forastiera, ò terriera farà alcuna percossa sopra alcun membro d'alcun' altra persona tanto senz' arma quanto con arma in Bormio, e sopra tutto il Territorio di Bormio per la qual percossa detta persona perderà detto membro uno ò più, che all' ora detta persona, che farà detta percossa si condanni, e sia condannata in L. 50 Impli per qualonque membro, eccettuati li Denti per li quali si paghi L. 10 Impli per ciascun dente, e ciascun deto, oltre la pena delle Risse, e portatura dell' armi, e la pena dell' Assalto.

Dalli Signori è aggiunto, che in tutti li casi l'offeso debba esser rifatto dall' offensore de suoj danni in arbitrio del sig. Podestà, Consiglio, e Giusdicenti, ò da quelli, à quali s'aspetta di conoscere tali cose.

Dell' Omicidio. Cap. 14.

Ancora è ordinato che se nell' avvenire sarà qualche persona tanto forastiera, come terriera, che in qualsivoglia modo cagghionerà, attacherà qualche rissa, ò rumore, dal qual rumore, ò rissa alcuna persona, ò più commetteranno omicidio in qualch' altra persona in qualsivoglia modo si possi commettere, che fatto, e commesso detto omicidio, immediatamente, e susseguentemente quel tal omicida sia pigliato, e si conduca nelle forze del Comune, ed ivi sia tenuto sotto buona, e diligente custodia, e passato il termine assegnato dalla Giustizia di Bormio per rimedio dell' anima sua immediatamente, e susseguentemente sia condotto al loco della giustizia, e letta la condanna di detto omicidio ivi sia decolato, ed il capo gli sia tagliato sicche muoja subito senz' alcuna remissione, e redenzione, e se tal omicida non si potesse pigliare, ne avere nelle forze della Giustizia, e del Comune essendo fugito, che in niun tempo sospender, ne redimer si possa, ma perpetualmente resti bandito della vita, quale vi si darà, e che niuno Offiziale del Comune, Consiglieri, ne altra persona debba in alcun modo proponere in Consiglio di alcuna sospensione, ne grazia da farsi à tale omicida, e questo sotto pena di fiorini cinquanta d'oro per ciascun Offiziale, e Consigliere, ò altra persona proponente come sopra. Niente di meno pagata, e non pagata detta pena, che niun partito si faccia, e se si farà, che non abbia alcun vigore, ne fermezza, e se tal omicida pervenirà nelle forze del Comune, e sarà decapitato, sicche muora, che all' ora de beni di detto omicida mobili, ed immobili se ne averà si paghi per il Comune sino alla quantità necessaria per le spese da farsi in far Giustizia, e non più, e se detto omicida fuggerà, che de suoj Beni mobili, ed immobili se ne averà pervengano, e pervenir debbano nel Comune L. 200 Impli, ed il restante nelli eredi, e successori di detto omicida; niente di meno à tale omicida che sarà fuggito si dia, e si legga il bando della vita, e per bandito sia dal Comune, e perpetualmente si abbia, in modo che se per alcun tempo pervenisse nelle forze del Comune all' ora sia condotto al luoco della Giustizia, ed ivi sia decapitato senza alcuna remissione; similmente sia reputata nell' istesso grado qualunque persona di qualsivoglia condizione si sia, quale si ritro-

verà aver dato ajutto, e favore, ò tenuto mano in alcun modo in detto omicidio commesso, mentre che chiara, e verifica verità si troverà, e se tale omicida e bandito sarà ammazato, che per questo niuna pena si paghi.

Ancora à petizione delli Agenti per il Comune dalli SSⁱ è aggiunto, che sia pena di L. 400 Impli per qualonque omicida computata la pena del statuto; nell' altre cose s'osservi tale statuto. Dalli prefati SSⁱ Revisori è ordinato, che le soprascritte L. 400 Impli pervenghino per mettà alli SSⁱ delle Trè Leghe, e l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Di chi ferirà alcuno, che non si possa mettere per omicida doppo 40 giorni. Cap. 15.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona percuoterà, ò ferirà alcuna altra persona, dalla qual ferita, ò piaga si dubiterà di morte, che passati li 40 giorni, e 40 notti, e compiti, se tal persona ferita non morirà in detto termine, che la persona, che averà fatto tal ferita sia libera dall' omicidio, è bando d'omicida, e per omicida non si possi mettere, anzi contro di lui si proceda secondo il statuto delle risse.

Di castigar li Preti, ed altre persone che fallano. Cap. 16.

Questo Capitolo è stato cassato, come contrario alla libertà Ecclesiastica.

Della pena di quelli, che entreranno nella casa d'altri contro la volontà dell' Abitante. Cap. 17.

Ancora è ordinato che nell' avvenire se alcuna persona tanto forastiera, come terriera di qualsivoglia condizione e stato si sia, quale in qualsivoglia modo anderà, ò s'accosterà à entrare, ò sarà intrato, ò per forza vorrà entrare nella casa, ò abitazione d'alcuna altra persona tanto di giorno come di notte occultamente contro la volontà dell' abitatore della casa, ed in qualche modo percoterà, ò offenderà detta persona della quale fosse la casa, ò l'abitazione, ò qualche abitatori, ò essendo con lui qualche volta, ò quella volta paghi di pena, e sia obligato pagare tutta quella pena, che si paga secondo il statuto delle risse già ordinato, e se detta tal persona, della quale fosse detta casa, ò abitazione, ò abitatori, ò della sua famiglia che saranno con lui, che in qualsivoglia modo all' ora feriranno, ò percoteranno, ò ammazzeranno detti tali intranti che niuna pena perciò paghino, ne siano obligati pagare per dette percosse, ferite, ò omicidio così commesso, e perpe-

trato nelle persone di tali intranti, e volendo entrare in detta casa ò abitazione nel modo come sopra, e che si è detto.

Similmente se una persona, ò più fosse, ò fossero in detta casa, e che volessero aggiutare detto abitatore di detta casa, ò sua famiglia offenderà, ed offenderanno tali intranti, ò che vorranno entrare in detta casa per forza, ò daranno morte à loro, ò ad alcun di loro, che per dette offese, ed omicidij non siano obligati pagare cosa alcuna.

S'aggiunge à petizione delli Agenti del Comune che sia pena di L. 50 Impli per ciascun entrante oltre la pena del Capitolo delle risse, e statuto d'omicidio.

Di questa cosa sudetta vi sono due altri statuti uno à Capitolo 43, e l'altro Cap. 58.

Del furto, e robbamento con omicidio. Cap. 18.

Ancora è ordinato, che qualonque persona tanto estranea, e forestiera, come terriera, ed abitante, qual sopra il Territorio di Bormio farà, ò commetterà robbamento, ò furto con omicidio in alcuna persona tanto estranea, forastiera, come terriera, ed abitatrice in Bormio, e detta persona, che commetterà il delitto pervenirà nelle forze della Giustizia di Bormio detta tal persona, ch'averà commesso tal delitto sia strascinato à coda di cavallo, ò d'un cavallo di Palazzo del Comune di Bormio sino al luoco della Giustizia, ed ivi subito sia impiccato in modo, che senza alcuna remissione muora, e che li beni di detto delinquente se sene troveranno pervenghino nella persona, ò Eredi di quello, al quale sarà fatto il furto, e robbamento, sino alla sodisfazione del furto.

Della Depredazione, e Robbamento. Cap. 19.

Ancora è ordinato, che qualonque persona tanto terriera come forestiera, che farà alcuna depredazione, ò robbamento sopra tutto il Territorio di Bormio sia condannata per quella depredazione, e robbamento secondo che nel statuto de furti si contiene, e per furto si condanni in tutti li modi come nel statuto de Furti si contiene, e che qualonque persona terriera, che farà alcun robbamento, ò percossa contro alcuna persona terriera sopra alcun Territorio forastiero si condanni in tutti li modi come se avesse commesso sopra il Territorio di Bormio.

Dell' Insulto. Cap. 20.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio pensatamente, dolosamente, insidiosamente, e nascostamente à modo d'assassino offenderà qualch' altra

persona, ò si farà insulto tanto di giorno, come di notte con qualch' arma d'offesa contenuta nel statuto dell' armi d'offesa paghi di pena al Comune L. 500 Impli per qualsivoglia persona, e volta d'applicarsi per la mettà alla Camera delle Trè Leghe, e l'altra mettà al Comune, e da li in sù in cognizione del sig. Podestà, e del Consiglio risguardata la qualità del fatto e delle persone, e se saranno più ciascuno sia obligato in tutto, tanto quello che tenirà mano, come quello, che offenderà, e questo s'intendi oltre le altre pene, che si contengono nel statuto delle risse, e se delle predette cose non si potrà fare chiara inquisizione, che all' ora il sig. Podestà, ed Officiali del Comune siano obligati diligentemente ricercare per tormenti, se sopra di ciò averanno qualche indizij.

Si veda ut sopra C. 2.

Delli Assassini. Cap. 21.

Ancora è ordinato, che li Assassini, che assassineranno ò ammazzeranno alcuno, ò alcuni all' usanza delli assassini siano castigati nella pena dell' ultimo supplizio, e si metteranno nella ruota in modo che muojano, e li suoj beni paghino tutte le spese, e L. 500 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera delle Trè Leghe, e l'altra mettà nel Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra C. 2.

Di non ammazzare alcuno per successione. Cap. 22.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona di Bormio ammazzerà alcuno per causa d'ereditare li suoi beni, e di succedergli, che quella parte, e quelli beni, che l'uccisore potesse ereditare dall' occiso, ò che s'aspettassero à detto omicida per causa dell' eredità, e successione di detta persona morta per detta occasione pervenghino, e pervenir debbano per mettà alla Camera delli SSⁱ delle Trè Leghe, e per l'altra mettà nel Comune di Bormio, ed ancora siano condannati in L. 500 Impli de suoi proprij beni d'applicarsi per mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà nel Comune di Bormio, e si procedi contro detti malfattori, come si contiene nel statuto delli Assassini.¹

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Delli Banditi dal Comune di Bormio. Cap. 23.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona averà alcun bando dal sig. Podestà di Bormio, ò dal suo L. T. per occasione di qualche condanna pecuniaria, e starà nel sopradetto bando per quindici giorni e passati detti quindici giorni possi

entrare sopra li suoi beni, e robbe tanto mobili, come immobili, e quelli incantare sino alla composita sodisfazione, e pagamento di detta condanna, e contumaccia.

Che li Bandi si debbano scrivere dalli Essecutori dell' Esaminazioni del Comune. Cap. 24.

Ancora è ordinato, che tutti li bandi reali, e personali, che si faranno sopra qualche persona in Bormio si scrivino dalli Essecutori delle Esaminazioni del Comune nel quaderno delli bandi del Comune frà 8 giorni doppo la condanna letta sotto pena di L. 25 Impli per ciascun Essecutore, e ciascun bando non scritto come sopra.

Della Violenza delle Donne. Cap. 25.

Ancora è ordinato, che sopra tutto il Territorio di Bormio se sarà alcuna persona tanto terriera, e abitatrice come forastiera, ed estranea, che violerà ò farà violenza à qualche donna tanto terriera, come forestiera, e quella per forza cognoscerà carnalmente sia castigato nella pena dell' ultimo supplizio, e gli sia tagliato il capo si che mora, e li suoi beni paghino L. 200 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera Domenicale delle Trè Leghe, e per l'altra mettà nel Comune di Bormio; ma se si sarà sforzato di conoscere detta Donna carnalmente per forza ancorche non sia seguito l'effetto, mà che per lui non sia stato, sia castigato in L. 100 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera Domenicale, e per l'altra mettà al Comune di Bormio, e di più sia tenuto infame, e siano risservate le ragioni alla donna in ogni caso, di fare un consiglio del sig. Podestà, e consiglio contro tali persone come sopra.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Pena dell' incesto. Cap. 26.

Ancora è ordinato, che se alcuno nell' avvenire scientemente con la sua figliola, ò nepote, ò con altri Discendenti, ò con la madre, ò Ava, tanto paterna come materna, ò con la nuora, socera, sorella, cugnata, amita paterna, ò materna, ò nipote di fratello, ò sorella avrà copula carnale tutti due, tanto la Femina, come il Maschio siano puniti nell' ultimo supplizio il Maschio nel capo, e la femina sia annegata nell' aqua sicche morano. Li suoi beni però non siano confiscati, mà pervenghino alli loro successori ab intestato, secondo la disposizione delli presenti statuti di Bormio. Ma se alcuno scientemente averà copula carnale con una parente, ò cugnata, ò Agnata insino al 3^o grado inclusive secondo la disposizione del

Jus Canonico siano castigati ambidue in L. 150 Impli, quali se il condannato non pagherà, ò la condannata, ò non potranno pagare siano in arbitrio della Giustizia castigati fuorchè nella privazione della vita; mà se alcuno con qualche altra persona agnata, ò cugnata oltre al detto 3^o grado sino al quarto grado inclusive come sopra, e con la quale Jure Canonico il Matrimonio è proibito avrà copula siano castigati in L. 100 Impli, quali se non pagate, ò non potranno pagare sia castigato nella persona fuorchè nella morte, ò privazione de membri, e le predette cose non abbino luoco in alcuno de predetti casi in minore età d'anni 16, mà più minutamente siano castigati in arbitrio del sig. Podestà, Officiali, e Consiglio considerata la qualità del fatto, e delle persone, qual pena pecuniaria pervenghi alla Camera Dominicale delle Trè Leghe per la mettà, e l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Della pena delli Sodomiti. Cap. 27.

Ancora è ordinato, che se alcuno tanto terriero, come forastiero d'età d'anni 12 commetterà peccato di sodomia, e averà coito con uomo, ò con bestia, ò con donna contro natura, cioè dalle parti di dietro sia abbrugiato in modo tale, che muora, similmente ancora la donna così paziente lasciandosi cognoscere dalle parti di dietro, sia abbrugiata come sopra. E di più li loro beni siano obligati, e paghino L. 200 Impli per la mettà alla Camera Dominicale delle Trè Leghe, e per l'altra mettà al Comune di Bormio siano obligati, e li Officiali del Comune siano obligati ricercare per tormenti, se averanno sopra di ciò qualch' indizio.

Di non distruere le Creature. Cap. 28.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona tanto forastiera, come terriera, ed abitante in Bormio, e suo distretto, e sopra tutto il Territorio di Bormio distruerà, ò farà distruere, ò darà consiglio, ajutto, ò favore ad alcun distruente, ò che vorrà far distruere qualche Creatura battezzata, ò non battezzata da due anni in giù sia pigliata, e senza alcuna remissione ne redenzione con il fuoco sia abbrugiata, così, e talmente, che al tutto muora, e se alcuna persona qualche creatura, come sopra porterà, ò farà portare con animo, ed intenzione di distruggerla, ò farla distruggere, ò per quella portatura morirà, sia senza redenzione castigata nell' istessa pena, e se detta creatura sarà da due anni, e più in sù ed il caso occorrerà come sopra, che all' ora quella tale persona, che commetterà il delitto, ò vero

datto ajutto come sopra sia castigata come se avesse commesso l'omicidio, ed il sig. Podestà, che per il tempo sarà, ò suo L. T. assieme con li Officiali del Comune possi sottilmente ricercare per causa per dinonzia, ò per inquisizione ex officio, avuti qualche indizij, ed in caso che li predetti delinquenti non si potessero pigliare, in quel caso incorrino nel bando d'Omicidio.

Di non dare il Tosico. Cap. 29.

Ancora è ordinato, che quella persona, che darà ò consentirà, ò tenerà mano à dare qualche Tosico, ò veleno à qualche persona tanto forastiera, come terriera, e abitante in Bormio, ò altrove, in qualsivoglia luogo sarà, che sia castigata nella pena dell' ultimo supplizio, sicche il capo gli sia tagliato, che muora, ancorche la persona, alla quale sarà dato il veleno non muoja, stante che la volontà per il fatto si reputa, e di più che li suoj beni paghino L. 200 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera Dominicale delle Trè Leghe, e per l'altra mettà al Comune di Bormio, ed ancora paghino tutte le spese da farsi per le premesse cose. E sopra questo malefizio il sig. Podestà sia obligato ricercare per tormenti, ed in altri modi, quali meglio potrà ricercare se sopra di ciò averà qualche indizio, e se alcuna persona darà qualche Tosico, ò veleno, ò garsegato à qualche mobilia per cui quelle moriranno, che all' ora quella persona sia condannata in L. 10 Impli, e restituisca detta mobilia.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Della pena delli Officiali, e Canipari Maggiori negligenti à pigliare le inquisizioni. Cap. 30.

Ancora è ordinato, che ciascuna sorte d'Officiali, e Canipari maggiori del Comune di Bormio, che negligeranno di ricevere le inquisizioni di tutte le risse fatte nel loro Offizio, e similmente di tutti li eccessi commessi nel loro Offizio avanti che sia letta la loro raggione in Consiglio, che veniranno alle loro Orecchie, e notizia, e le condanne di dette risse, e le essecuzioni di detti tali malefizij non averanno mandato ad esecuzione frà il spazio, ò termine contenuto nel statuto, ed in ciò saranno negligenti, che cadano, e caduti s'intendino nella pena di L. 48 Impli trà tutti, ò per ciascuna sorte d'Officiali, e Canipari maggiori che cesseranno d'aver fatto questo. Qual pena pervenghi nel Comune, fuorchè se occorrerà à qualche persona portar l'accusa, che la mettà della condanna pervenghi in detta persona accusante, e l'altra mettà nel Comune.

Di non proibire il pegno, ò Levato. Cap. 31.

Ancora è ordinato, che quella persona, che proibirà, ò negherà il pegno, ò levato ad alcun servidore del Comune di Bormio che farà ad istanza d'alcuna persona, avendo detto servidore appresso di se la parola di pigliar detti beni, e robbe di qualche debitore paghi di pena al Comune soldi due Impli per ciascuna volta, ed il servidore non possi dimandare il levato per 3 volte, che all' ora si possi levare à forza ad istanza del creditore dalla famiglia del sig. Podestà, e dalli servidori à spese di quel debitore, e che alcun levato non si possi domandare ad alcuna persona doppo che saranno suonati li Vespri, e che ciascuna persona, che non lascerà levare dalli Fanti del sig. Podestà, e servidori del Comune per qualche debiti, che averà al Comune, ò à qualch' altra persona, per il qual levato si vorranno diffendere da detti Fanti, e servidori, che all' ora sia condannato in soldi cento Impli per ciascuna persona, et volta. Qual pena pervenghi al Comune, e niente di meno il sig. Podestà, ed Officiali del Comune siano obligati dare alla persona d' avere Fanti abbastanza per levare à dette persone, che averanno da dare à spese di dette persone, che averanno detti Fanti, e quali Fanti, e servidori possono senza pena tutte le porte, ed usci di quelli, che vieteranno in tutti li Modi, apprire, e che il Creditore farà levare possi entrare nell' abitazione del debitore assieme con li Servidori, e Famiglia del sig. Podestà senza pena.

È aggiunto l'anno 1515, che niun servidore possi, ne debba dimandare detti levati, ne alcun di loro, ne li debitori debbano pagare detta pena di soldi due al Comune per il levato come sopra, ne si debbano mettere alcune accuse nel Quaderno di Comune, mà ciascuna parola, che si concede doppo la reguerza sia, ed esser debba sequestrata per otto giorni doppo la concessione della parola prossimi avvenire, e le parole di volontà rimanghino, e siano sequestrate in sino al termine contenuto in quelle, e se non fosse alcun termine in quella contenuto, che siano sequestrate come le altre parole di sopra e passato detto termine si possi adoprare detta parola senza alcun strepito di cause, e senza alcuna dimanda de detti pegni, e senza alcune accuse.

A petizioni delli Agenti per il Comune è aggiunto che li servidori possino, e siano tenuti levare per il Capitale ancora in assenza delli Creditori, mentre che si levino li beni per la Famiglia del sig. Podestà, ò uno delli Servidori, ò due se il Fante del sig. Podestà non sarà nel Territorio di Bormio, e che le stimazioni de Beni mobili, e beni levati si stimeranno,

e siano buone, ancorche tali stimazioni non siano scritte, ne rogate da Notari, mentre che non eccedono di L. 25 Impli.

Della Forza delle Cose. Cap. 32.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona forà forza, ò violenza ad alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio di qualche cose, ò vero se alcuni vicini si faranno forza, ò violenza frà di loro fuori del Territorio di Bormio per alcune cose paghino di pena al Comune soldi 40 Impli per ciascuna persona, et volta, e siano obligate restituire quelle cose tolte, ed à detta restituzione siano sforzati personalmente, mentrechè quella cosa per la quale si farà detta forza, ò violenza non ascenda da L. 10 in sù, e si procedi in tutti li modi, come nel statuto delli Robbamenti si contiene.

Delli giuramenti falsi. Cap. 33.

Ancora è ordinato, che ciascuno, che giurerà il falso sia in propria, sia in alcun' altra causa in qualunque modo, che giurerà il falso, e per qualunque causa, e che chiaramente sarà provato che al tale, che giurerà il falso gli sia tagliata la lingua, e sia, e s'intenda essere infame, e di più paghi tutte le spese, e Danni à quello, contro il quale, ò in pregiudizio del quale averà giurato il falso, e di più sia castigato in L. 100 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera delle Trè Leghe, e per l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Delli giuramenti sotto il sig. Podestà. Cap. 34.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona sotto il sig. Podestà di Bormio, ò suo L.T. darà qualche giuramento ad alcun' altra persona paghi al Comune soldi cinque Impli, mentre che faccia detto giuramento, e se quella persona remetterà detto giuramento all' istessa persona, che paghi al Comune detta persona, che remetterà soldi due, mentre che faccia detto giuramento, salvo che per li fatti del Comune, della mercede de Contestamenti, e de Arra, ò Caparra, che niente si paghi al Comune.

Di non bestemiare Iddio, ne suoj Santi. Cap. 35.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona in tutto il Territorio di Bormio esclamerà, ò bestemierà, ò sprezzerà Iddio, e S. Maria Vergine paghi di pena al Comune L. 5 Impli per ciascuna volta, e li Santi, e Sante soldi 40 Impli per ciascuna

volta, e se getterà sassi verso la Chiesa, ò la Croce, ò farà qualche percossa in alcun modo in qualche pitture di Dio, di Sta Maria, de Santi, ò Sante paghi di pena al Comune L. 5 Impli, e faccia rinovare detta pittura à sue spese, e subito paghi tutta la condanna, e ciascun accusatore, Fanti del sig. Podestà e Reportatori possino accusare, ed abbino la metta dell' accusa e qual condanna si debba fare frà un giorno seguente doppo commesso il delitto dal sig. Podestà, ò dalli Officiali del Comune di Bormio, che all' ora saranno doppo la notizia à loro data, e qual pena si scodi in un giorno seguente doppo fatta la condanna frà detto termine, e se in detto termine non avrà sodisfatta detta condanna sia posto sopra la Berlina esistente nella Piazza del Comune, ed ivi sia tenuto per un giorno, e di più sia obligato pagare detta condanna irremissibilmente, della qual condanna si diano, e si corrispondino al sig. Podestà soldi venti Impli, ed il resto pervenghi al Comune, salvo se sarà portata qualche accusa da qualche persona, che abbia ancora quella persona soldi venti Impli di Feudo per detta accusa data, ed il sig. Podestà sia obligato scodere, e rendere conto con sodisfazione al Comune della parte contingente al Comune.

È aggiunto dalli SSⁱ, che il sig. Podestà, Officiali, e Consiglieri, che sentiranno, ò sapranno qualch' uno aver bestemiato, come si contiene nel Statuto, che siano obligati castigare tal bestemiatore, ancorchè alcuno delle predette bestemie non darà alcuna accusa, e questo sotto la pena à detti bestemiatori nel statuto contenuta.

Delle parole ingiuriose. Cap. 36.

Ancora è ordinato, che qualonque persona, che dirà con mal animo sopra il Territorio di Bormio ad alcun' altra persona Ladro, Assassino, Carnefice, Boja, Traditore, Bravo, Becco, avendo quello moglie, ò averà avuto moglie paghi di pena L. 10 Impli, ò se dirà altre parole consimili, ò che averanno simile significato paghi detta pena, e se dirà ad alcun' altra persona, che sia bastardo, ò che menti per la gola, ò tu menti, e stramenti paghi di pena al Comune L. 5 Impli, e queste cose tutte per ciascuna volta, e ciascuna persona, e li Officiali del Comune siano obligati à fare inquisizione, e se le dette parole fossero dette avanti il sig. Podestà, che all' ora detto sig. Podestà, ed Officiali del Comune non sijno obligati ricevere altri Testimonij, e se dirà alcuna cosa con mal animo, e mal modo ad un' altra persona, ò qualch' altra parola ingiuriosa avanti detto sig. Podestà, che detto sig. Podestà all'

ora abbi arbitrio di condannare detta persona maldicente insino alla quantità di soldi quaranta Impli per persona, e volta.

Ancora dalli SSⁱ à petizione delli Agenti à nome del Comune di Bormio è aggiunto, che ancora dicendo alcuna parola ingiuriosa, che abbi simile significato, ò moto di quelle certe parole similmente sia condannata, e sia obligata à redire come nel statuto si contiene, e li Notari, che saranno per sorte siano obligati dare tal redizione al leso, e che niuna persona in detti, ne in moti possi ingiuriare altre persone, mà di quello, che vuole altri imputare sia tenuta dare querela al sig. Podestà, ed Officiali, quali siano obligati eseguire, e chi ingiuria altra persona come sopra incorra nella pena come sopra di L. 10 Impli, e che tale, che redirà, e che tal parola disse iniquamente, ò à torto, salvo se volesse far costare, mentre sia di quelle parole per le quali il Consiglio possi contro quella persona proseguire in Criminale.

Di non andare fuori della Terra in favore d'alcuno con arme, ne senza arme. Cap. 37.

Ancora è ordinato, che niuna persona di Bormio, ne abitante in Bormio debba andare, ne uscire fuori del Territorio di Bormio, e suo distretto con arme, ne senz' arme in favore, ò ajutto d'alcuna persona, ò parti, ò per causa di servire alcuna persona, ò in servizio d'alcune persone Forastiere, ò Bormine per causa d'offendere, ò diffendere qualche persona, se non sarà di parola, ò licenza del sig. Podestà, ò Consiglio, e di cento buoni uomini del Popolo di Bormio, et questo sotto pena di Cento fiorini d'oro da pigliarsi à ciascuna persona principale, ò capo, che commandi come sopra, e di fiorini dieci per persona, che seguirà, ò che anderà con detto capo, e principale, e qualonque volta, qual pena sia applicata per la mettà alla Camera Dominicale, e l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Di non battere le meretrici. Cap. 38.

Ancora è ordinato, che niuna persona debba battere le meretrici, che stanno in Bormio, ne rompere le porte delle loro case sotto pena di soldi dieci Impli per ciascuna persona e volta, e che li Fanti del sig. Podestà, e ciascun' accusatore e due persone insieme, ò una persona in testimonio d'un' altra persona possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa, e che il sig. Podestà sia obligata subito detenere detta persona nel Palazzo del Comune, e pagare detta condanna, oltre la pena del statuto delle risse.

Di non suonare le Campane à Storno. Cap. 39.

Ancora è ordinato, che niuna persona debba suonare alcune campane à Storno nella Terra di Bormio, ne fuori, ne di giorno, ne di notte sotto pena di L. 10 Impli per ciascuna persona contrafaciente di notte e di L. 5 Imp. per persona contrafaciente di giorno, e qualonque volta, salvo se sarà necessario per giusta causa.

È aggiunto dalli SSⁱ, che se di detto suonare nascerà qualche male, che sia in arbitrio del sig. Podestà, e Consiglio castigare quel tale, che suonerà oltre detta pena nella robba, ò nella persona, riguardata la qualità del fatto, e della persona.

Di non fare rotelli, ne altre cose sporche. Cap. 40.

Ancora è ordinato, che niuna persona debba far alcun rotello, ne alcun' altra cosa sporca dalla sua bocca sotto pena di soldi cinque Impli per qualunque persona, et volta, e che li Reportatori, e due persone insieme in Testimonio d'un' altra persona, e ciascun' accusatore possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa.

Della pena di quelli, che romperanno le Carceri del Comune. Cap. 41.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona, che sarà detenuta nelle carceri del Comune, e in alcun modo romperà dette carceri paghi di pena al Comune L. 50 Impli per ciascuna persona, et volta, e simil pena paghi quella persona, che darà ajutto, favore, ò Consiglio à rompere dette carceri, e niente di meno tanto la persona che darà ajutto, favore, ò consiglio à rompere dette carceri, quanto la persona colpabile, e che comanda sian obligate pagare, e sodisfare tutte le spese da farsi in far guardie, ò metterle, e spese da farsi in accomodare dette carceri e sia, ed esser debba detenuta nell' istesso grado, e stato, come era, ed esser debba la persona colpabile, e se di dette rotture chiaro non si ritroverà per inquisizione, che all' ora sia ricercato per tormenti, mentre che vi sia qualche indizio, e questo s'intenda tanto se fuggirà, come se non fuggirà, e non avendo in bonis sia in discrezione del sig. Podestà, e del Consiglio considerata la qualità del fatto, e delle persone, e qual pena sia applicata per la mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Di non portar Balestre, ò schiopetti per la Terra. Cap. 42.

Ancora è ordinato, che niuna persona ardisca, ne presuma portare alcuna Balestra, ne arco, ne schiopetto per la Terra

per saettare con frezze, ò saete, ò bolzoni, ne balotte alcun ucello ne per altra occasione sotto pena di soldi cinque Impli non saetando per persona, e volta, e li Officiali possino mettere sopra di ciò rapportatori privati, e ciascuna persona in Testimonio d'un' altra persona possi accusare, ed abbi la mettà dell' accusa, e se saeterà offendendo alcuno, che sia pena soldi venti oltre.

**Di non andare à chiamare alcuno alla casa, ne entrare in casa.
Cap. 43.**

Ancora è ordinato, che niuna persona debba andare alla casa d'alcun' altra persona di Bormio à chiamare altra persona per causa di fare alcuna percossa, ò altro male sotto pena di L. 25 Impli per ciascuno, che chiamerà, e per ciascuna volta tanto di giorno, come di notte, e detta persona entrerà in casa d'un' altra persona, e in quella farà qualche offesa, ò percossa, mà salvo de Omicidio, e de Membri, cioè d'occhi, piedi, Braccio, ò mani, e che sia determinato dal sig. Podestà, Consiglio, avuto riguardo, come sarà il caso dell' omicidio, e membri.

N.B. Vi sono altri due statuti sopra questa cosa, Cap. 17. ed altro al Capitolo 58.

Di ricercare li Malefizij. Cap. 44.

Ancora è ordinato, che il Sig. Podestà, ed Officiali del Comune possino, debbano, e siano obligati inquirere, e cercare tutti li Malefizij, Omicidij, Furti, e robbamenti, ed altre cose fatte nel tempo, ed Offizio, ed avanti di loro, e de tutti li Testimonij passati per il loro giuramento.

Delli Furti. Cap. 45.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona farà, ò commetterà qualche furto, e quello nasconderà, ò terrà mano in tutto il Territorio di Bormio in sino à soldi cinque Impli paghi al Comune L. 5 Impli, ò sia messo alla berlina, ed ivi sia tenuto per la terza parte d'un giorno, et se detto furto sarà da soldi cinque in sù sino à soldi dieci Impli paghi di pena al Comune L. 10 Impli frà due giorni doppo letta la condanna, altrimenti sia bolato in fronte con un bollo di ferro in modo, che quel segno evidentemente appari, e se detto furto sarà da soldi dieci in sù sino à soldi venti Impli paghi di pena al Comune L. 25 Impli frà dieci giorni doppo letta la condanna, altrimenti sia bolatto come sopra. E se detto furto sarà da soldi venti sino à L. 3 Impli paghi di pena al Co-

mune L. 25, e gli sia forata l'orecchia destra con un ferro caldo in Piazza del Comune pubblicamente avanti al popolo congregato sonate le campane, e sia letto, e sia obligato aver pagato detta condanna frà dieci giorni doppo letta detta condanna, altrimenti sia sospeso per la gola senza alcuna remissione, e redenzione, in modo che totalmente muora, e se il detto furto sarà da L. 3 Impli in sù sino a L. 10 Impli paghi di pena al Comune L. 25 Impli, e gli sia forata l'orecchia destra con un ferro caldo come sopra. Quale condanna sia obligato aver pagato frà dieci giorni doppo letta la condanna, altrimenti sia sospeso come sopra. E se detto furto sarà da L. 10 Impli in sù paghi per qualsivoglia Lira 10 Impli e gli sia forata l'orecchia destra come sopra, qual condanna sia obligato aver pagato come sopra nel termine sudetto doppo letta la condanna, altrimenti sia sospeso come sopra, e nulla di meno detti tali, che commetteranno, ò occulteranno detto furto siano obligati restituire detto furto alla persona, alla quale sarà stato fatto, e che tutte le spese, che avesse patito per causa di detto furto si paghino, e nell' istessa pena, bando, e bollatura e scottatura siano, ed esser debbano li Occultatori, e ciascuna persona, ch' avesse nascosto, ò avesse tenuto mano, ò dato ajutto, ò favore, à commettere detto furto, e se detti, che commetteranno, e occulteranno saranno negligenti, e non vorranno osservare come sopra secondo l'ordine come sopra è ordinato, e fugiranno, che il Sig. Podestà sia obligato, e debba à loro dare il bando della vitta, e tutti li suoj beni debbano pervenire come sopra, cioè che primieramente siano pagati gli suoj debiti, che per carta appariranno, di poi senza carta, facendo prova secondo il statuto, e doppo sia restituito il furto, e finalmente siano obligati pagare il bando al Comune secondo la condanna come sopra, ed il restante delli beni, ch' avvanzeranno pervenghino all' erede del Bandito, e se la cosa rubbata si troverà, che quella prima sia restituita alla persona, alla quale sarà stata rubbata, non ostante alcuni altri debiti, che apparissero per carta, ò senza carta avanti detto furto; e se alcuna persona pervenirà nelle forze del Comune per causa di qualche furto per trè volte, e chiaramente apparirà, che trè volte abbia commesso furto, che all' ora totalmente sia sospeso per la gola in modo che muora senza alcuna remissione, e redenzione, e che non possi, ne vaglia redimersi per alcun prezzo; e se de detti furti s'avrà qualche indizio, che all' ora il Sig. Podestà sia obligato, e possi inquirere, e ricercare per tormenti, se altrimenti non potrà ritrovare. Qual bollatura, e foratura uno delli servidori del Comune sia obli-

gato, e personalmente sia sforzato fare, avendo dal Comune à spese di quello, che commetterà detto furto soldi 32 Impli per ciascuna bollatura, ò foratura e ciascuna persona.

1515 è aggiunto, che se occorrerà, che qualche persona pervenghi nelle forze del Comune per due volte per occasione di qualche furto, che non si possa scodere, ne redimere dalle forze del Comune, se non per la prima volta solamente.

Ancora dalli prefati SSⁱ è confermato il soprascritto Capitolo, salvo che da loro è aggiunto, che se alcuno nell' età d'anni 16 e più rubberà il valore di L. 10 Impli, sia la prima, sia la seconda volta, e qual volta sarà sia con il laccio sospeso in modo, che muora, e sempre li Beni delli ladri paghino tutte le spese da farsi circa li processi, e giustizia da farsi, se ne averà da pagare. E di più che li detti ladri paghino L. 200 Impli d'applicarsi per la mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Della falsità delli Notari. Cap. 46.

Ancora è ordinato, che se alcun Notaro farà carta falsa, ò Instrumenti falsi, ò farà falsità nell' Offizio di Notaria, e detta falsità chiaramente apparirà, paghi di pena al Comune L. 50 Impli, e gli sia tagliato il pollice della mano destra, e restituire il danno alla persona alla quale fosse fatta la falsità, e nell' istessa pena di tagliare il pollice sia, ed esser debba, e s'intenda la persona, che acconsentisse, et tenesse mano à fare detta falsità, ò che quella facessero fare. E se alcuna persona dirà ad alcun Notaro, che avesse fatto carta falsa, ò Instrumenti falsi, ò avesse commesso qualche falsità, e di detta falsità provare, e mantenere non potesse, che all' ora paghi detta pena al Comune di L. 50 Impli per ciascuna persona, et volta, tanto in singulare, come in plurale e qual pena pecuniaria sia applicata per la mettà alla Camera Dominicale, e per l'altra mettà al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra. Cap. 2.

Di non tosare le monete. Cap. 47.

Ancora è ordinato che niuna persona in tutto il Territorio di Bormio debba tosare alcuna moneta, ne fare alcuna tonditura ne in puoca, ne in grande quantità, ne tener mano à questa sotto pena di L. 400 Impli, la mettà alla Camera delle Trè Leghe, e l'altra mettà al Comune di Bormio, ed oltre detta pena pecuniaria à quelli che tonderanno monete li sia pena dell' ultimo supplizio, e con il fuoco sia abbruggiato,

in maniera che muoja. E se il Sig. Podestà averà qualche indizio sia obbligato ricercare per tormenti, ò in qualche altro modo, con il quale potrà meglio ricercare, e tutta quella tonsura pervenghi nel Comune.

Si veda la revisione fatta come sopra. Cap. 2.

Di non comprare moneta falsa, ne cambiare, ne adoperare, ne portarsi da alcuno. Cap. 48.

Ancora è ordinato che se alcuna persona di Bormio, ò abitante in Bormio, ò forastiera in alcun modo, arte, ò ingegno ardirà, ò presumerà comprare, ò cambiare, ò nel Comune portare, ò adoperare moneta falsa in tutto il Territorio di Bormio li sia pena di L. 400 Impli per la mettà alla Camera Dominicale e per l'altra mettà al Comune di Bormio d'applicarsi, e di più se alcuna persona cambierà, spenderà, ò comprerà qualche moneta falsa scientemente, e dolosamente, ò porterà qualche moneta falsa nel Comune, che con il fuoco sia abbrugiata in modo che mora, salvo se fosse in puoca quantità, e che tale non sia uso far fraudo, che all' ora il Sig. Podestà abbia arbitrio ed il Consiglio di Castigare, come à loro parerà, riguardata la qualità del fatto, e della persona.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Delli Ferrari, che faranno le chiavi contrafatte. Cap. 49.

Ancora è ordinato, che niun Ferraro in Bormio ò abitante, ò conversante in Bormio debba fare alcuna chiave contrafatta, ò falsa sotto pena di L. 10 Impli per ciascuna persona, et volta, e quella persona, che adopererà detta chiave paghi, ed incorri in simil pena, e non faccia alcun Instrumento, con il quale si possi apprire qualche porta, ne serratura, sotto l'istessa pena.

Di due Vendite d'una cosa immobile, ò mobile, e se non fosse sua. Cap. 50.

Ancora è ordinato, che quella persona, che farà due vendite d'una cosa immobile solamente si possi sforzar personalmente à petizione del secondo Compratore à restituire à detto secondo compratore il prezzo contenuto nell' Instrumento della seconda vendita, ò prezzo che sarà tassato di detta possessione, ò beni dalli Tassatori, e questo sia in arbitrio di detto secondo compratore, ed oltre di questo ciascuna persona, che contofarà paghi di pena al Comune L. 100 Impli d'applicarsi per la mettà all Camera delle Trè Leghe, e per l'altra mettà al Comune di Bormio da qualonque persona contra-

veniente, e volta, ò per qualonque vendita fatta due volte, e se di tal vendita pervenirà notizia al Sig. Podestà, ed Officiali del Comune, che all' ora detto Sig. Podestà, ed officiali del Commune siano obligati, e debbano procurare, et fare che detta pena di L. 100 Impli pervenghi come sopra, e similmente, che se una persona venderà una possessione d'un' altro, quale non fosse sua, che all' ora detto tal venditore, ò venditrice, possi essere convenuto, e sforzato personalmente ad istanza del compratore di detta possessione, ò suoj eredi à pagare il prezzo convenuto in detta vendita, ò il prezzo che sarà tassato di detta possessione in arbitrio del compratore di quella, e quel venditore, ch' averà venduto il bene non suo come sopra sia castigato nella soprascritta pena di L. 100 Impli d'applicarsi come sopra.

È aggiunto che similmente qualonque persona, che locarà, ò affiterà, ò averà qualche azione sopra qualche beni immobili di qualsivoglia modo, e detti beni il Massaro, ò Massara de detti beni venderà, ò in altro modo alienerà in tutto, ò in parte, de quali vi sia la locazione, ò tenirà à fitto ad imperpetuo, che all' ora quanto prima il locatore, ò locatrice, ò Padrone de detti beni averà notizia possi, e vaglia sforzare personalmente detto venditore, ò venditrice à far rimettere, ò annullare detta vendita, e se il detto venditore, ò venditrice saranno morti si possi convenire realmente li suoj eredi di far annullare detta vendita, e nulla di meno detta vendita così fatta de detti beni contro il primo padrone, ò massaro, ò massara, che tenirà in affitto semplice, ò ad imperpetuo qualche edificio sopra il Territorio di Bormio, e detti edificij, ò parte di quelli leverà, ò porterà via, ò farà levare, ò portar via, fuorchè il locatore, ò locatrice, ò di volontà del padrone de detti beni, ed edificij, il Massaro, ò Massara di questo modo ad istanza di detto locatore, ò locatrice, ò padrone possi sforzar personalmente à rificare detti edificij in questo modo disfatti, ò portati via, ò in arbitrio di detto locatore di far tassare detti edificij portati via dalli stimatori del Comune al contrafaciente, delle quali cose si possino convenire gl' eredi realmente sopra di ciò, come si è detto.

Ancora è aggiunto l'anno 1534 in quella parte, ove dispone, che niente di meno la vendita fatta contro il primo padrone de detti beni, ò locatore, ò locatrice non abbi alcun valore.

Ancora è aggiunto, che nell' avvenire non si possi possedere in alcun modo contro il primo Padrone, mentre che la prima Locazione perpetuale non sia prescritta.

Ancora dalli prefati SSⁱ ad istanza, e petizione delli Agenti è aggiunto, che oltre la pena, come sopra, che detta persona, che venderà due volte, ò che venderà beni, che non siano suoi, di più sia obligata riffare il prezzo ò danno al secondo compratore, ò quello, che comprerà, ed il venditore sia tenuto nelle priggioni sinchè non averà pagato, e sodisfatto come sopra, e se nel termine di otto giorni non adempirà come sopra sia messo alla corda, e gli siano datti squassi trè di corda, e doppo sia bandito dalla Comunità di Bormio sinche tutto averà sodisfatto come sopra, e nelli sudetti otto giorni non gli sia dato altro, che soldi 3 Impli per giorno, e notte per le spese in farlo detenere, e similmente si faccia con le persone, che venderanno beni, che averanno sopra fitti, e carichi de detti tali fitti, e non faranno menzione nelli Instrumenti di vendita, ò d'alienazione.

Ma se alcuno venderà qualche beni due volte, ò che non saranno suoj li sia la pena soprascritta da pagarsi come sopra la mettà alla Camera, e l'altra mettà al Comune, e sia obligato riffare li danni come sopra al compratore, e se nel termine di giorni trè non sodisfarà come sopra, che sia messo alla Berlina, e tutto à costo delle persone che commetteranno come sopra se averanno in bonis, mà se non averanno à costo delle persone, che vorranno l'esecuzione se averanno da pagare, e se non averanno il Comune patisca le spese, e le sudette cose si facciano al suono, e luogo della Ringhiera, è detto tale resti alla Berlina per otto ore.

Delle Trovadelle. Cap. 51.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona porterà, ò farà portare, ò tenirà mano à qualche creatura in qualche luogo per causa di celare il padre, e la madre di detta creatura paghi di pena L. 10 Impli, e se per detta portatura detta creatura morirà, che quella persona, che la porterà, ò farà portare, ò tenirà mano sia castigato come si contiene nel statuto di non distruggere le creature, ed il Sig. Podestà sia obligato ricercare in qualonque modo al meglio, che puotrà, avuti veri indizij. Qual pena pervenghi per la mettà al Comune, e l'altra mettà alla Camera Dominicale.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Di non rompere la pace, e tregua fatta dal Comune, ne il salvo condotto. Cap. 52.

Ancora è ordinato, che non vi sia alcuna persona di Bormio ne abitante in Bormio, che in qualsivoglia modo, arte

ò ingegno ardisca, ne presuma rompere, ne violare alcuna pace, ò Tregua con qualche persona, ò qualche accordo, ò concordio, quale occorrerà fare, ò sarà fatto, ò per alcuno, ò alcuni à nome di detto Comune in alcun tempo con qualche persona, ò Comunità di qualsivoglia condizione ò grado si sia, e questo sotto pena di fiorini 25 per ciascuna persona, che contrafarà, e per ciascuna volta da pagarsi subito al Comune, e ciascun di loro insieme che saranno à contrattare le predette cose sia obligato in tutto, e per tutto, ò in solidum si possino convenire à pagare detta pena. Di più, se occorrerà, che detti tali colpevoli faranno, ò commetteranno violare, ò rompere il predetto accordo, ò pace, ò Tregua come sopra, ò qualche robbamento farà, che all' ora subito siano obligati à restituire, e riffare tutti li danni, spese, ed interesse, che, ò quali il Comune portasse, ò patisse per detta occasione oltre la predetta pena di fiorini 25, e che similmente ciascuno di loro, che all' ora saranno in compagnia à commettere la sceleragine, come si è detto siano obligati in tutto alla restituzione del robbamento, e delli danni, e spese, come sopra. Ancora se occorrerà, che alcun di loro, ò più de detti contravenienti ammazzerà, ò ammazzeranno alcuno, ò alcuni, che all' ora subito, che perveniranno nelle forze del Comune sia condotto al luogo della Giustizia, ed ivi muora senza alcuna remissione, e redenzione, e se occorrerà, che detti contravenienti come sopra in alcun modo feriranno alcuno, o alcuni, con li quali il Comune averà la pace, e Tregua come sopra, che all' ora si proceda contro di quello, ò quelli in tutti li modi, secondo la forma del statuto del Comune, oltre la sopra-detta pena di fiorini 25 per ciascun di loro, e ciascuno sia tenuto come sopra in tutto.

È aggiunto, che in simil pena sia condannata, e castigata ciascuna persona, che offenderà nella robba, ò persona qualche persona, alla quale il Comune avesse fatto il salvo condotto, ò fidanza durante il salvo condotto, e ciascun contraveniente à detti salvi condotti uno, ò più siano obligati in tutto come sopra si contiene nel statuto di non rompere la pace, e Tregua.

Di non rompere la pace con il Comune di Tavate. Cap. 53.

Ancora è ordinato l'anno 1365 che se alcuna persona romperà la pace fatta dal Comune con il Comune di Tavate sia obligata detta persona sodisfare al Comune tutti li danni, che patirà per detta occasione, e se non potrà sodisfare si procedi contro la persona.

Pena di quelli, che offenderanno li salariati del Comune. Cap. 54.

Ancora è ordinato, che sia doppia pena di quella contenuta nel statuto delle risse à ciascuna persona Terriera, ed abitante in Bormio, ò Forastiera, che offenderà alcun salariato del Comune, cioè li Medici, Dottori, Maestri delle scuole, Bottegari, ò speciali, e Barbieri, mentre che detti salariati non siano incitori di dette risse.

Delle persone, che sprezeranno le persone che averanno officio nel Comune. Cap. 55.

Ancora è ordinato, che non sia alcuna persona tanto Forastiera, come terriera, che ardisca, ne presuma sprezzare, ne ingiuriare, ne calunniare alcuna persona, che sia d'offizio di Bormio, consiglieri, deputati de sentenza di qualche cosa, che si appartenga all' onore, e carico de detti loro offizij, cioè de consiglieri, e deputati di sentenza, e questo sotto pena di L. 5 Impli da pagarsi da ciascuna persona, che incorrerà in detto errore, e per ciascuna persona delli predetti Offizij calunniata, la mettà della qual condanna pervenghi à quello, che porterà l'accusa, e l'altra mettà al Comune, e per ciascuna volta, e quella pena, ò condanna subito si scodi, e sia pigliata dal Caniparo maggiore, che all' ora sarà senza alcuna remissione.

Di non condurre Donne fuori di Bormio. Cap. 56.

Ancora è ordinato, che non sia alcuna persona di sesso mascolino, tanto terriera, comme forastiera, che ardisca ne presuma di levare, condurre, ne mandar fuori del Territorio di Bormio qualche donna di qualsivoglia condizione si sia, maritata, abitante, e dimorante in Bormio contro la volontà del suo marito se sarà maritata, se non sarà maritata contro la volontà della persona della quale fosse, ò sarà detta donna, che in tal modo sarà condotta fuori, e questo sotto pena di L. 25 Impli per ciascuna volta. Ed ogni donna, che in tal modo sarà condotta fuori, qual pena tutta pervenghi in utilità del Comune, e così s'intenda la pena di più donne, che incorreranno in simil peccato, e vizio. Di più se occorrerà caso, che quella persona che condurrà fuori donna come sopra si fa menzione, ò la donna così condotta fuori porterà via, ò vero deprederà, ò piglierà alcune cose, ò beni mobili al marito di detta donna così condotta fuori, che qual marito, al quale saranno tolte le robbe, e beni mobili possi, e vaglia, ed abbia libero arbitrio, ed ogni potestà di convenire realmente, e personalmente in Bormio, ed in ogni luogo fuori di

Bormio siccome meglio potrà, e salutevol modo averà quella tal persona di qualsivoglia sesso, e grado, che porterà via le sue robbe e beni à farseli restituire, e far far la restituzione delle predette cose così portate via, e questo senz' alcuna pena per detta occasione da pagarsi al Comune. E similmente s'intenda di più persone, che occorreranno in simili casi, delitti, ed enormità.

Di non maritare figliuoli. Cap. 57.

Ancora è ordinato, che se nell' avvenire occorrerà, che qualche persona di qualsivoglia grado si sia, si intrometterà à maritare figliuole, ò figliuoli in minor età d'anni 15 ò darà ajutto, ò favore à maritare come sopra senza licenza del padre, e della madre, ò curatorj, ò suoi prossimi parenti incorri nella pena, e bando di fiorini cento d'oro, e di più in disposizione del Sig. Podestà e consiglio di castigare nell' onore, e nella persona secondo la qualità, e grado delle persone, che così maritaranno, tanto per grado di sangue, come di facoltà, e ancora le persone, che maritaranno come sopra. Qual pena pervenghi per la mettà alla Camera delli SSⁱ delle Trè Leghe, e per l'altra al Comune di Bormio, e chi non averà in bonis paghi nel corpo in discrezione del Sig. Podestà, e del Consiglio se questo si potrà provare per due Testimonij.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Della pena delle persone, che corrono con armi à casa d'altri. Cap. 58.

Ancora è ordinato, che niuna persona di qualsivoglia condizione si sia ardisca, ne presuma correre à casa d'alcuna persona con arme, ò venire, ò uscire di casa d'alcuna persona con arme come sopra sotto pena di L. 10 Impli portando arma, ò che uscirà con arma, oltre la pena contenuta nel statuto, e se dal Comune verranno fatte qualche spese per oviare à qualche persone, che non vorranno obbedire alli Comandi del Commune, che all' ora li principali delle questioni, che nasceranno siano obligati pagare dette spese. Di più se vi fosse qualche persona che uscisse di casa d'alcun' altra persona con arme come sopra, e faranno, ò commetteranno qualche errore, ò qualche cosa contro il statuto per le quali incorrino in qualche pene, e condanne, che all' ora quello, ò quelli, dalla qual casa, ò abitazione usciranno siano obligati pagare dette pene e condanne da farsi sopra di quelli.

NB. che di questa cosa vi sono due altri statuti l'uno al Capitolo 17, e l'altro Cap. 43.

Delli vitturali, e cavalanti. Cap. 59.

Ancora è ordinato, che se qualche persona permetterà di condurre, ò caricare qualche robba, ò somma à vittura ad alcun' altra persona, e quella somma, e robba non consegnerà à chi deve di raggione se fraudolentemente tenirà qualche cosa, ò alienerà, ò nasconderà ove non deve di raggione, se sopra di ciò si darà querela al Sig. Podestà paghi di pena al Comune L. 10 Impli per ciascuna volta, et persona, e restituire le robbe à chi di raggione è obligato, e di più il Sig. Podestà sia obligato pigliare detta persona, e dettenerla sinchè averà dessegnato, e consegnato detta robba, come averà promesso, e come di raggione deve alla persona, della quale fosse detta robba, e restituirli tutti li danni patiti per detta occasione.

Delle robbe date à qualche persona, e non consegnate. Cap. 60.

Ancorà è ordinato, che se sarà qualche persona tanto terriera, come forastiera, che piglierà, ò riceverà qualche denari, vino, ò ferro, ò biada, ò altre cose di qualsivoglia sorte d'alcun' altra persona ad istanza di portare, e consegnare à qualch' altra persona à nome della persona che darà dette robbe, e dette robbe non darà, e non consegnerà come gli sarà stato imposto siano castigati in L. 10 Impli da pervenire al Comune, e di più che detta tal persona, che contrafarà si possa, e si debba sforzare personalmente nelle carceri del Comune à retrodare, e sodisfare dette robbe da lui non consegnate alla persona, che gl' averà datte da consignare, e portare.

Delle mobilie d'altri che si ritroveranno. Cap. 61.

Ancora è ordinato, che se alcuna persona troverà qualche mobilia d'altri in tutto il Territorio di Bormio sia obligata, e debba subito far avisare pubblicamente sopra le piazze del Comune di Bormio, e debba consegnare detta mobilia al Comune frà trè giorni doppo l'avisamento fatto, e se questo non farà avisare, e non consegnerà come sopra, che all' ora si proceda, e sia chiamato per furto.

Di non rubbare Anedre, Galline, ne altre cose. Cap. 62.

Ancora è ordinato, che niuna persona debba ammazzare, ne portar via furtivamente alcuni Caponi, galli, galline, anitre, polastri, ne gatti d'alcun' altra persona sotto pena di soldi dieci Impli per ciascuna delle predette cose come sopra, e per ciascuna persona se sarà di giorno, et se sarà di notte si

proceda di furto, e si sforzi à restituire le soprascritte cose. E che li accusatori possino accusare, ed abbino la mettà dell' accusa.

Della pena di quelli, che faranno unione illecita, e di quelli, che interveniranno. Cap. 63.

Ancora è ordinato, che se alcuno farà unione di gente improba, cattiva per causa di far male, che sia castigato in L. 100 Impli, e sia bandito dal Comune di Bormio, nelle quale forze se venirà gli sia dato squassi trè di corda, e sia detenuto nelle carceri del Comune di Bormio talmente da castigarsi tante volte, quante nelle forze di detto Comune venirà; nella qual pena siano castigati tutti quelli di detta unione, quale s'intendi esser fatta ogni volta che interveniranno sette uomini, ò più con animo di far male, ancorche non avessero Caporale, e la casa, nella quale occorrerà fare detta improba unione sia applicata al Comune, se non sarà incontinenti dal padrone della casa relevata al Sig. Podestà, ed Officiali di detto Comune, e qual pena sudetta sia applicata per la terza parte all' accusatore in testimonio di due, ò trè persone, e l'altre due parti nel Comune di Bormio.

Della pena di quelli, che minaccieranno di voler metter fuoco sopra d'altri. Cap. 64.

Ancora è ordinato, che se alcuno minaccierà di voler metter incendio, ò fuoco in qualche edificio, bosco, paglia, ò fieno sia castigato in L. 25 Impli d'applicarsi al Comune tante volte, quante averà minacciate, e sia bandito fuori del Comune di Bormio se non darà idonea sigurtà di non commettere tale incendio per se ò per altri, e dove seguirà si presumi esser fatto da lui, se non proverà d'esser innocente.

Della pena di quelli, che riceveranno Banditi dal Comune di Bormio. Cap. 65.

Ancora è ordinato, che se alcuno recetterà, alloggierà scientemente uno, ò più banditi dal Comune di Bormio in casa sua, ancorche fosse pigliata à locazione sia castigato in L. 100 Impli tante volte da castigarsi, quante volte scientemente ne recetterà, e di più se darà favore à detti Banditi. E se non darà detti Banditi nelle forze del Comune sia obbligato a tutti li danni, che potranno esser datti da detti Banditi. Qual pena pervenghi per la mettà alla Camera Domenicale delle Trè Leghe, e l'altra mettà al Comune.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

**Della pena di quelli, che coabiteranno con donne non pubbliche.
Cap. 66.**

Ancora è ordinato, che nell' avvenire in tutto il Territorio di Bormio se alcuna persona tanto Ecclesiastica, come secolare coabiterà, ò avrà congiunzione con qualche donna non pubblica, e ciò se pervenirà all' orrechie del Sig. Podestà, ed Officiali, che siano obbligati subito far assicurare le parti se farà di bisogno, e similmente quel uomo sia Ecclesiastico, sia secolare, che così commetterà l'errore, sia obbligato dar sigurtà di non più coabitare con detta donna sotto l'infrascritta pena, ò minore, come piacerà al Consiglio nel termine d'otto giorni sotto pena di L. 14 Impli per ciascun di loro, e diligentemente siano obbligati ricercare per tutte quelle vie, quali meglio potranno, salvo giusto impedimento, e che il Consiglio possi ricercare sia per testimonij, sia per tormenti, sia in altro modo, come meglio li parerà, e che il Consiglio con il Sig. Podestà abbia tutta l'autorità di condannare gli uomini come sopra, tanto Ecclesiastici, come secolari, che commetteranno simil errore in L. 150 Impli, e meno conforme il caso, e la condizione delle persone richiederà sia per ricompensazione dell' onore di detta donna, sia delli Agnati, e Cognati secondo il grado, e caso, siccome al Consiglio parerà esser espediente.

Delli uomini, che tengono pubbliche meretrici. Cap. 67.

Ancora è ordinato, che il Sig. Podestà, Officiali, e Consiglieri abbino ogni autorità, e potestà di castigare, e condannare di L. 50 Impli, e di meno siccome à loro parerà essere espediente li uomini congiunti in matrimonio, che tengono pubbliche merètrici, e tante volte siano castigati, quante saranno ritrovati. Qual pena sia applicata alla Camera Dominicale delle Trè Leghe per la mettà, e per l'altra al Comune di Bormio.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Di non metter fuoco. Cap. 68.

Ancora è ordinato, che ciascuna persona, che lascerà scapar fuoco in casa, ò nella sua abitazione, dal quale occorrerà qualche danno ad alcun' altra persona nel Territorio di Bormio paghi di pena al Comune L. 25 Impli per ogni volta. E se qualche persona fraudolentemente, e con mal animo metterà fuoco in qualche ospizio nelle pertinenze di Bormio paghi di pena al Comune L. 50 Impli, et restituisca il danno, che per ciò si sostenirà, e si patirà in occasione di detto fuoco

spontaneamente messo, perirà, cioè, che tal persona colpevole sia abbrugiata sicche muora, e se quella persona non potrà pagare la pena di dette L. 50 Impli, et la detta restituzione fare frà quindeci giorni doppo letta la condanna sia abbrugiata sicche muoja senza alcuna remissione e redenzione, e se non si potesse pigliare, che all' ora sia bandito della vitta, e li suoij beni siano confiscati, e pervenghino nelle persone che patiranno il danno, sino alla sodisfazione di detto danno, ed il restante nel Comune per la mettà, assieme con la sopradetta pena, e l'altra mettà alla Camera delli SSⁱ delle Trè Leghe.

Si veda la revisione fatta come sopra Cap. 2.

Io Agostino de Salici uno delli commissarii deputato dalli Magfⁱ SSⁱ delle Trè Leghe a rivedere e riformare li statuti del Comune di Bormio, con la presente protesto, e faccio fede, che per la commissione delli Magfⁱ SSⁱ miei collegati, ho visto, esaminato, e collazionato il nuovo statuto, e presente volume delli statuti di Bormio, e quello da principio sin' al fine assieme con il Sig. Giorgio Travers Cancelliere nelle premesse cose specialmente Deputato, e detto volume di parola per parola con l'originale riformazione dalli SSⁱ fatta ho ritrovato concordare. Perciò in fede delle premesse cose questa protestazione e fede con mano mia propria ho scritto, e mi sono sottoscritto. L'anno 1563 in giorno di venerdì li 16. Gen^o.

Io Agostino Salici manu propria ho scritto.

Io Giorgio Travers de Semadeno Deputato dalli magnifici SSⁱ Commissarii Refformatori delli statuti di Bormio à transcrivere e metter in forma li predetti statuti di Bormio, e la sua riformazione. Il presente volume siccome mi fu imposto tanto del volume antico quelle cose, che dalli prefati SSⁱ furono confirmate, come dall' Originale refformazione, e di nuovo fatte dalli prefati SSⁱ ho scritto e trascritto fedelmente, e con buona fede, e quelle tutte con il sudetto Sig. Agostino Salici Commissario Revisore, e Refformatore di nuovo de parola per parola ho portato e collazionato, e quelli ho trovato concordare. In fede delle premesse cose tutti li predetti statuti con la mano mia propria ho scritto, e quivi mi son sottoscritto.

L'anno 1563 in giorno di Venerdì li 16. Genaro.

Idem Georgino Travers manu propria
scripsi et subscripsi.

